



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 20
DEL 14 maggio 2014



Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall'art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 28 aprile 2014, n. 076/Pres.

Legge regionale 36/1996, articolo 16. Designazione ai fini della successiva nomina nel Collegio sindacale del Confidi Trieste.

pag. **6**

Decreto del Presidente della Regione 28 aprile 2014, n. 077/Pres.

LR 28/2002. Approvazione modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Pianura Isontina.

pag. **7**

Decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2014, n. 079/Pres

Regolamento in materia di certificazione della conoscenza della lingua friulana, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).

pag. **43**

Decreto dell'Assessore regionale alla Protezione civile 9 aprile 2014, n. 510/PC/2014

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 32 septies. Decreto dell'Assessore regionale alla Protezione civile 31 gennaio 2014, n. 115/PC/2014 e generalità della Giunta regionale 28 marzo 2014, n. 589. Individuazione dei Comuni gravemente colpiti dall'emergenza idraulica e dall'innalzamento della falda acquifera in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi a partire dal pomeriggio del 30 gennaio 2014 nel territorio regionale.

pag. **48**

Decreto del Ragioniere generale 16 aprile 2014, n. 735

Articolo 14, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria regionale per il 2010). Modalità di inoltro e contenuto delle dichiarazioni relative agli aiuti di importanza minore <<de minimis>> previste dalle norme regionali di riduzione dell'aliquota dell'Irap.

pag. **50**

Decreto del Direttore sostituto del Servizio energia 19 febbraio 2014, n. 268/SENER/EN/1176.1

DLgs. n. 387/2003, art. 12. LR n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto idroelettrico sul fiume Isonzo - località Sagrado, via G. D'Annunzio, Comune di Sagrado (GO). Proponente: Hydra Srl. N. pratica: 1176.1.

pag. **62**

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 31 marzo 2014, n. 605 STINQ-INAC/519. (Estratto)

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - DGR 6 giugno 1997, n. 1690 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all'arch. Roberto Barbieri.

pag. **62**

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 31 marzo 2014, n. 607 STINQ-INAC/520. (Estratto)

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - DGR 6 giugno 1997, n. 1690 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all'ing. Fabio Veronese.

pag. **63**

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 14 aprile 2014, n. 691 STINQ-INAC/521. (Estratto)

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - DGR 6 giugno 1997, n. 1690 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale al perito industriale Jonathan Venier.

pag. **63**

Deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2014, n. 787

Approvazione calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2014 - 2015.

pag. **64**

Deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2014, n. 790

DLgs. 152/2006. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma FVG. Avvio del processo di Valutazione ambientale strategica (VAS) - Modifica.

pag. **69**

Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2014, n. 797

Approvazione scheda di attività relativa alla linea d'azione 4.1.1 "Sviluppo delle filiere produttive in area montana" del Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007 -2013.

pag. **73**

Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2014, n. 799

Approvazione della scheda attività relativa alla linea d'azione 4.2.1 - (Sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta - legno - energia) del "Programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013".

pag. **104**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di assenso al subentro in derivazione d'acqua ditte varie.

pag. **114**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione e assenso al subentro in derivazione d'acqua ditte varie.

pag. **114**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua ditte varie.

pag. **115**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **115**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **115**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **116**



Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comune di Monfalcone (GO)

Gara per la vendita mediante asta pubblica dell'area denominata "Alloggi complesso di Corso del Popolo" a Monfalcone.

pag. **118**

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio mobilità - Trieste

Bando di gara - Fornitura di diciannove autobus di nuova costruzione classe I per il trasporto pubblico urbano. CIG: 5670199C3A.

pag. **118**

Carso Marmi Sas - Obcina Repentabor - Monrupino (TS)

Avviso di deposito della documentazione per l'avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione di incidenza (art. 20, DLgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per il nuovo Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava denominata "Babce Nord" in Comune di Monrupino (TS).

pag. **119**

Comune di Casarsa della Delizia (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 33 al nuovo Piano regolatore generale comunale, relativa al progetto preliminare dei "Lavori di sistemazione e asfaltatura strade comunali".

pag. **120**

Comune di Chions (PN)

Avviso di adozione delle varianti n. 45 e 46 al PRGC.

pag. **120**

Comune di Dignano (UD)

Avviso di avvenuta approvazione del Piano comunale di classificazione acustica.

pag. **120**

Comune di Gorizia

Lavori di riqualificazione idraulica e igienica del torrente Corno e del suo bacino.

pag. **121**

Comune di Gorizia

Lavori di riqualificazione idraulica e igienica del torrente Corno e del suo bacino.

pag. **122**

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Avviso di avvenuta presentazione dell'istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA e contestuale procedura di VINCA del progetto denominato "Interventi di manutenzione e ripristino funzionale degli argini perilagunari nei Comuni di Lignano Sabbiadoro e Marano Lagunare".

pag. **122**

Comune di Moimacco (UD)

Avviso di avvenuta approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale

denominato "Comprensorio Fondazione de Claricini Dornpacher".

pag. **123**

Comune di Moimacco (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale di Moimacco.

pag. **123**

Comune di Monfalcone (GO)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 49 al PRGC di pianificazione commerciale e del Piano di settore del commercio.

pag. **123**

Comune di Mossa (GO)

Avviso di adozione della variante n. 19 al PRGC ai sensi dell'art. 63, comma 5, della LR 5/2007.

pag. **124**

Comune di Pasian di Prato (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 50 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **124**

Comune di Pasian di Prato (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 51 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **124**

Comune di Pasian di Prato (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 52 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **125**

Comune di Pasiano di Pordenone (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 12 al vigente Piano regolatore generale comunale relativa a modifica di zonizzazione.

pag. **125**

Comune di Remanzacco (UD)

Avviso di deposito della variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **125**

Comune di Sesto al Reghena (PN)

Avviso di approvazione variante 37 al PRGC.

pag. **126**

Comune di Sesto al Reghena (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **126**

Comune di Verzegnis (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 9 al PRGC.

pag. **127**

STR Srl - Fiumicello (UD)

Avviso di deposito relativo alla Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del Progetto relativo allo svolgimento di una campagna di recupero rifiuti da demolizione e costruzione mediante impianto mobile di frantumazione autorizzato da effettuarsi in San Canzian d'Isonzo loc. Begliano, via Oberdan presso ex Scuola Elementare.

pag. **127**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine

Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami pubblicata ai sensi del art. 18, comma 6, del DPR 10.12.1997 n. 483.

pag. **127**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

4_20_1_DPR_76_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 aprile 2014, n. 076/Pres.

Legge regionale 36/1996, articolo 16. Designazione ai fini della successiva nomina nel Collegio sindacale del Confidi Trieste.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36), che stabilisce l'obbligo per i consorzi garanzia fidi del Friuli Venezia Giulia operanti nel settore del commercio di provvedere alle necessarie modifiche statutarie al fine di prevedere la costituzione di un collegio dei revisori dei conti iscritti all'albo dei revisori, di cui uno nominato dall'Amministrazione regionale;

VISTO l'articolo 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), il quale prevede che nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un <<fondo rischi>> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), e successive modifiche, dall'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, e dall'articolo 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli organismi operanti agli obiettivi di Basilea 2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale, anche tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, commi da 93 a 97, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)

VISTO il regolamento per l'assegnazione delle suddette risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 25 luglio 2007, n. 0226/Pres., e successive modifiche;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alle attività produttive n. 1991 dell'11 luglio 2008 che approva le modifiche statutarie apportate in data 28 aprile 2008 dall'assemblea dei soci del Confidi Trieste - Società Cooperativa Consortile, avente sede a Trieste in via San Lazzaro n. 5, codice fiscale 80015730320, di seguito denominato "Confidi Trieste";

VISTO l'articolo 40 dello statuto del Confidi Trieste il quale, tra l'altro, prevede che, al fine di conseguire contributi e/o finanziamenti, la designazione di un componente del Collegio sindacale possa avvenire ad opera di enti pubblici, nei limiti in cui le norme applicabili lo richiedono;

VISTA la nota del Confidi Trieste di data 24 marzo 2014, pervenuta l'8 aprile 2014 ed assunta a prot. n. 30890/PRODRAF/SACI del 9 aprile 2014, con la quale viene richiesta, ai fini del rinnovo del collegio sindacale dello stesso, la designazione di un nominativo per la composizione di tale organo collegiale;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 516 del 30 dicembre 1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), con

particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, relativo ai requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo, il quale prevede che i soggetti competenti al controllo dei conti di intermediari finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 (Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati), in materia di registro dei revisori legali;

VISTA la nota prot. n. 35075/PRODRAF/SACI del 24 aprile 2014 dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, con cui, tenuto conto del possesso dei requisiti richiesti ai sensi del predetto decreto ministeriale 516/1998 ed in conformità alla normativa regionale citata in esordio, è stato indicato Alberto Cappel, ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio sindacale del Confidi Trieste;

RILEVATO che dalla documentazione acquisita risulta che Alberto Cappel è iscritto al Registro dei revisori legali e che non sussistono cause ostative alla sua nomina;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

RITENUTO pertanto di designare Alberto Cappel ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio sindacale del Confidi Trieste;

DECRETA

1. In conformità all'articolo 16 della legge regionale 36/1996, è designato Alberto Cappel ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del Collegio sindacale del Confidi Trieste.
2. Alberto Cappel, rimane in carica fino alla scadenza naturale del sopra citato Collegio sindacale.
3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_20_1_DPR_77_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 aprile 2014, n. 077/Pres.

LR 28/2002. Approvazione modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Pianura Isontina.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico) e, in particolare, il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 19, ai sensi del quale le modifiche dello Statuto dei Consorzi di bonifica sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei delegati e sono approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura;

VISTO l'articolo 2, comma 48, punto b) della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge Finanziaria 2014) che ha modificato l'articolo 14, comma 10 della legge regionale 28/2002 riducendo la percentuale dei votanti richiesta per la validità dell'elezione del Consiglio dei delegati;

VISTO il proprio decreto 31 luglio 1989, n. 0420/Pres. con cui è stato costituito il Consorzio di bonifica Pianura Isontina mediante fusione di quattro Consorzi;

VISTO lo Statuto del Consorzio di bonifica Pianura Isontina, le cui ultime modifiche sono state approvate con proprio decreto 31 ottobre 2013, n. 0206/Pres.;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Pianura Isontina n. 22/14 del 19 febbraio 2014, recante "Modifiche allo Statuto consortile" alla quale è allegato il testo dello Statuto coordinato con le modifiche adottate;

VISTE le predette modifiche allo Statuto del Consorzio riguardanti:

- la sostituzione del comma 1 dell'articolo 6, recante "Consiglio dei Delegati", del comma 1 dell'articolo 8, recante "Convocazione del Consiglio dei delegati", e del comma 1 dell'articolo 12, recante "Convocazione

della Deputazione Amministrativa”, dirette a introdurre lo strumento della posta elettronica certificata e del fax nelle modalità di convocazione degli organi consortili;

- la sostituzione del comma 3 dell’articolo 7, recante “Funzioni e compiti del Consiglio dei delegati”, diretta a stabilire la possibilità per il Consiglio di delegare l’esercizio di tutte le proprie funzioni alla Deputazione Amministrativa determinandone criteri e termini;

- la sostituzione del comma 2 dell’articolo 11, recante “Deliberazioni d’urgenza della Deputazione Amministrativa”, diretta a stabilire che, in caso d’urgenza, la Deputazione Amministrativa deliberi su tutte le materie di competenza del Consiglio dei Delegati;

- la sostituzione del comma 10 dell’articolo 15, recante “Collegio dei Revisori contabili”, diretta ad eliminare per i revisori effettivi il gettone di presenza in caso di partecipazione alle riunioni di Consiglio e di Deputazione;

- la sostituzione della rubrica dell’articolo 20, recante “Indennità, gettoni di presenza e rimborso di spese a Consiglieri e Deputati”;

- la sostituzione del comma 3 dell’articolo 21, recante “Validità delle riunioni”, diretta a introdurre il principio di non pubblicità per tutte le riunioni del Consiglio e della Deputazione;

- la sostituzione dei commi 2 e 3 dell’articolo 29, recante “Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo”, diretta a stabilire il termine temporale entro il quale approvare il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo;

- la sostituzione del comma 1 dell’articolo 30, recante “Catasto consorziale e proprietari consorziati”, diretta a individuare con maggiore precisione i proprietari che costituiscono il Consorzio;

- la sostituzione del comma 5 dell’articolo 31, recante “La contribuzione consorziale ed il Piano di classifica di beneficio. Oneri a carico della proprietà consorziata e loro riparto”, diretta a individuare i termini e le modalità di proposizione del ricorso avverso la deliberazione consiliare di approvazione dei criteri di riparto ed i conseguenti indici di beneficio;

- la sostituzione dei commi 1 e 2 dell’articolo 35, recante “Convocazione dell’Assemblea dei consorziati”, diretta a semplificare le modalità di divulgazione della convocazione dell’Assemblea dei consorziati;

- la sostituzione del comma 3 dell’articolo 38, recante “Pubblicazione delle Liste, reclami degli aventi diritto al voto”, diretta a semplificare le modalità di divulgazione delle Liste degli aventi diritto al voto;

- la sostituzione del comma 1 dell’articolo 39, recante “Delegati attribuibili alle Fasce di contribuzione o Sezioni elettorali”, diretta a modificare il numero massimo dei Delegati attribuibili alle fasce di contribuzione per correggere un mero errore di trascrizione;

- la sostituzione del comma 1 dell’articolo 45, recante “Validità delle votazioni”, diretta a ridurre la percentuale dei votanti richiesta per la validità dell’elezione del Consiglio dei delegati;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 17 aprile 2014, n. 729 che ha approvato le predette modifiche allo Statuto del consorzio di bonifica Pianura Isontina;

DECRETA

1. Sono approvate le seguenti modifiche allo Statuto del Consorzio di bonifica Pianura Isontina adottate con deliberazione del Consiglio dei delegati n. 22/14 di data 19 febbraio 2014, come risultanti nel testo coordinato dello Statuto medesimo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

A) MODIFICHE ALL’ARTICOLO 6:

il comma 1 dell’articolo 6, recante “Consiglio dei Delegati”, è sostituito dal seguente:

<<1. Il Consiglio dei Delegati è composto da trenta (30) membri eletti dall’Assemblea e da nove (9) rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all’interno del perimetro consortile, ciò a termini dei commi 1, 2, 6 dell’articolo 15 della legge regionale n. 28/2002.

Ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 15 della legge regionale n. 28/2002 detti rappresentanti saranno prescelti tra i Sindaci o loro delegati in apposita adunanza da convocarsi, entro venti (20) giorni consecutivi dalle elezioni, a cura del Presidente del Consorzio con lettera raccomandata o fax o posta elettronica certificata nella quale saranno indicate le modalità di svolgimento dell’adunanza stessa.>>;

B) MODIFICHE ALL’ARTICOLO 7:

il comma 3 dell’articolo 7, recante “Funzioni e compiti del Consiglio dei delegati”, è sostituito dal seguente: <<3. Il Consiglio può delegare alla Deputazione Amministrativa l’esercizio delle proprie funzioni determinandone i criteri ed i termini.>>;

C) MODIFICHE ALL’ARTICOLO 8:

il comma 1 dell’articolo 8, recante “Convocazione del Consiglio dei delegati”, è sostituito dal seguente:

<<1. Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente non meno di due (2) volte l’anno, oppure entro trenta (30) giorni quando ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata, riportante gli argomenti da trattare da almeno un quinto (1/5) dei delegati o dal collegio dei Revisori contabili ai sensi del successivo articolo 15, penultimo comma. I Consiglieri devono comunicare alla Segretaria del Consorzio le modalità con le quali intendono ricevere le convocazioni con

l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti.>>;

D) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 11

il comma 2 dell'articolo 11, recante "Deliberazioni d'urgenza della Deputazione Amministrativa", è sostituito dal seguente:

<<2. In caso d'urgenza, la Deputazione Amministrativa delibera sulle materie di competenza del Consiglio dei Delegati stesso. Tali delibere devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei Delegati nella sua riunione immediatamente successiva.>>;

E) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 12

il comma 1 dell'articolo 12, recante "Convocazione della Deputazione Amministrativa", è sostituito dal seguente:

<<1. La Deputazione Amministrativa viene convocata d'iniziativa del Presidente, oppure quando un terzo (1/3) dei suoi componenti ne facciano richiesta con lettera raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata riportante gli argomenti da trattare.>>;

F) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 15

il comma 10 dell'articolo 15, recante "Collegio dei Revisori contabili", è sostituito dal seguente:

<<10. Ai Revisori effettivi viene corrisposto un compenso annuo forfetario il cui ammontare viene fissato dal Consiglio dei Delegati.>>;

G) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 20

la rubrica dell'articolo 20 viene così sostituita: "Indennità e rimborso di spese a Consiglieri e Deputati";

H) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 21

il comma 3 dell'articolo 21, recante "Validità delle riunioni", è sostituito dal seguente:

<<3. Le riunioni del Consiglio e della Deputazione non sono pubbliche.>>;

I) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29

i commi 2 e 3 dell'articolo 29, recante "Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo", sono sostituiti dai seguenti:

<<2. Il Bilancio di Previsione è approvato entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

3. Il Conto Consuntivo è approvato entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce.>>;

L) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 30

il comma 1 dell'articolo 30, recante "Catasto consorziale e proprietari consorziati", è sostituito dal seguente:

<<1. Il Consorzio, a termini del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28/2002, come indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del presente Statuto, è costituito tra i proprietari di beni immobili (consorzianti) agricoli ed extragricoli ricadenti nel comprensorio, che traggono beneficio dall'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, nonché dalle altre attività consorziali. Essi sono iscritti nel Catasto consorziale di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 28/2002, che viene suddiviso in Catasto Terreni e Catasto Fabbricati.>>;

M) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 31

il comma 5 dell'articolo 31, recante "La contribuzione consorziale ed il Piano di Classifica di beneficio. Oneri a carico della proprietà consorziata e loro riparto", è sostituito dal seguente:

<<5. A termini del comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 28/2002, i criteri di riparto ed i conseguenti indici di beneficio sono approvati dal Consiglio dei Delegati ed, ai sensi del successivo comma 7 del citato articolo della legge regionale n. 28/2002, la relativa deliberazione consiliare è pubblicata negli Albi pretori dei Comuni ricadenti nel comprensorio ed in quello del Consorzio per quindici (15) giorni consecutivi.

Contro tale deliberazione consiliare è ammesso ricorso all'Assessore Regionale all'Agricoltura nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.>>;

N) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 35

i commi 1 e 2 dell'articolo 35, recante "Convocazione dell'Assemblea dei consorziati", sono sostituiti dai seguenti:

<<1. Giusta comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, la convocazione dell'Assemblea avviene, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto di indizione, da pubblicarsi all'Albo del Consorzio ed in quello pretorio dei Comuni del comprensorio, nonché attraverso appositi annunci sulla stampa ed altre forme ritenute utili al fine di favorire la partecipazione al voto, almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per la data delle predette elezioni. In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dell'Assemblea; sarà altresì riportato il disposto dei successivi articoli 36 e 37.

2. Viene depositata inoltre presso le Segreterie comunali la relazione tecnico-economica e finanziaria di cui alla lettera p) dell'articolo 7 che precede.>>;

O) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 38

il comma 3 dell'articolo 38, recante "Pubblicazione delle Liste, reclami degli aventi diritto al voto", è sostituito dal seguente:

<<3. Dell'avvenuto deposito dovrà essere data contemporanea notizia mediante avviso negli albi pretori dei Comuni, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

Nell'avviso dovranno essere riportate le norme elettorali di cui agli articoli 36 e 37 del presente Statuto>>;
P) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 39

il comma 1 dell'articolo 39, recante "Delegati attribuibili alle Fasce di contribuenza o Sezioni elettorali", è sostituito dal seguente:

<<1. Ad ognuna delle Fasce di contribuenza o Sezioni elettorali, definite con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 36 che precede, viene attribuito, giusta comma 5 dell'art. 14 della L.R. n. 28/2002 e comma 6 dell'art. 36 che precede, un numero di Delegati, sul totale di quelli eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la contribuenza relativa a ciascuna Fascia e la contribuenza consorziale complessiva, con un massimo di quindici (15) Delegati, pari alla metà dei Delegati da eleggere.>>;

Q) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 45

il comma 1 dell'articolo 45 recante "Validità delle votazioni" è sostituito dal seguente:

<<1. A termini del comma 10 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002, l'elezione del Consiglio dei Delegati è valida qualora sia raggiunto il quindici per cento (15%) degli elettori calcolato sul numero degli iscritti al catasto consortile terreni o il venti per cento (20%) della contribuenza consorziale relativa agli immobili censiti nel catasto terreni, giusta comma 14 dell'articolo 12 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 che integra il comma 10 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002.>>.

2. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_20_1_DPR_77_2_ALL1

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA

S T A T U T O

CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - FINALITÀ E FUNZIONI - COMPENSORIO

Art. 1

Natura giuridica e sede del Consorzio

1. Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, di seguito denominato Consorzio, costituito con D.P.G.R. 31 luglio 1989 n. 0420/Pres (registrato alla Corte dei Conti di Trieste il 16 novembre 1989 -Atti della Regione Friuli Venezia Giulia, registro 20, foglio 62 e pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 19 dicembre 1989, n. 129) è retto dal presente Statuto.

2. Il Consorzio, dotato di personalità giuridica pubblica a termini dell'articolo 59 del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933 e dell'articolo 862 del C.C., è Ente pubblico economico non commerciale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 di data 29 ottobre 2002 e rientra tra i soggetti giuridici non aventi scopo di lucro.

3. Esso esercita le proprie funzioni ed i propri compiti istituzionali nel comprensorio di bonifica integrale delimitato, come descritto al successivo articolo 3, dal D.P.G.R. n. 0420/Pres/1989 di cui sopra.

4. Il Consorzio, a termini del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28/2002, è costituito tra i proprietari (di seguito detti consorziati) di immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nel comprensorio, che traggono beneficio dalla bonifica integrale.

5. Esso ha sede in Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia.

Art. 2

Finalità, funzioni e compiti

1. Il Consorzio, ai fini della tutela e dello sviluppo del comprensorio, espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dalla Pubblica amministrazione, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. A termini del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 28/2002, l'attività di bonifica integrale (irrigazione, idraulica ed igienico-sanitaria) è riconosciuta dall'Amministrazione regionale quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli.

3. Tale attività viene svolta secondo le previsioni del Piano generale di bonifica comprensoriale e di tutela del territorio, come indicato al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 28/2002. Detto Piano comprensoriale, giusta comma 2 dell'articolo 5 della citata legge regionale n. 28/2002:

- a) censisce le opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche esistenti nel comprensorio;
- b) definisce le linee di intervento nel comprensorio;
- c) individua le aree suscettibili di valorizzazione agricola;
- d) individua gli interventi di bonifica, idraulici, irrigui e di riordinamento fondiario necessari, indicandone le priorità, la fattibilità amministrativa e tecnica, nonché i costi;
- e) prevede la realizzazione delle opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale del comprensorio e individua gli ambiti particolarmente sensibili, indicando gli interventi per la loro tutela e valorizzazione.

Nelle more dell'approvazione del predetto Piano comprensoriale, l'Amministrazione regionale può finanziare l'esecuzione di opere di irrigazione, di bonifica ed idrauliche, giusta comma 7 dell'articolo 5 della citata legge regionale n. 28/2002.

4. L'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 28/2002, si avvale del Consorzio per la predisposizione e l'aggiornamento, in coerenza con la programmazione regionale e con i contenuti della pianificazione urbanistica regionale e comunale e nel rispetto della normativa vigente in materia di difesa del suolo, del suddetto Piano generale di bonifica comprensoriale e di tutela del territorio, secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della citata legge regionale n. 28/2002.

5. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 28/2002, l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui sopra è affidata al Consorzio dalla Regione in delegazione amministrativa intersoggettiva.

6. A termini del comma 5 del citato articolo 2 della legge regionale n. 28/2002, le opere realizzate dal Consorzio in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell'Amministrazione regionale e le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime sono gestite dal Consorzio stesso, al quale competono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi con il rispetto delle norme interne di sicurezza, nonché gli eventuali proventi derivanti dall'utilizzo delle opere stesse.

Giusta comma 6 del medesimo articolo 2 della legge regionale n. 28/2002, tali disposizioni si applicano anche alle opere già realizzate dal Consorzio in regime di concessione o di delegazione amministrativa intersoggettiva.

7. Al Consorzio competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche realizzate in delegazione amministrativa intersoggettiva, a partire dalla consegna delle medesime che si intende effettuata, ai sensi dell'articolo 8 legge regionale n. 28/2002, dalla data di emanazione del decreto di liquidazione finale.

8. A termini del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 28/2002, al Consorzio può essere affidata da Enti Pubblici, anche al di fuori del comprensorio consorziale, l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione ed idrauliche.

Dagli stessi soggetti possono essere concessi al Consorzio finanziamenti per l'esecuzione di opere pubbliche.

9. Il Consorzio, in forza del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 28/2002, può essere delegato alla progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di:

- a) opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;
- b) opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall'inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all'irrigazione, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione della proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;
- d) opere di tutela e di recupero naturalistico - ambientale del territorio ed interventi di conservazione e ricostituzione vegetale, giusta articolo 7 della legge regionale n. 28/2002;
- e) opere di miglioramento fondiario;
- f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;
- g) reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;
- h) strade interpoderali e vicinali;

- i) impianti di produzione di energia elettrica;
- j) opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;
- k) opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;
- l) interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

10. Il Consorzio può altresì:

- a. assumere, in nome e per conto dei proprietari interessati, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica (legge 12 dicembre 1942, n. 183);
- b. favorire la realizzazione di iniziative volte alla difesa delle produzioni, la promozione di organismi associativi, nonché curare l'assistenza dei consorziati in ordine agli aspetti idraulici ed irrigui della superficie aziendale;
- c. provvedere, in concorso con gli Enti competenti, alla tutela delle acque dall'inquinamento;
- d. assumere su incarico regionale eventuali iniziative in materia di usi civici;
- e. realizzare e gestire la viabilità rurale anche in concorso con le altre Amministrazioni pubbliche;
- f. provvedere alla provvista d'acqua da destinare sia agli usi pubblici che ad altre utilizzazioni, in particolare nei campi igienico, acquedottistico ed industriale, di interesse delle Comunità locali;
- g. assumere incarichi di progettazione, direzione lavori e realizzazione di opere attinenti ai compiti istituzionali, nonché la gestione dei servizi, anche aventi valenza economica ed imprenditoriale che possono venire attribuiti da Enti pubblici o privati, come pure assumere su affidamento statale, regionale o di altri Enti l'esecuzione di opere pubbliche non comprese in programmi di bonifica, ovvero in territori non compresi in perimetri consorziati, come pure ogni altro incarico operativo per conto degli stessi Enti;
- h. assumere ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione, tenendo distinte le relative gestioni, le funzioni idrauliche, quelle di utilizzazione idrica, sotto l'osservanza e con i benefici delle relative leggi speciali.

11. Ai sensi del comma 2 del predetto articolo 4 della legge regionale n. 28/2002, il Consorzio può assumere, con decreto del Presidente della Regione, le funzioni già proprie di Consorzi idraulici di terza categoria soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520 previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori Regionali competenti.

12. A termini dell'articolo 45 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, il Consorzio concorre ad assicurare la difesa del suolo, provvedendo su incarico della Amministrazione Regionale ad attuare nel comprensorio di propria competenza le seguenti attività:

- a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di difesa e relative pertinenze, classificate e non ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- b) esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere indicate alla lettera a) di cui sopra;
- c) servizi di piena e pronto intervento idraulico sui corsi d'acqua del comprensorio, individuati dalla Direzione regionale dell'ambiente.

13. Giusta comma 2 del citato articolo 45 della legge regionale n. 16/2002, il Consorzio può eseguire, con le stesse procedure e modalità, su richiesta delle Amministrazioni comunali, gli interventi a loro delegati di cui all'articolo 43 della predetta legge regionale n. 16/2002.

14. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 28/2002, il Consorzio può affidare in convenzione ad imprese agricole la manutenzione delle opere pubbliche, giusta articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

15. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 28/2002, le modalità di esecuzione degli interventi di miglioria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, svolte dal Consorzio, sono comprese tra quelle previste dall'articolo 23 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

Art. 3

Estensione del comprensorio, perimetro

1. Il Consorzio opera su un comprensorio di bonifica ricadente parte nella provincia di Gorizia e parte in quelle di Trieste e Udine. Detto comprensorio, a termini del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 28/2002, è un territorio di conveniente dimensione e funzionalità, delimitato dall'Amministrazione regionale tenendo conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'azione pubblica di bonifica, di irrigazione ed idraulica.

2. Il perimetro di tale comprensorio si sviluppa come segue, giusta corografia allegata al presente Statuto, con possibilità di ampliamento dei limiti attuali ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 28/2002 e secondo quanto indicato al successivo art. 57: dalla località Podclanz in Comune di Prepotto (UD), segue il confine di Stato lungo il fiume Judrio fino alla località Albana, da qui prosegue sempre lungo il confine di Stato passando per i valichi confinari con la Repubblica di Slovenia di San Floriano, Sant'Andrea, San Pelagio, Ferneti e Pese fino al valico confinario di San Bartolomeo sulla SP n. 14 in Comune di Muggia (TS). Segue quindi la linea di costa fino alla foce dell'Isonzo, il fiume Isonzo, il limite della Provincia di Gorizia fino all'intersezione con il Comune di Prepotto (UD), il limite territoriale del Comune di Prepotto, per chiudere in località Podclanz.

3. Il comprensorio consorziale, così delimitato, ha una superficie territoriale di ettari 58.089, ricadenti nei Comuni di seguito indicati: ventiquattro (24) in provincia di Gorizia, sei (6) in quella di Trieste ed uno (1) in quella di Udine.

In provincia di Gorizia: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse e Savogna d'Isonzo.

In provincia di Trieste: Duino-Aurisina, Sgonico, Monrupino, Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia.

In provincia di Udine: Prepotto.

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 4

Organi del Consorzio

1. Sono Organi del Consorzio a termini del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 28/2002:

- a. l'Assemblea dei Consorziati
- b. il Consiglio dei Delegati
- c. la Deputazione Amministrativa
- d. il Presidente
- e. il Collegio dei Revisori contabili.

2. Giusta comma 2 dell'articolo 12 della citata legge regionale n. 28/2002, gli Organi di cui alle lettere b), c), d), e) durano in carica cinque (5) anni.

Art. 5

Assemblea dei Consorziati

1. L'Assemblea è costituita dai proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli che risultano iscritti nel catasto consorziale di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 28/2002 ed all'articolo 30 del presente Statuto, godono dei diritti civili e pagano i contributi consortili indicati al citato articolo 10 della legge regionale n. 28/2002 ed all'articolo 31 che segue.

2. A termini del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, fanno parte dell'Assemblea ed hanno diritto all'iscrizione nel catasto consorziale anche gli affittuari dei terreni che ne facciano richiesta, ove, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto d'affitto, paghino i contributi consortili.

3. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto al voto attivo e passivo, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 37.

4. L'Assemblea, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/2002 elegge nel proprio seno i membri elettivi del Consiglio dei delegati.

Tali elezioni sono indette normalmente ogni cinque (5) anni e, giusta comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, si tengono ordinariamente in occasione delle prime consultazioni elettorali successive alla scadenza del mandato del Consiglio uscente e comunque non oltre i dodici (12) mesi dalla scadenza medesima.

5. L'Assemblea si riunisce nella sede fissata dal Consiglio dei Delegati.

Art. 6

Consiglio dei Delegati

1. Il Consiglio dei Delegati è composto da trenta (30) membri eletti dall'Assemblea e da nove (9) rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all'interno del perimetro consortile, ciò a termini dei commi 1, 2, 6 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28/2002.

Ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 15 della legge regionale n. 28/2002 detti rappresentanti saranno prescelti tra i Sindaci o loro delegati in apposita adunanza da convocarsi, entro venti (20) giorni consecutivi dalle elezioni, a cura del Presidente del Consorzio con lettera raccomandata o fax o posta elettronica certificata nella quale saranno indicate le modalità di svolgimento dell'adunanza stessa.

2. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28/2002, il componente del Consiglio dei Delegati eletto dall'Assemblea che per qualsiasi motivo cessa dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

3. Ove il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi (2/3), si provvede, a termini del successivo comma 4 del citato articolo 15 della legge regionale n. 28/2002, alla convocazione dell'Assemblea dei Consorziati e dell'adunanza dei Sindaci per il rinnovo delle cariche.

4. Il componente eletto in rappresentanza dei Comuni rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio dei Delegati; qualora, per qualsiasi causa, il mandato a Sindaco od a delegato dello stesso venga a cessare, il Presidente del Consorzio, ai sensi del comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28/2002, convoca l'adunanza apposita al fine di provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti.

5. Il Consiglio può utilmente funzionare e deliberare anche in carenza della designazione dei rappresentanti dei Comuni.

Art. 7

Funzioni e compiti del Consiglio dei delegati

1. In conformità alle leggi ed allo Statuto il Consiglio determina gli indirizzi operativi del Consorzio e ne controlla l'attuazione.

2. Spetta al Consiglio:

- a) eleggere nel proprio seno con separate votazioni, tra i membri eletti dall'Assemblea dei consorziati, il Presidente e gli altri membri della Deputazione Amministrativa, giusta commi 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 28/2002;
- b) nominare un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei Revisori contabili, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 28/2002;
- c) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea dei Consorziati e sulle Fasce di contribuenza (o Sezioni elettorali) di cui all'articolo 36 che segue, definendo il numero dei Consiglieri per ciascuna Fascia;
- d) deliberare su compensi e rimborsi spese ai componenti degli Organi consorziali secondo le modalità previste all'art. 20;
- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- f) deliberare sui Regolamenti in genere, sul Piano di Organizzazione Variabile consorziale, sulle Norme per il funzionamento dei servizi;
- g) deliberare sul Piano Generale di Bonifica e sui progetti di massima delle opere che non siano comprese nel Piano stesso;
- h) deliberare sui programmi di attività del Consorzio e sui criteri di finanziamento definitivo delle opere;
- i) deliberare sul Piano di Classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
- j) approvare il Bilancio di previsione e relativi allegati, nonché le variazioni che si rendessero necessarie in corso di esercizio, con facoltà di delegare alla deputazione amministrativa lo storno di fondi e l'utilizzo del fondo di riserva;
- k) fissare i livelli annuali della contribuenza consorziale e stabilire la quota minima contributiva da iscrivere a ruolo;
- l) approvare il Conto Consuntivo e relativi allegati;
- m) deliberare l'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo articolo 10, lettera j) di competenza della deputazione amministrativa;
- n) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata alla quota sottoscritta, ad Enti, Società od Associazioni la cui funzione sia di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- o) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di diritti reali sui beni immobili consorziali;
- p) redigere alla scadenza del proprio mandato una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi all'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;
- q) deliberare sulle opposizioni ai propri provvedimenti nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e sulle richieste di riesame proposte avverso le proprie deliberazioni;
- r) deliberare sulla surroga dei membri elettivi;
- s) pronunciare la decadenza dalle cariche, ai sensi dell'articolo 18 che segue;
- t) pronunciarsi sugli argomenti non di competenza degli altri Organi elettivi consorziali posti al suo esame

dalla Deputazione Amministrativa.

3. Il Consiglio può delegare alla Deputazione Amministrativa l'esercizio delle proprie funzioni determinandone i criteri ed i termini.

4. Per motivate ragioni d'urgenza il Consiglio dei delegati ai sensi del comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002, può dichiarare immediatamente esecutive proprie deliberazioni.

Art. 8

Convocazione del Consiglio dei delegati

1. Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente non meno di due (2) volte l'anno, oppure entro trenta (30) giorni quando ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata, riportante gli argomenti da trattare da almeno un quinto (1/5) dei delegati o dal collegio dei Revisori contabili ai sensi del successivo articolo 15, penultimo comma. I Consiglieri devono comunicare alla Segreteria del Consorzio le modalità con le quali intendono ricevere le convocazioni con l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti.

2. Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede consorziale od in altra località fissata dal Presidente.

3. La convocazione avviene tramite lettera raccomandata, oppure con altro mezzo di comunicazione che consenta l'acquisizione di referto di spedizione, inviata ai Consiglieri almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la riunione; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché il relativo ordine del giorno.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta, sino a tre (3) giorni prima della data della riunione, mediante telegramma o con altro mezzo di comunicazione che consenta l'acquisizione di referto di spedizione.

4. Il Consiglio dei Delegati è convocato in prima od in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche ad un'ora di distanza dalla prima.

5. Per la elezione degli Organi e le modifiche statutarie è sempre indispensabile la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

6. In caso d'urgenza il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri, entro il giorno precedente a quello fissato per la riunione, mediante telegramma o con altro mezzo di comunicazione che consenta l'acquisizione di referto di ricevimento.

7. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del consorzio, a disposizione dei delegati, almeno tre (3) giorni lavorativi prima della riunione. Per gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno successivamente all'invio della convocazione, gli atti saranno depositati almeno un'ora prima della riunione.

Art. 9

La Deputazione Amministrativa

1. La Deputazione Amministrativa, a termini dei commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 28/2002, è composta dal Presidente, da un (1) rappresentante dei Comuni e da cinque (5) Delegati, di cui un (1) Vicepresidente, assicurando ad ogni fascia o sezione elettorale rappresentata in Consiglio almeno un componente.

2. I membri della Deputazione sono eletti separatamente dai Delegati delle singole Sezioni elettorali secondo il numero definito ai sensi del comma 6 dell'articolo 36 che segue.

Sono nulle le schede con voti espressi a Delegati di Sezione diversa, oppure riportanti un numero di nomi superiori ai Deputati da eleggere.

3. Nella elezione dei Deputati, in caso di parità di voti, sarà eletto il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nella consultazione elettorale. In caso di ulteriore parità verrà eletto il consigliere più anziano di età e, nell'evenienza ancora di parità, varrà l'ordine alfabetico.

4. La Deputazione può utilmente funzionare e deliberare anche in carenza della designazione del rappresentante dei Comuni.

Art. 10

Funzioni e compiti della Deputazione Amministrativa

1. La Deputazione amministra il Consorzio, dando esecuzione alle direttive del Consiglio dei Delegati ed esercitando le proprie competenze.

2. Spetta alla Deputazione:

- a) eleggere nel suo seno, tra i membri eletti dall'Assemblea dei Consorziati, il Vice Presidente;
- b) sovrintendere alla formazione e, quindi, approvare le Liste dei Consorziati aventi diritto al voto nell'Assemblea;
- c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- d) predisporre i Regolamenti, il Piano di Organizzazione Variabile consorziale e/o i suoi adeguamenti ed aggiornamenti, le Norme per il funzionamento dei servizi, da sottoporre al Consiglio dei Delegati;
- e) deliberare sulle assunzioni del personale, sui licenziamenti e sulle altre cause di cessazione del rapporto di lavoro, nonché sulle variazioni nello stato giuridico ed economico dei dipendenti;
- f) deliberare sui servizi di esazione, tesoreria e cassa;
- g) formare il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo, i relativi allegati, proporre gli storni e le variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio dei Delegati;
- h) proporre al Consiglio dei Delegati i livelli annuali della contribuzione consorziale e la quota minima contributiva da iscrivere a ruolo;
- i) formare i ruoli della contribuzione consorziale e darne esecutività;
- j) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia dei crediti nei confronti dello Stato, di Enti e privati, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni consorziali per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà;
- k) deliberare su quanto connesso, inerente e conseguente ai progetti generali, a quelli esecutivi ed alle perizie di variante e suppletive;
- l) deliberare in merito all'aggiudicazione degli appalti;
- m) deliberare sugli approvvigionamenti, sugli acquisti ed alienazioni di beni mobili, ivi compresi quelli registrati, sulle locazioni, conduzioni ed uso di beni immobili;
- n) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee, sui criteri relativi all'esecuzione e manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata o volontarie di miglioramento fondiario e sulle relative operazioni di finanziamento;
- o) sovrintendere alla gestione del Catasto consorziale e deliberare sui diritti di voltura di cui al successivo articolo 30;
- p) sovrintendere alla conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali od in uso al Consorzio;
- q) deliberare su ciò che concerne le procedure elettorali connesse all'Assemblea consorziale per il rinnovo del

Consiglio dei Delegati, compresi la costituzione ed il funzionamento dei seggi di votazione di cui all'articolo 42 che segue;

- r) proclamare i risultati della votazione dell'Assemblea, i nominativi degli eletti e contestualmente convocare il nuovo Consiglio dei Delegati;
- s) deliberare sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni, sui ricorsi avverso i ruoli di contribuenza, sulle quote minime non convenientemente esigibili;
- t) designare il Funzionario consorziale responsabile degli adempimenti relativi alla pubblicazione delle deliberazioni e di altri atti consorziali, curando pure la messa a disposizione di chi, avendone titolo, li chiede per la consultazione. In difetto di designazione tale incombenza fa capo a colui che svolge, anche temporaneamente, le funzioni di Segretario dell'Ente;
- u) deliberare sul conferimento delle funzioni di Ufficiale rogante consorziale di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 28/2002;
- v) provvedere nelle materie che non sono espressamente attribuite alla competenza di altri Organi consorziali, semprechè non ritenga di sottoporle al Consiglio dei Delegati.

3. La Deputazione Amministrativa può delegare al Presidente del Consorzio l'esercizio di proprie funzioni determinandone i criteri ed i termini. Tale delega va conferita di volta in volta per singoli atti ed i criteri, come pure i termini temporali e di valore dovranno essere predeterminati.

Art. 11

Deliberazioni d'urgenza della Deputazione Amministrativa

1. Per motivate ragioni d'urgenza la Deputazione Amministrativa, ai sensi del comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002, può dichiarare immediatamente esecutive proprie deliberazioni.

2. In caso d'urgenza, la Deputazione Amministrativa delibera sulle materie di competenza del Consiglio dei Delegati stesso. Tali delibere devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei Delegati nella sua riunione immediatamente successiva.

Art. 12

Convocazione della Deputazione Amministrativa

1. La Deputazione Amministrativa viene convocata d'iniziativa del Presidente, oppure quando un terzo (1/3) dei suoi componenti ne facciano richiesta con lettera raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata riportante gli argomenti da trattare.

2. Le riunioni della Deputazione hanno luogo nella sede consorziale od in altra località fissata dal Presidente.

3. La convocazione avviene tramite lettera raccomandata, oppure con altro mezzo di comunicazione che consenta l'acquisizione di referto di ricevimento, inviata ai Deputati almeno quattro (4) giorni prima di quello fissato per la riunione; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché il relativo ordine del giorno.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta, sino a due (2) giorni prima della riunione, mediante telegramma o con altro mezzo di comunicazione che consenta l'acquisizione di referto di spedizione.

4. In caso d'urgenza il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, sentiti i Deputati all'avvio della riunione.

5. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Deputati, almeno un (1) giorno lavorativo prima della riunione. Per gli argomenti

inseriti nell'ordine del giorno successivamente all'invio della convocazione, gli atti saranno depositati almeno un'ora prima della riunione.

Art. 13
Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.

2. In particolare:

- a) sovrintende all'Amministrazione consorziale ed assicura l'osservanza delle leggi, dei Regolamenti e dello Statuto, deliberando i provvedimenti di competenza;
- b) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare per determinate materie, compresa la corrispondenza stessa, il Direttore ed i dirigenti del Consorzio;
- c) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
- d) convoca e presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa, stabilendo gli argomenti da trattare nelle rispettive riunioni;
- e) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni e delle determinazioni degli Organi consorziali;
- f) sovrintende al personale dipendente;
- g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli, poi, alla ratifica della Deputazione Amministrativa;
- h) delibera e ordina i pagamenti e dispone le riscossioni, gestendo altresì la parte corrente del Bilancio di concerto con la Direzione dell'Ente, ponendo i propri atti deliberativi a cognizione della Deputazione Amministrativa;
- i) presiede le gare per l'aggiudicazione di lavori e di forniture. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente le gare vengono presiedute dal Direttore o da un suo sostituto, incaricato dal Presidente;
- j) dispone l'aggiornamento delle Liste degli aventi diritto al voto di cui al successivo articolo 37;
- k) comunica alla Deputazione Amministrativa i provvedimenti adottati in esecuzione di deleghe ottenute;
- l) provvede a surrogare e ad insediare nei seggi i sostituti in caso di assenza o impedimento dei componenti titolari;
- m) designa il Funzionario consorziale delegato a ricevere le liste dei candidati di cui all'articolo 40 del presente Statuto e agli altri adempimenti elettorali.

3. Per motivate ragioni d'urgenza il Presidente, ai sensi del comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002 può dichiarare immediatamente esecutive proprie deliberazioni.

4. Il Presidente, sempre per motivate ragioni d'urgenza, può deliberare sulle materie di competenza della Deputazione Amministrativa, escluse quelle indicate agli articoli 10, lettera v) e 11, comma 2 del presente Statuto, con l'obbligo di sottoporre le deliberazioni assunte alla ratifica della Deputazione nella prima riunione utile della stessa.

Art. 14
Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 15

Collegio dei Revisori contabili

1. A termini del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 28/2002, il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre (3) membri effettivi, tra cui il Presidente, e da due (2) supplenti, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.

Il Presidente, un (1) membro effettivo ed uno (1) supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Regionale competente; un (1) membro effettivo ed uno (1) supplente sono nominati dal Consiglio dei Delegati del Consorzio.

2. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 17 della legge regionale n. 28/2002, la cancellazione o la sospensione del Revisore contabile dal ruolo dei Revisori ufficiali dei conti è causa di decadenza dalla carica.

3. Non possono essere eletti Revisori i componenti del Consiglio dei Delegati, anche se cessati dalla carica, ed analogamente i dipendenti del Consorzio, anche se cessati dal servizio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

4. Il Collegio dei Revisori contabili, in particolare:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
- b) accerta la corrispondenza del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo con le risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul Bilancio di Previsione, sul Conto Consuntivo e sulle variazioni al Bilancio;
- d) esamina e vista almeno ogni tre (3) mesi il conto di cassa.

5. Il Collegio assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati. Il Presidente del Collegio, ovvero un altro Revisore, di volta in volta delegato dal primo, assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa.

6. I Revisori contabili possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Collegio e nel caso del Presidente ai componenti del Collegio stesso.

7. In caso di cessazione dalla carica del Revisore per qualsiasi motivo, l'Organo competente provvede alla sua sostituzione. I Revisori così eletti decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro elezione.

I Revisori supplenti sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento di integrazione del Collegio.

8. Il Collegio decide a maggioranza e delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.

9. Qualora il Collegio accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere per iscritto al Presidente del Consorzio l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.

10. Ai Revisori effettivi viene corrisposto un compenso annuo forfetario, il cui ammontare viene fissato dal Consiglio dei Delegati.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16

Durata e scadenza delle cariche

1. A termini del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 28/2002, come indicato nel comma 2 dell'articolo 4 che precede, i componenti degli Organi elettivi del Consorzio - Consiglio dei Delegati, Deputazione, Amministrativa, Presidente e il Collegio dei Revisori contabili - durano in carica cinque (5) anni.

2. I componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica con la esecutività del provvedimento di proclamazione degli eletti disposto ai sensi del successivo articolo 48, previa accettazione al mandato come previsto dall'articolo 47 che segue.

3. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti della Deputazione Amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione del mandato.

4. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, come indicato nel comma 4 dell'articolo 5 che precede, le elezioni del Consiglio dei Delegati sono indette ordinariamente in occasione delle prime consultazioni elettorali successive alla scadenza del mandato del Consiglio uscente e comunque non oltre i dodici (12) mesi dalla scadenza medesima.

5. Qualora le nuove cariche non siano state elette o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al citato articolo 47 del presente Statuto, gli Organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione del Consorzio.

Art. 17

Dimissione dalle cariche

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata A.R. diretta al Consorzio, ovvero verbalizzate nella prima seduta di Consiglio o di Deputazione Amministrativa. Esse hanno efficacia dal momento della presa d'atto da parte dell'Organo consorziale competente.

Art. 18

Decadenza e cessazione dalle cariche

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità e quando siano venuti meno i requisiti per la partecipazione all'Assemblea di cui al comma 1 dell'articolo 5 che precede.

2. Il componente degli Organi consorziali nei confronti del quale si è venuta a creare una causa di ineleggibilità è tenuto a darne immediata notizia per iscritto al Consorzio.

In difetto si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 che segue.

3. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino rispettivamente per tre (3) volte consecutive alle riunioni del Consiglio dei Delegati e per cinque (5) volte consecutive alle riunioni della Deputazione Amministrativa, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal comma 1 dell'articolo 23 sul conflitto di interessi, che segue.

4. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dall'Organo consorziale competente, previa

comunicazione dei motivi all'interessato con lettera raccomandata A.R.

5. La cessazione della qualità di rappresentante, di cui all'articolo 6 ed al comma 7 dell'articolo 37 del presente Statuto, produce la perdita della carica di Delegato.

Art. 19

Surrogazione nelle cariche

1. Quando il Presidente, il Vicepresidente o qualcuno dei Deputati cessano dalla carica per qualsiasi motivo, l'Organo competente provvede alla loro sostituzione entro il termine di due (2) mesi.

2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un rappresentante comunale, il Presidente è tenuto a convocare entro due (2) mesi, con lettera raccomandata A.R., l'adunanza dei Sindaci (o loro delegati) per la surroga.

3. Il membro elettivo del Consiglio dei Delegati che, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti della medesima lista.

4. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Art. 20

Indennità e rimborso spese a Consiglieri e Deputati

1. Al Presidente, al Vice Presidente e a un membro di Deputazione, con incarichi delegati, può venire attribuito un compenso per l'espletamento del loro incarico, nonché un rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dei loro uffici nell'interesse dell'Ente.

2. I Consiglieri e i rimanenti Deputati partecipano ai rispettivi Organi a titolo gratuito.

3. Il Consiglio dei Delegati può prevedere, con provvedimento motivato, un rimborso spese anche forfetario per i componenti degli Organi indicati nel precedente comma.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è soggetto all'assenso preventivo dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.

Art. 21

Validità delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio dei Delegati sono valide:

- a) in prima convocazione, qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica;
- b) in seconda convocazione, quando la presenza dei Consiglieri in carica non sia inferiore ad un terzo (1/3) dei medesimi.

Le riunioni del Consiglio dei Delegati in concomitante assenza del Presidente e del Vicepresidente non possono iniziare né proseguire.

2. Le riunioni della Deputazione Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei Deputati in carica, tra cui il Presidente od il Vicepresidente.

3. Le riunioni del Consiglio e della Deputazione non sono pubbliche.

Art. 22

Partecipazione del Direttore del Consorzio o di altre persone alle riunioni degli Organi consorziali

1. Il Direttore del Consorzio e gli altri Dirigenti consorziali partecipano alle riunioni del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa con voto consultivo.
2. Non vi partecipano qualora si discutano argomenti che li riguardano o relativi a componenti degli Organi consorziali.
3. A dette riunioni possono essere chiamati ad assistere altri dipendenti consorziali od estranei per fornire chiarimenti ed indicazioni su argomenti in discussione.

Art. 23

Conflitto di interessi tra Consiglieri o Deputati e Consorzio

1. Il Consigliere o Deputato che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio deve darne notizia agli altri Consiglieri o Deputati ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.
 2. La violazione di tale obbligo comporta, come indicato nel comma 2 dell'articolo 18 che precede, la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni.
- In tal caso interviene anche l'annullamento della deliberazione qualora la maggioranza prescritta sia stata raggiunta con il voto di chi doveva astenersi.

Art. 24

Votazione nelle riunioni

1. Le votazioni di regola sono palesi.
2. Esse avvengono a scrutinio segreto qualora concernino persone, oppure quando un terzo (1/3) dei presenti ne faccia richiesta.
3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti.
4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. Gli astenuti di cui al comma 1 dell'articolo 23 che precede, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Art. 25

Verbale delle riunioni

1. Di ogni riunione viene redatto un verbale il quale dovrà contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione con il nome dei partecipanti, le dichiarazioni di coloro che ne hanno fatto espressa richiesta, le deliberazioni adottate per ciascun argomento, nonché l'ora di chiusura della riunione.
2. Le funzioni di segretario degli Organi, con compito di provvedere alla redazione dei verbali delle riunioni, sono assunte dal Direttore del Consorzio o da un Dirigente o da altro dipendente consorziale incaricato dal Presidente.

3. Ove ricorra il caso di cui al comma 2 dell'articolo 22 che precede, le funzioni di segretario della riunione saranno assunte dal più giovane dei Delegati presenti.

4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

Art. 26

Pubblicazione delle deliberazioni e controllo-vigilanza della Regione sugli atti consorziali

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia esercita sul Consorzio funzioni di controllo e di vigilanza a termini di legge.

2. Le funzioni di controllo sugli atti del Consorzio sono esercitate dall'Organo regionale competente come previsto dal comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni, con provvedimenti definitivi secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 22 e 23 della legge regionale n. 28/2002.

3. A termini del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n. 28/2002, il controllo sugli atti del Consorzio è limitato alla valutazione di legittimità.

4. Il controllo preventivo di legittimità si svolge secondo le modalità e sugli atti come previsto dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale n. 28/2002.

5. A termini del comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 28/2002, sugli atti di cui alle lettere a) e b) del comma che precede è sentito preventivamente il parere della Ragioneria generale della Regione; la richiesta di parere interrompe i termini di cui al comma 4 dell'articolo 23 della citata legge regionale n. 28/2002.

6. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002, gli atti degli Organi deliberanti sono pubblicati nell'Albo consorziale per sette (7) giorni consecutivi entro sette (7) giorni dalla loro adozione. Le deliberazioni immediatamente esecutive sono pubblicate nel predetto Albo per la durata di cui sopra, con decorrenza dal giorno successivo, non festivo, a quello della loro adozione.

7. Gli atti soggetti a controllo di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale n. 28/2002 sono trasmessi all'Organo regionale competente, giusta comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002, entro i tre (3) giorni successivi alla loro pubblicazione, in duplice copia integrale con la attestazione, per ciascuno di essi, del periodo della pubblicazione medesima.

8. Per motivate ragioni d'urgenza, giusta comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002, gli atti soggetti a controllo possono essere dichiarati immediatamente esecutivi dall'Organo deliberante con voto espresso dalla maggioranza dei votanti. Tali atti sono inviati, entro sette (7) giorni dalla loro adozione, al predetto Organo regionale competente e pubblicati nell'Albo consorziale per sette (7) giorni consecutivi.

9. Giusta comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002, i termini del controllo di cui ai commi 2, 3, 4, 5 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002 sono computati escludendo i giorni festivi ed il sabato.

10. Gli atti sottoposti al controllo di legittimità diventano esecutivi nei termini e modalità di cui al comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002.

11. A termini del comma 9 dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2002, gli atti deliberativi non compresi tra quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale n. 28/2002 diventano esecutivi trascorso il termine della loro pubblicazione.

12. La Deputazione Amministrativa, come previsto dalla lettera t) del comma 2 dell'articolo 10 che precede,

designa il Funzionario consorziale cui competono gli adempimenti relativi alla pubblicazione delle deliberazioni e di altri atti consorziali, curando pure la messa a disposizione di chi, avendone titolo, li chiede per la consultazione.

In difetto di designazione tale incombenza fa capo a colui che svolge, anche temporaneamente, le funzioni di Segretario dell'Ente.

Art. 27

Reclami e denunce contro le deliberazioni

1. Coloro che sono titolari di un diritto soggettivo oppure di un interesse legittimo nei confronti del Consorzio possono presentare reclamo o denuncia contro le deliberazioni entro il periodo di pubblicazione, depositando od inviando l'opposizione stessa al Consorzio, fatto salvo il termine di cui al comma 6 dell'articolo 31 che segue.

2. Il Funzionario, di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 che precede, riceve i reclami e le denunce, rilasciandone contestuale ricevuta. Il Funzionario medesimo apporrà in calce a ciascun atto sottoposto a controllo l'attestazione circa la presentazione o la mancata presentazione di reclami o denunce nel termine di cui al primo comma del presente articolo.

3. L'istanza di riesame non sospende l'esecutività della deliberazione; l'Organo competente, tuttavia, ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione in attesa del definitivo esame.

Art. 28

Visione e copia delle deliberazioni

1. Coloro che sono titolari di un diritto soggettivo oppure di un interesse legittimo nei confronti del Consorzio possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli Organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime e degli atti e/o documenti allegati alle deliberazioni stesse.

2. Il Funzionario, di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 che precede, provvedere all'incombenza.

CAPO IV

BILANCIO, CATASTO, CONTRIBUENZA

Art. 29

Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

2. Il Bilancio di Previsione è approvato entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

3. Il Conto Consuntivo è approvato entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

4. A termini del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28/2002 il Consorzio è tenuto al perseguimento dell'equilibrio finanziario.

5. Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28/2002, è fatto divieto al Consorzio di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso banche ed altre istituzioni finanziarie, ad eccezione:

- a) dell'anticipazione da parte del Tesoriere consorziale nella misura massima di quattro dodicesimi (4/12) dell'ammontare annuo delle entrate previste dal Bilancio di Previsione;
- b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a venti (20) anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, calcolate al netto dei correlati contributi statali e regionali, non superiore al 15 per cento delle entrate previste nel bilancio preventivo annuale.

Art. 30

Catasto consorziale e proprietari consorziati

1. Il Consorzio, a termini del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28/2002, come indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del presente Statuto, è costituito tra i proprietari di beni immobili (consorziati) agricoli ed extragricoli ricadenti nel comprensorio, che traggono beneficio dall'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, nonché dalle altre attività consorziali. Essi sono iscritti nel Catasto consorziale di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 28/2002, che viene suddiviso in Catasto Terreni e Catasto Fabbricati.

2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, come indicato nel comma 2 dell'articolo 5 che precede, hanno diritto all'iscrizione nel catasto consorziale anche gli affittuari dei terreni, previa richiesta ed in virtù dell'obbligo di pagare i contributi consortili purché risultante dal contratto di affitto o di usufrutto.

3. Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del proprio catasto per la cui conservazione, ai fini delle vulture e delle variazioni interessanti le partite catastali dei consorziati, si seguiranno le norme che regolano il pubblico catasto.

Per consentire le pertinenti vulture per i cambiamenti di proprietà o per le variazioni nelle intestazioni o negli estremi censuari delle rispettive partite, i consorziati sono tenuti a produrre in tempo utile al Consorzio la documentazione necessaria.

4. Per le predette vulture e variazioni sono dovuti al Consorzio dalle Ditte interessate specifici diritti fissati dalla Deputazione Amministrativa, da riscuotersi anche a mezzo ruoli.

5. I proprietari iscritti prò indiviso nel catasto consorziale sono considerati come un solo consorziato e sono solidali fra loro per il pagamento dei contributi e l'assolvimento degli altri oneri gravanti gli immobili in comproprietà.

Detti proprietari, come indicato nel comma 6 dell'articolo 37 che segue, possono farsi rappresentare da un solo comproprietario nei rapporti con il Consorzio, senza pregiudizio del vincolo di solidarietà, purché la rappresentanza risulti da mandato notarile o da delega scritta conferita, giusta comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, dai titolari della maggioranza delle quote computandosi anche la quota del delegato, sottoscritta dagli interessati alla presenza di un Segretario comunale o del Funzionario consorziale di cui alla lettera t) del comma 2 dell'articolo 10 del presente Statuto, che la controfirma.

In mancanza di ciò, in applicazione del comma 8 del citato articolo 13 della predetta legge regionale n. 28/2002, è considerato quale rappresentante della comproprietà il primo intestato della corrispondente partita del catasto consorziale.

6. I consorziati hanno l'obbligo di dichiarare per iscritto al Consorzio il proprio domicilio per il recapito di comunicazioni; tale indicazione sarà riportata sulla corrispondente partita del catasto consorziale.

7. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo i consorziati sono raggruppati in Fasce di contribuenza o Sezioni elettorali, come meglio descritto all'articolo 36 che segue.

Art. 31

La contribuenza consorziale ed il Piano di Classifica di beneficio.

Oneri a carico della proprietà consorziata e loro riparto

1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, ricadenti nel comprensorio che traggono beneficio dall'attività del Consorzio, compresi lo Stato, la Regione, le Province, i Comuni ed ogni altro Ente od Amministrazione per i beni di pertinenza e gli affittuari dei terreni, qualora l'obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia espressamente previsto nel relativo contratto, sono tenuti a concorrere, giusta comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 28/2002, alle spese per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica, a quelle per il funzionamento e per le altre attività consorziali, nonché alle spese per l'esecuzione di opere non totalmente coperte da contributi pubblici.

Sono tenuti, altresì, a concorrere a dette spese i proprietari di beni immobili ricadenti all'esterno del comprensorio consorziale, qualora il beneficio risulti esteso anche a questi in dipendenza di un intervento consorziale concordato.

2. Per quanto sopra, il Consorzio impone sugli immobili suddetti contributi di bonifica, i quali costituiscono oneri reali sugli immobili stessi ed hanno natura tributaria.

3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 28/2002, il riparto della quota di spesa, da cui discende l'imposizione dei detti contributi, è fatto sulla base di criteri di classifica del beneficio conseguibile e/o conseguito per effetto dell'attività consorziale, previsti da un Piano di Classifica di beneficio del comprensorio.

4. Giusta comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 28/2002, il Consorzio aggiorna con cadenza quinquennale tale Piano di Classifica di beneficio.

5. A termini del comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 28/2002, i criteri di riparto ed i conseguenti indici di beneficio sono approvati dal Consiglio dei Delegati ed, ai sensi del successivo comma 7 del citato articolo della legge regionale n. 28/2002, la relativa deliberazione consiliare è pubblicata negli Albi pretori dei Comuni ricadenti nel comprensorio ed in quello del Consorzio per quindici (15) giorni consecutivi.

Contro tale deliberazione consiliare è ammesso ricorso all'Assessore Regionale all'Agricoltura nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.

6. La predetta deliberazione consiliare può essere sottoposta al controllo preventivo di cui all'articolo 26 che precede, se richiesto con le modalità di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo 22 della legge regionale n. 28/2002, oppure disposto come da lettera d) del citato comma del suddetto articolo 22 della legge.

7. I livelli della contribuenza consorziale vengono fissati dal Consiglio dei Delegati, su proposta della Deputazione Amministrativa, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di Previsione.

In tale sede, con le stesse modalità, il Consiglio dei Delegati fissa anche la quota minima contributiva non convenientemente esigibile, tenuto conto delle spese di accertamento e di esazione; gli eventuali contributi non posti in esazione possono essere riscossi negli esercizi successivi.

8. Qualora, per qualsiasi motivo, l'approvazione del detto Bilancio slittasse oltre i termini statuari la Deputazione Amministrativa, al fine di assicurare il necessario funzionamento del Consorzio, confermerà i livelli di contribuenza adottati per l'esercizio precedente, fatta salva la possibilità della formazione di ruoli suppletivi per adeguamenti alle previsioni di bilancio.

Art. 32

Ruoli di contribuenza e ricorsi

1. Le liste di carico per la riscossione volontaria e/o coattiva della contribuenza a peso dei consorziati, rese esecutive ai sensi di legge, saranno consegnate al soggetto od ai soggetti preposti all'esazione dei tributi nei modi e termini stabiliti per le imposte dirette.
2. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere nei modi e nei termini di legge alla competente Commissione tributaria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Nei casi di errore materiale o di duplicazione dell'iscrizione il ricorso deve essere proposto alla Deputazione Amministrativa entro trenta (30) giorni dalla notificazione dell'avviso di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione della cartella esattoriale.
4. Il ricorso non sospende la riscossione; tuttavia, la Deputazione Amministrativa ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la sua temporanea sospensione.

Art. 33

Riscossione della contribuenza consorziale

1. La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata attraverso il soggetto od i soggetti preposti all'esazione dei tributi, secondo le norme che regolano il regime di riscossione mediante ruoli.
2. Nella fase volontaria possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative di riscossione.
3. Il Consiglio dei Delegati, giusta lettera k) dell'articolo 7 e del comma 7 dell'articolo 31 del presente Statuto, su proposta della Deputazione Amministrativa, stabilisce la quota minima contributiva non convenientemente esigibile.

Art. 34

Tesoreria consorziale

1. Le funzioni di Tesoreria del Consorzio sono affidate con provvedimento della Deputazione Amministrativa ad un Istituto di credito, in base a convenzione di durata massima di sei (6) anni. L'eventuale proroga di detta convenzione può essere disposta dalla Deputazione Amministrativa per un massimo di due (2) anni.

CAPO V

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 35

Convocazione dell'Assemblea dei consorziati

1. Giusta comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, la convocazione dell'Assemblea avviene, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto di indizione, da pubblicarsi all'Albo del Consorzio ed in quello pretorio dei Comuni del comprensorio, nonché attraverso appositi annunci sulla stampa ed altre forme ritenute utili al fine di favorire la partecipazione al voto, almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per la data delle predette elezioni. In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dell'Assemblea; sarà altresì riportato il disposto dei successivi articoli 36 e 37.

2. Viene depositata inoltre presso le Segreterie comunali la relazione tecnico-economica e finanziaria di cui alla lettera p) dell'articolo 7 che precede.

Art. 36

Distretti elettorali e Fasce di contribuenza o Sezioni elettorali

1. È previsto per l'intero comprensorio un unico Distretto elettorale di cui al comma 3 dell'articolo 14 ed al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28/2002.

2. Ai fini dell'elezione dei membri elettivi del Consiglio dei Delegati, gli aventi diritto al voto, giusti commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002, sono raggruppati in quattro (4) Fasce di contribuenza definite come segue, che costituiscono ciascuna una distinta Sezione elettorale:

1^a Fascia: i proprietari di terreni con a carico un onere contributivo inferiore al contributo medio consortile riferito ad ettaro;

2^a Fascia: i proprietari di terreni non rientranti nella 1^a fascia ed aventi un onere contributivo sino a venti (20) volte il contributo medio consortile riferito ad ettaro;

3^a Fascia: i proprietari di terreni non rientranti nelle precedenti 1^a e 2^a fascia;

4^a Fascia: tutti i proprietari di beni immobili extragricoli gravati da oneri contributivi.

3. Spetta al Consiglio dei Delegati, secondo i criteri di cui all'articolo 39 che segue, fissare per ogni Fascia di contribuenza o Sezione elettorale il numero dei candidati da eleggere, cui sarà assicurato, a termini del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002, l'elezione di almeno un (1) rappresentante per ogni Fascia.

4. Il Consiglio dei Delegati fissa, altresì, il numero delle rappresentanze delle singole Sezioni in seno alla Deputazione Amministrativa da definirsi proporzionalmente al numero dei Delegati spettanti alle medesime; ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 28/2002, ad ogni Sezione elettorale è assicurato almeno un rappresentante in seno alla Deputazione stessa.

5. Le deliberazioni consiliari di fissazione del numero dei Delegati per le singole Sezioni elettorali e della rappresentanza in seno alla Deputazione Amministrativa possono essere sottoposte al controllo preventivo di cui all'articolo 26 che precede, se richiesto con le modalità di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo 22 della legge regionale n. 28/2002, oppure disposto come da lettera d) del citato comma del suddetto articolo 22 della legge.

6. A termini del comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002, alle Sezioni elettorali è attribuito un numero di Delegati, sul totale di quelli eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna Sezione ed il totale della contribuzione consortile, fino al limite massimo della metà dei Delegati da eleggere.

7. Ai sensi, poi, del comma 6 del predetto articolo della legge regionale n. 28/2002, i Delegati eventualmente non attribuiti ad una Sezione, perché eccedenti la metà dei Delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre Sezioni con i criteri di cui al comma che precede.

8. Qualora dal calcolo dei Delegati elettivi per le singole Fasce risultino decimali di Delegato non attribuibili, verrà assegnato un Delegato a quella Fascia che presenta il decimale più elevato.

Art. 37

Liste degli aventi diritto al voto, diritto di voto in Assemblea, deleghe al voto, rappresentante

1. Per ogni Fascia di contribuzione o Sezione elettorale viene formata una Lista degli aventi diritto al voto.
2. Qualora un consorziato abbia titolo d'iscrizione sia in una Sezione di beni immobili agricoli, sia in quella dei beni immobili extragricoli, l'iscrizione avviene nella Sezione elettorale in cui prevale il suo onere contributivo.
3. L'iscrizione nella predetta Lista costituisce il titolo per l'esercizio del diritto al voto.
4. Hanno diritto al voto attivo e passivo gli iscritti nel catasto consorziale, maggiorenni, che godono dei diritti civili e pagano il contributo consorziale.
5. Ogni elettore, avente diritto al voto, ha diritto ad un (1) voto.
6. Ciascun elettore può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa Sezione.
Giusta comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, per ogni elettore sono ammesse fino a due (2) deleghe, da presentare al seggio elettorale al momento dell'esercizio del diritto al voto. La delega deve essere conferita con atto scritto, corredato da copia della carta di identità o di altro documento identificativo del delegante.
7. A termini del successivo comma 7 del citato articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato dal curatore e dall'amministratore.
8. Ai sensi, poi, del comma 8 del predetto articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, come indicato al comma 5 dell'articolo 30 che precede, in caso di comunione l'elettorato è attribuito ad uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato.
In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della Ditta iscritta nella Lista degli aventi diritto al voto, risultante tale dalla corrispondente partita del catasto consorziale.
La delega deve risultare da mandato notarile o da documento specifico sottoscritto dagli interessati alla presenza di un Segretario comunale o del Funzionario consorziale di cui alla lettera t) del comma 2 dell'articolo 10 del presente Statuto, che lo controfirma.
9. Quando l'usufrutto è diviso dalla proprietà e non viene fatto constare che la contribuzione consorziale è a carico dell'usufruttuario, il diritto di voto spetta al nudo proprietario.

10. Per conseguire l'iscrizione nelle Liste degli aventi diritto al voto dei rappresentanti di cui sopra, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati non oltre il termine fissato dal successivo articolo 38 del presente Statuto per la presentazione dei reclami contro le suddette Liste.

11. La formazione delle Liste degli aventi diritto al voto, cui sovrintende la Deputazione Amministrativa, deve avvenire ogni qual volta viene convocata l'Assemblea dei consorziati.

Esse devono contenere per ciascun avente diritto al voto:

- a) le generalità;
- b) nel caso di rappresentanza necessaria di cui ai commi 7, 8 del presente articolo, anche le generalità del rappresentante designato con le modalità di cui al citato comma 8 del medesimo articolo;
- c) l'ammontare complessivo del contributo consortile iscritto a ruolo per l'esercizio in corso alla data della pubblicazione della deliberazione di convocazione dell'Assemblea;
- d) l'indicazione del seggio elettorale presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

Art. 38

Pubblicazione delle Liste, reclami degli aventi diritto al voto

1. La deliberazione della Deputazione Amministrativa di approvazione delle Liste degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata oltre che all'Albo consorziale, anche in quello pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio per un periodo di quindici (15) giorni consecutivi.

2. Durante lo stesso periodo le Liste dovranno essere depositate, a disposizione degli interessati, presso la sede del Consorzio ed i Comuni anzidetti.

3. Dell'avvenuto deposito dovrà essere data contemporanea notizia mediante avviso negli albi pretori dei Comuni, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

Nell'avviso dovranno essere riportate le norme elettorali di cui agli articoli 36 e 37 del presente Statuto.

4. I reclami contro le Liste debbono essere inviati direttamente al Consorzio, mediante lettera raccomandata A.R., entro il termine perentorio di quindici (15) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.

5. La Deputazione Amministrativa, entro dieci (10) giorni dalla scadenza del termine di potenziale presentazione del reclamo, si pronuncia sui reclami ed introduce le eventuali variazioni nelle Liste; tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con lettera raccomandata A.R.

6. Successivamente ai termini di cui ai commi precedenti e fino al giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati, è demandata al Presidente del Consorzio l'introduzione nelle Liste degli aventi diritto al voto di variazioni conseguenti a trasferimenti inter vivos e mortis causa, previo accertamento dei titoli comprovanti i trasferimenti stessi.

7. Qualora si verifichi che una Ditta iscritta nelle Liste predette abbia trasferito la sua proprietà a più Ditte, è demandata al Presidente la suddivisione della contribuzione della Ditta trasferente tra le nuove Ditte, apportando le conseguenti variazioni nelle Liste citate.

Art. 39

Delegati attribuibili alle Fasce di contribuzione o Sezioni elettorali

1. Ad ognuna delle Fasce di contribuzione o Sezioni elettorali, definite con le modalità di cui al comma 2

dell'art. 36 che precede, viene attribuito, giusta comma 5 dell'art. 14 della L.R. n. 28/2002 e comma 6 dell'art. 36 che precede, un numero di Delegati, sul totale di quelli eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la contribuenza relativa a ciascuna Fascia e la contribuenza consorziale complessiva, con un massimo di quindici (15) Delegati, pari alla metà dei Delegati da eleggere.

2. I Delegati eventualmente non attribuibili ad una Fascia o Sezione elettorale, perché eccedenti la metà dei Delegati da eleggere, verranno attribuiti, giusta comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002 e comma 7 dell'articolo 36 che precede, alle altre Fasce con i criteri di cui al comma precedente.

Art. 40

Liste dei candidati

1. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002, l'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge, separatamente e contemporaneamente Sezione per Sezione, su presentazione di Liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva Sezione.

2. Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista deve essere quello indicato nel comma 1 dell'articolo 39 che precede. Di ciascun candidato deve essere indicato il cognome, nome, luogo e data di nascita.

3. A termini del comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002, le Liste dei candidati dovranno essere presentate da non meno di venti (20) consorziati aventi diritto al voto della Sezione, oppure da almeno il dieci per cento (10%) dei consorziati aventi diritto al voto.

Tali Liste devono essere consegnate in duplice copia al Consorzio dal primo dei firmatari o, in caso di impedimento, con lettera autografa dal secondo firmatario, entro e non oltre le ore 12.00 del ventesimo (20°) giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea al Funzionario consorziale all'uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.

4. Le Liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati, autenticate da un notaio o da un Segretario comunale, oppure dal Funzionario consorziale addetto al ricevimento. In tale dichiarazione deve essere espressamente indicato l'inesistenza di motivi ostativi all'eventuale elezione a Delegato.

5. I candidati ed i presentatori non possono figurare in più di una Lista.

6. Qualora più Liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla Lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta quella sulle Liste successive.

7. Le determinazioni in ordine all'accettazione delle Liste nonché all'eliminazione delle firme ricorrenti in più di una Lista saranno comunicate non oltre il giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni al presentatore materiale della Lista.

8. Le Liste accettate saranno trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole Liste stesse.

In testa ad ogni Lista sarà stampata una casella ed a fianco del nome di ciascun candidato sarà stampata una casella di minore dimensione.

Art. 41

Ineleggibilità a Delegati

1. Non possono essere eletti quali Delegati:

a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;

- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle Liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione;
- e) coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle Liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- f) i Funzionari dello Stato e della Regione cui competano funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del Consorzio;
- g) i dipendenti, comunque denominati, nonché i pensionati del Consorzio;
- h) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
- i) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- j) coloro che hanno in appalto lavori o forniture consorziali;
- k) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino, legalmente in mora;

2. Non possono essere Delegati gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi nonché le persone aventi lo stesso grado di parentela con quelle richiamate alle lettere h), i), j), k) del comma che precede.

Art. 42

Seggi elettorali

1. Il numero dei seggi di votazione e l'ubicazione dei medesimi e la loro composizione sono fissati dalla Deputazione Amministrativa, avendo presente l'intento di favorire la partecipazione al voto.

2. Ogni seggio è composto da un (1) presidente e da due (2) scrutatori, di cui uno nominato segretario del seggio stesso.

3. Non possono essere nominati membri del seggio elettorale gli iscritti nelle Liste dei candidati.

4. La Deputazione Amministrativa provvederà, inoltre, a nominare un congruo numero di sostituti per la surroga nei seggi in caso di assenza o impedimento dei titolari, attribuendo al Presidente del Consorzio l'incombenza dell'insediamento di tali sostituti, giusta lettera 1) del comma 2 dell'articolo 13 che precede.

5. Nella sala durante l'espressione di voto è ammesso soltanto chi è iscritto nella Lista degli aventi diritto al voto.

6. Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno otto (8) ore.

7. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

8. Il presidente del seggio consegnerà la scheda a ciascun votante in base alla Sezione di appartenenza.

9. L'elettore, espresso il voto a mezzo della scheda predetta, la consegnerà, dopo averla chiusa, al presidente del seggio, il quale la introdurrà subito nell'apposita urna; contestualmente, uno degli scrutatori apporrà la propria firma accanto al nome del votante iscritto nella Lista degli aventi diritto al voto.

10. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi ad iscritti nella Lista degli aventi diritto al voto,

derivante da mero errore di trascrizione, il presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o suo delegato, esibita e consegnata dall'interessato.

Art. 43

Modalità delle votazioni

1. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto mediante apposita scheda, che contraddistingue la Sezione di appartenenza dell'avente diritto al voto.
2. Le schede di votazione dovranno essere consegnate al presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, ne controllerà insieme agli Scrutatori numero ed integrità.
3. Gli elettori possono votare solo per una delle Liste della Sezione di appartenenza o per singoli candidati della Lista medesima. Per votare la Lista prescelta nell'ambito della Sezione di appartenenza è sufficiente apporre un segno sulla casella in testa alla Lista.
4. Per esercitare il diritto di preferenza l'elettore può apporre un segno sulla casella a fianco del nominativo prescelto, oppure può deppennare i candidati ai quali non intende dare preferenza. Resta chiarito che il deppennamento di candidati individua gli altri ai quali assegnare il voto preferenziale, oltre che la Lista prescelta.
5. Nel caso in cui un elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia segnato una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati, i quali ricevono implicitamente anche il voto di preferenza.
6. Qualora un elettore voti un solo contrassegno di lista e segni una o più preferenze per candidati compresi in liste diverse da quella votata, vale solo il voto della lista votata.
7. Nel caso che un elettore voti un contrassegno di lista ed esprima un numero di preferenze superiore a quello dei consiglieri da eleggere nella Sezione, a seguito di preferenze date a candidati della lista votata e/o di altre liste, vale il voto della lista votata e sono nulle le preferenze.
8. Qualora in una Sezione sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto anche ad aventi diritto al voto della Sezione non compresi nella lista presentata.
9. Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengono qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa rendere identificabile la provenienza.

Art. 44

Scrutinio dei voti e verbale delle operazioni elettorali

1. Immediatamente dopo la chiusura della votazione il presidente e gli scrutatori procederanno allo scrutinio, dopo aver esperito i riscontri di rito. Essi decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al presente articolo.
2. A termini del comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002, alla Lista dei candidati che all'interno di ciascuna Sezione ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità, i tre quarti (3/4) dei Delegati spettanti alla Sezione stessa. Il residuo un quarto (1/4) è attribuito alla Lista o alle Liste restanti, con riparto proporzionale, purché abbia ottenuto almeno il dieci per cento (10%) dei voti espressi: in mancanza di tale 10%, l'intera rappresentanza è attribuita alla Lista maggioritaria.
3. Sono eletti, all'interno di ciascuna Lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti

preferenziali. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di età.

4. Di tutte le operazioni dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio al Consorzio unitamente a tutte le schede, alle deleghe ed agli altri atti.

5. Il Presidente del Consorzio, con gli elementi desunti dai verbali di seggio, procede alla stesura dell'esito complessivo della consultazione elettorale,

6. I verbali delle operazioni elettorali, a termini del comma 11 dell'articolo. 14 della legge regionale n. 28/2002, sono trasmessi alla Direzione regionale dell'agricoltura, entro otto (8) giorni consecutivi dalla data dello svolgimento delle elezioni e pubblicati agli Albi dei Comuni del comprensorio e all'Albo consorziale per la durata di quindici (15) giorni consecutivi.

Art. 45

Validità delle votazioni

1. A termini del comma 10 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002, l'elezione del Consiglio dei Delegati è valida qualora sia raggiunto il quindici per cento (15%) degli elettori calcolato sul numero degli iscritti al catasto consortile terreni o il venti per cento (20%) della contribuzione consorziale relativa agli immobili censiti nel catasto terreni, giusta comma 14 dell'articolo 12 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 che integra il comma 10 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002.

2. Nel caso in cui non sia raggiunta tale percentuale, sono indette nuove elezioni, mentre gli Organi consortili restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito dall'Amministrazione regionale nel provvedimento di annullamento delle elezioni.

Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, l'Amministrazione regionale provvede alla nomina del commissario e determina la durata del commissariamento.

Art. 46

Ricorsi contro le operazioni elettorali

1. A termini del comma 12 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002, gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali vanno presentati all'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna entro e non oltre quindici (15) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dei verbali di cui all'articolo che precede.

2. L'Assessore regionale di cui sopra decide sui ricorsi.

3. Qualora siano accertate irregolarità essenziali, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna, dispone l'annullamento d'ufficio delle elezioni nel loro complesso oppure relativamente ai soli seggi interessati.

Art. 47

Invio dell'avviso dei risultati agli eletti. Accettazione al mandato, rinunce e sostituzioni

1. Decorso i termini ed esaurita la procedura per gli eventuali ricorsi, il Presidente del Consorzio dispone l'invio agli eletti (con lettera raccomandata A.R.) dell'avviso dei risultati delle elezioni, entro quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 6 dell'articolo 44 che precede o dalla data di arrivo dell'ultima decisione assessorile sui ricorsi.

2. L'elezione si perfeziona con l'accettazione. Essa deve essere depositata o trasmessa con raccomandata al Consorzio entro otto (8) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma precedente.

In difetto di accettazione, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed alla sua sostituzione deve

essere provveduto con le modalità di cui all'articolo 19 che precede.

Art. 48

Proclamazione dei risultati delle votazioni dell'Assemblea e dei nominativi degli eletti. Convocazione del nuovo Consiglio

1. La Deputazione Amministrativa, acquisita la validità delle votazioni, decorsi i termini di cui all'articolo 46 e provveduto agli adempimenti di cui all'articolo 47 che precede, proclama i risultati definitivi delle votazioni con i nominativi degli eletti e, contestualmente, convoca il nuovo Consiglio dei Delegati.

CAPO VI

COMPETENZE IDRAULICHE E RILASCIO DI CONCESSIONI E LICENZE SU BENI DEMANIALI

Art. 49

Competenze idrauliche

1. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale n. 12/2003, che integra il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale n. 28/2002:

- a) il Consorzio esercita le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'articolo 136 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, oltre che in relazione alle opere previste dall'articolo 2 e dall'articolo 8 della legge regionale n. 28/2002, anche in relazione alle opere realizzate sui beni appartenenti al Demanio idrico già di proprietà regionale o trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, utilizzati dal Consorzio per le proprie finalità istituzionali al momento di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2003 più sopra citata;
- b) i beni su cui esercitare le funzioni e le competenze più sopra menzionate vengono individuati d'intesa tra il Consorzio e l'Amministrazione regionale con verbale di consegna, sottoposto alle superiori approvazioni.

Art. 50

Rilascio di concessioni e licenze su beni demaniali

1. Il rilascio di concessioni amministrative di competenza del Consorzio su beni demaniali sono regolate dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 12/2003, che, introducendo gli articoli 34 bis e 34 tris, integra l'articolo 34 della legge regionale n. 16/2002.

CAPO VII

VARIE

Art. 51

Ufficiale rogante

1. Le funzioni di Ufficiale rogante, di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 28/2002, riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Consorzio, possono essere conferite con atto formale della Deputazione Amministrativa a Funzionari appartenenti all'area amministrativa, dirigenti o impiegati direttivi, muniti di diploma di laurea in giurisprudenza oppure di diploma di laurea equipollente in servizio presso il Consorzio medesimo, ai sensi e per gli effetti delle

disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato di cui agli articoli 95 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e dell'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1969 n. 29.

2. Il Funzionario incaricato delle funzioni di ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili e, in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e a rilasciare le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta; inoltre, custodisce i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio.

Art. 52

Associazione dei Consorzi di bonifica

1. La partecipazione del Consorzio ad una Associazione fra i Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale è regolata dalle modalità e norme di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 28/2002.

Art. 53

Amministrazione commissariale

1. L'eventuale amministrazione commissariale del Consorzio sarà regolata dalle modalità e norme di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 28/2002.

Art. 54

Servitù di banchina

1. Al fine di consentire l'accesso per l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche il Consorzio può costituire servitù di banchina, a termini dell'articolo 9 della legge regionale n. 28/2002.

2. La larghezza della fascia di terreno non può superare i quattro (4) metri dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde dei canali di scolo o di irrigazione.

Sulla predetta fascia il Consorzio può disporre il divieto di piantagioni arboree o arbustive.

CAPO VIII

STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 55

Statuto

1. Ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 28/2002, eventuali modifiche al presente Statuto devono essere adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dei Delegati ed approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna.

Art. 56

Regolamenti

1. Specifici regolamenti disciplinano e potranno disciplinare diverse materie consorziali, nonché vari settori di attività e di intervento dell'Ente.

CAPO IX

NORME TRANSITORIE

Art. 57

Ampliamento del comprensorio consortile per incorporazione di nuovi territori

1. In caso di ampliamento degli attuali limiti comprensoriali per incorporazione di altri territori contemplato dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 28/2002, che tra l'altro prevede un concorso regionale a fronte delle maggiori spese sostenute dal Consorzio per l'esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio incorporato, viene assicurata ai proprietari di immobili agricoli ed extragricoli beneficiari delle attività consorziali, ricadenti nei suddetti territori, una rappresentanza in seno agli Organi consortili in carica, nelle more del rinnovo della loro scadenza naturale e degli altri adempimenti necessari.

2. Sarà provveduto, pertanto, a cura del Consorzio ai seguenti adempimenti:

- a) indizione di un'assemblea dei proprietari di immobili agricoli ed extragricoli, ricadenti nella suddetta area incorporata, per la designazione di un (1) rappresentante per ogni area in seno al Consiglio dei Delegati ed alla Deputazione Amministrativa, il quale parteciperà alle riunioni senza diritto di voto;
- b) aggiornamento del catasto consorziale con acquisizione delle partite relative alle suddette proprietà immobiliari;
- c) adeguamento dello Statuto vigente.


Art. 58

Piano di Classifica di beneficio del comprensorio

1. Nelle more dell'adozione del nuovo Piano di Classifica di beneficio del comprensorio, di cui al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 28/2002 e del comma 3 dell'articolo 31 che precede, l'imposizione della contribuzione consorziale resta disciplinata dalle disposizioni e modalità dell'Ente in essere alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

INDICE STATUTO

- CAPO I: NATURA GIURIDICA - SEDE - FINALITÀ E FUNZIONI - COMPRESORIO
- CAPO II: ORGANI DEL CONSORZIO
- CAPO III: DISPOSIZIONI COMUNI
- CAPO IV: BILANCIO, CATASTO, CONTRIBUENZA
- CAPO V: REGOLAMENTO ELETTORALE
- CAPO VI: COMPETENZE IDRAULICHE E RILASCIO DI CONCESSIONI E LICENZE SU BENI DEMANIALI
- CAPO VII: VARIE
- CAPO VIII: STATUTO E REGOLAMENTI
- CAPO IX: NORME TRANSITORIE



VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_20_1_DPR_79_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2014, n. 079/Pres

Regolamento in materia di certificazione della conoscenza della lingua friulana, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (di seguito legge) concernente "Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana";

VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 3, della legge il quale prevede che con regolamento regionale sono disciplinati le modalità, i criteri e i requisiti per conseguire la certificazione della conoscenza della lingua friulana;

VISTO il "Regolamento in materia di certificazione della conoscenza della lingua friulana, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)" la cui proposta era stata approvata dal Consiglio di amministrazione dell'ARLeF/Agenzie regionali per le lingue furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana (di seguito ARLeF) con deliberazione n. 22 del 30 luglio 2013 e trasmessa dal presidente dell'ARLeF con nota prot. n. 696/ARLeF/2013 in data 7 agosto 2013 alla Regione;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2014, n. 780;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di certificazione della conoscenza della lingua friulana, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)" nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_20_1_DPR_79_2_ALL1

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA
FRIULANA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 18
DICEMBRE 2007, N. 29 (NORME PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA
LINGUA FRIULANA)**

Art. 1 Finalità

Art. 2 Certificazione

Art. 3 Competenze linguistiche

Art. 4 Criteri di valutazione

Art. 5 Sistema di certificazione linguistica

Art. 6 Prove per la certificazione

Art. 7 Commissioni d'esame e valutazione

Art. 8 Preparazione alle prove di esame

Art. 9 Norma transitoria

Art. 10 Pubblicazione ed entrata in vigore

Allegato A (Strutturazione delle prove per l'attribuzione dei certificati di competenza della lingua friulana secondo i vari livelli)

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), di seguito denominata legge, disciplina le modalità, i criteri e i requisiti per conseguire la certificazione della conoscenza della lingua friulana.

Art. 2 Certificazione

1. Il sistema di certificazione valuta e certifica il livello di competenza nell'uso della lingua friulana di coloro che partecipano alle prove di certificazione di cui all'articolo 6.

Art. 3 Competenze linguistiche

1. Il sistema di certificazione si articola in livelli progressivi di competenza della lingua friulana secondo le indicazioni del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) adottato con Risoluzione del Consiglio d'Europa del novembre 2001.

2. I certificati di competenza della lingua friulana corrispondono ai seguenti livelli:

- a) livello A: corrisponde al livello A2 del QCER;
- b) livello B: corrisponde al livello B1 del QCER;
- c) livello C1: corrisponde al livello C1 del QCER;
- d) livello C2: corrisponde al livello C2 del QCER.

3. Nelle prove e nei certificati si mantiene l'articolazione data dal QCER in:

- a) comprensione orale/capire;
- b) espressione orale/parlare;
- c) comprensione scritta/leggere;
- d) espressione scritta/scrivere.

4. Le prove per l'attribuzione dei certificati di competenza della lingua friulana, di cui al comma 2, sono strutturate secondo la tabella di cui all'allegato A.

Art. 4 Criteri di valutazione

1. Per la valutazione della comprensione orale, della comprensione scritta e dell'espressione scritta si valuta la competenza solamente nella lingua friulana di riferimento e nella grafia ufficiale di cui all'articolo 13 della legge

regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie).

2. Per la valutazione dell'espressione orale si valuta l'espressione in qualsiasi varietà della lingua friulana, articolata con coerenza e correttezza.

Art. 5 Sistema di certificazione linguistica

1. L'Agenzie regionâl pe lenghe furlane (ARLeF-Agenzia regionale per la lingua friulana), di seguito ARLeF, nell'ambito dell'istituzione del sistema di certificazione linguistica di cui all'articolo 28, comma 2, lettera d), della legge, disciplina, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, lettera f) dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Regione del 19 aprile 2005, n. 102 (Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 6, commi 66 e 67 - Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20, articolo 4 - Consiglio di amministrazione dell'ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana. Costituzione.), di seguito Statuto, le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti pubblici e privati abilitati al rilascio della certificazione linguistica di cui all'articolo 7, comma 5, della legge.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge l'ARLeF propone alla Regione l'elenco dei soggetti di cui al comma 1 ed i suoi aggiornamenti.

Art. 6 Prove per la certificazione

1. Le prove per la certificazione sono bandite dagli enti certificatori secondo un calendario concordato con l'ARLeF.

2. Per ogni livello è bandita almeno una prova all'anno, se possibile in più località del territorio di applicazione delle norme di tutela della lingua friulana.

3. Il materiale delle prove è conservato in uno specifico archivio per almeno 10 anni.

Art. 7 Commissioni d'esame e valutazione

1. Ogni commissione d'esame è formata da tre persone che possiedono il livello C2 di certificazione linguistica della lingua friulana. Dei tre membri della commissione d'esame, uno funge da presidente e un altro da segretario verbalizzante.

2. I candidati versano una quota di partecipazione per ciascuna prova di esame.

3. L'ARLeF fissa annualmente la quota minima e massima di partecipazione alla prova di esame di cui al comma 2.

4. La valutazione è data in forma di giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.

Art. 8 Preparazione alle prove di esame

1. L'ARLeF pubblica, anche in forma telematica, esempi di prove dei diversi livelli d'esame affinché i candidati possano visionarli e adeguare la propria preparazione.

2. L'ARLeF pubblica altresì, anche in forma telematica, ovvero sostiene la pubblicazione di testi e strumenti didattici per l'apprendimento della lingua friulana e, in modo specifico, per il superamento delle prove di certificazione.

3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 comunicano ai candidati, anche in forma telematica, le informazioni per il reperimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2 pubblicati dall'ARLeF.

Art. 9 Norma transitoria

1. Fino all'istituzione del sistema di certificazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera d), della legge, le attività di certificazione sono esercitate esclusivamente dall'ARLeF, la quale le disciplina con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, lettera f) dello Statuto.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ARLeF seleziona, attraverso apposito corso-concorso, almeno 10 persone alle quali sarà attribuito, alla fine del percorso formativo, il livello C2 ai fini della prima costituzione delle commissioni di esame di cui all'articolo 7.

Art. 10 Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Allegato A*(riferito all'articolo 3, comma 4)***Strutturazione delle prove per l'attribuzione dei certificati di competenza della lingua friulana secondo i vari livelli****La prova per il livello A è strutturata secondo la sottostante tabella:**

settore	importanza nella valutazione	tempo a disposizione per la prova
comprensione lingua orale	30%	20 min.
espressione lingua orale	20%	15 min.
comprensione lingua scritta	30%	40 min.
espressione lingua scritta	20%	20 min.

La prova per il livello B è strutturata secondo la sottostante tabella:

settore	importanza nella valutazione	tempo a disposizione per la prova
comprensione lingua orale	25%	20 min.
espressione lingua orale	25%	20 min.
comprensione lingua scritta	25%	40 min.
espressione lingua scritta	25%	70 min.

La prova per il livello C1 è strutturata secondo la sottostante tabella:

settore	importanza nella valutazione	tempo a disposizione per la prova
comprensione lingua orale	10%	30 min.
espressione lingua orale	40%	
comprensione lingua scritta	10%	40 min.
espressione lingua scritta	40%	90 min.

La prova per il livello C2 è strutturata secondo la sottostante tabella:

settore	importanza nella valutazione	tempo a disposizione per la prova
comprensione lingua orale	20%	30 min.
espressione lingua orale	40%	
comprensione lingua scritta	10%	30 min.
espressione lingua scritta	30%	90 min.

14_20_1_DAS_PROT CIV 510

Decreto dell'Assessore regionale alla Protezione civile 9 aprile 2014, n. 510/PC/2014

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 32 septies. Decreto dell'Assessore regionale alla Protezione civile 31 gennaio 2014, n. 115/PC/2014 e generalità della Giunta regionale 28 marzo 2014, n. 589. Individuazione dei Comuni gravemente colpiti dall'emergenza idraulica e dall'innalzamento della falda acquifera in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi a partire dal pomeriggio del 30 gennaio 2014 nel territorio regionale.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l'organizzazione delle strutture e gli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 2 della stessa L.r. n. 64/1986, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;

RICHIAMATO il decreto 31 gennaio 2014, n. 115/PC/2014 con il quale, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della L.R. n. 64/1986, d'intesa con il Presidente della Regione, è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio regionale a decorrere dal 31 gennaio 2014 e fino a revoca dello stesso provvedimento, in conseguenza delle violente ed eccezionali avversità atmosferiche che hanno investito la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a partire dal giorno 30 gennaio 2014;

RICHIAMATO il decreto 31 gennaio 2014, n. 116/PC/2014, ratificato con deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2014, n. 273 con il quale è stata autorizzata la spesa di euro 1.200.000,00.- a valere sul "Fondo regionale per la protezione civile" per fronteggiare la situazione emergenziale in atto, che costituisce anticipazione rispetto ad eventuali ulteriori assegnazioni regionali disposte a favore del "Fondo regionale per la protezione civile";

VISTO il decreto 5 marzo 2014, n. 270/PC/2014 con il quale, in attuazione alla deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2014, n. 369, è stata tra l'altro, autorizzata la maggiore spesa di euro 2.800.000,00.-, di cui euro 1.600.000,00.- per spese correnti a carico del capitolo 353 delle Uscite ed euro 1.200.000,00.- a carico del capitolo 354 delle Uscite del bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile", per la realizzazione degli interventi individuati nel citato decreto n. 116/PC/2014, necessari al superamento del contesto emergenziale conseguente agli eventi calamitosi che hanno investito la Regione a partire dal giorno 30 gennaio 2014;

DATO ATTO che la Giunta regionale ha approvato la generalità 28 marzo 2014, n. 589 presentata dall'Assessore regionale alla protezione civile, concernente le misure da adottare per il superamento dell'emergenza in argomento ed in particolare ha approvato di concorrere alle spese straordinarie prevedendo un contributo a favore di privati, di imprese e Comuni, a titolo di rimborso delle spese relative al noleggio, all'acquisto e alla riparazione di pompe per l'eliminazione dell'acqua dai locali allagati nonché delle spese relative ai consumi straordinari di carburante e ai maggiori consumi di energia elettrica per il funzionamento delle pompe medesime;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 32 septies della citata L.R. n.64/1986, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3, e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti a evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale e che a tal fine il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i comuni colpiti dall'evento calamitoso;

VISTA la relazione della Protezione civile della Regione dell'8 aprile 2014, nella quale si descrive lo stato di grave emergenza che ha colpito il territorio regionale a decorrere dal 30 gennaio 2014 e si individuano,

nella tabella allegata alla relazione medesima, i Comuni interessati dall'emergenza idraulica e dal sollevamento della falda freatica;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 32 septies della Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, di individuare i Comuni gravemente colpiti dall'emergenza idraulica e dall'innalzamento della falda acquifera in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi a partire dal pomeriggio del 30 gennaio 2014 nel territorio regionale, elencati nell'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, al fine di avviare il procedimento contributivo di cui alla Generalità della Giunta regionale 28 marzo 2014, n. 589;

VISTO il D.P.Reg. 06maggio 2013, n. 097/Pres.;

DECRETA

1. Sono individuati, per i motivi in premessa indicati, ai sensi dell'articolo 32 septies della Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, i Comuni gravemente colpiti dall'emergenza idraulica e dall'innalzamento della falda acquifera in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi a partire dal pomeriggio del 30 gennaio 2014 nel territorio regionale, elencati nell'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, al fine di avviare il procedimento contributivo di cui alla Generalità della Giunta regionale 28 marzo 2014, n. 589.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Palmanova, 9 aprile 2014

PANONTIN

Allegato

Elenco Comuni interessati dall'emergenza idraulica e dal sollevamento della falda freatica

N°	Comune	Provincia
1	AIELLO DEL FRIULI	UD
2	ARZENE	PN
3	BAGNARIA ARSA	UD
4	BERTIOLO	UD
5	CAMPOLONGO TAPOGLIANO	UD
6	CANEVA	PN
7	CASARSA DELLA DELIZIA	PN
8	CASTIONS DI STRADA	UD
9	CIVIDALE DEL FRIULI	UD
10	CODROIPO	UD
11	CORDENONS	PN
12	CORDOVADO	PN
13	FONTANAFREDDA	PN
14	GONARS	UD
15	MONFALCONE	GO
16	PASIANO DI PORDENONE	PN
17	POLCENIGO	PN
18	PORCIA	PN
19	PORDENONE	PN
20	PRATA DI PORDENONE	PN
21	PRAVISDOMINI	PN
22	ROMANS DI ISONZO	GO
23	RONCHI DEI LEGIONARI	GO
24	RUDA	UD
25	SACILE	PN
26	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO
27	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN
28	SAN VITO AL TORRE	UD
29	SEDEGLIANO	UD
30	STARANZANO	GO

31	TALMASSONS	UD
32	TARCENTO	UD
33	TRICESIMO	UD
34	TURRIACCO	GO
35	VALVASONE	PN
36	VILLESSE	GO
37	VIVARO	PN
38	ZOPPOLA	PN

VISTO: L'ASSESSORE: PANONTIN

14_20_1_DDC_FIN PATR 735_1_TESTO

Decreto del Ragioniere generale 16 aprile 2014, n. 735

Articolo 14, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria regionale per il 2010). Modalità di inoltro e contenuto delle dichiarazioni relative agli aiuti di importanza minore <<de minimis>> previste dalle norme regionali di riduzione dell'aliquota dell'Irap.

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'articolo 14, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria regionale per il 2010) il quale dispone che le dichiarazioni relative agli aiuti di importanza minore <<de minimis>> previste dalle norme regionali di riduzione dell'aliquota dell'Irap sono presentate esclusivamente con modalità telematiche nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

ATTESO che la normativa regionale prevede, attualmente, le seguenti riduzioni di aliquota dell'Irap nel rispetto della regola comunitaria <<de minimis>>:

- articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 - riduzione dell'aliquota dell'Irap a favore delle nuove imprese artigiane;
- articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 - riduzione dell'aliquota dell'Irap a favore delle imprese operanti nelle zone di svantaggio socio-economico <> e <<C>> del territorio montano;
- articolo 2, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 - riduzione dell'aliquota dell'Irap a favore delle imprese e dei professionisti di piccole dimensioni;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3, della L.R. 24/2009, l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni relative agli aiuti di importanza minore <<de minimis>> previste dalle norme regionali di riduzione dell'aliquota dell'Irap, si applica con riferimento agli aiuti <<de minimis>> concessi nei seguenti periodi d'imposta:

- a) 2009, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- b) 2009/2010, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare ed altresì con riferimento agli aiuti <<de minimis>> concessi nei periodi d'imposta successivi;

VISTO, in particolare, l'articolo 14, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 il quale stabilisce che le modalità di inoltro e il contenuto della dichiarazione sono definiti dalla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie (ora Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie) con provvedimento del Ragioniere Generale;

VISTO, il Decreto del Ragioniere Generale n. 521 del 30 giugno 2010, con il quale sono stati approvati le "Modalità di inoltro e contenuto delle dichiarazioni relative agli aiuti di importanza minore <<de minimis>> previste dalle norme regionali di riduzione dell'aliquota dell'Irap. Articolo 14, l.r. 24/2009" e l'"Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)";

ATTESA la necessità di integrare il contenuto delle dichiarazioni acquisite per il tramite dell'applicativo per l'invio telematico delle dichiarazioni relative agli aiuti di importanza minore <<de minimis>>, previste dalle norme regionali di riduzione dell'aliquota dell'Irap, anche al fine della successiva trasmissione dei dati alla Banca Dati Anagrafica (BDA), sistema informativo prescelto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 57 del 2001, quale strumento per il

monitoraggio del rischio di cumulo delle agevolazioni e del monitoraggio delle agevolazioni concesse a titolo di DE MINIMIS e di importo limitato e compatibile;

RITENUTO, altresì, opportuno modificare le modalità di invio telematico delle dichiarazioni "de minimis" indicate nel Decreto del Ragioniere Generale n. 521 del 30 giugno 2010, laddove prevedono, nel caso di invio dei dati relativi alla dichiarazione "de minimis" tramite intermediario, l'inoltro in allegato della scansione del modello di dichiarazione cartaceo sottoscritto dal dichiarante e del documento d'identità del medesimo;

CONSIDERATO che la suddetta modalità di invio richiede un controllo da parte del Servizio competente, finalizzato a verificare la completezza e la regolarità della documentazione allegata e la necessità di richiedere l'integrazione della stessa, laddove la documentazione pervenuta risultata incompleta o non valida;

ATTESO che tale verifica, visto il numero delle dichiarazioni annualmente inviate ed i termini previsti per l'invio, richiede un notevole impiego di tempo e di risorse umane;

CONSIDERATO che, per i motivi sopra esposti, la richiesta di integrazione della documentazione perviene all'impresa beneficiaria a distanza di qualche anno, creando perciò disagi all'utente e all'Amministrazione regionale, considerato che nel frattempo la stessa può aver cambiato sede, rappresentante legale, intermediario, oppure può essere cessata o altro;

ATTESO che, nel caso in cui l'invio telematico della dichiarazione viene effettuato direttamente dal beneficiario, previamente identificato dal sistema informatico tramite la smart card, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio così formata è per ciò stesso completa - senza necessità di allegare alcuna documentazione cartacea - e validamente presentata all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente;

RITENUTO, quindi, opportuno consentire al solo beneficiario la possibilità di effettuare l'invio telematico della dichiarazione "de minimis", così da evitare l'invio di allegati e l'attività che ne consegue;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare l'Allegato I al presente decreto recante "Modalità di inoltro e contenuto delle dichiarazioni relative agli aiuti di importanza minore <<de minimis>> previste dalle norme regionali di riduzione dell'aliquota dell'Irap. Articolo 14, l.r. 24/2009" contenente le linee guida e i seguenti modelli delle dichiarazioni "de minimis":

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 resa ai sensi dell'art. 1, comma 17, L.R. 1/2004 (Modello IA);

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e del Regolamento (CE) n. 1535/2007, resa ai sensi dell'art. 2, comma 5, L.R. 1/2007 (Modello IM);

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) N. 1998/2006 resa ai sensi dell'art. 2, comma 4, L.R. 17/2008 (Modello IP);

CONSIDERATO, inoltre, che la procedura di ricezione telematica delle dichiarazioni relative agli aiuti di importanza minore <<de minimis>> previste dalle norme regionali di riduzione dell'aliquota dell'Irap integra la fattispecie del trattamento di dati personali;

RILEVATA, pertanto, la necessità di aggiornare l'informativa prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in funzione della circostanza che alla Direzione centrale ed al Servizio responsabili del trattamento dei dati personali sono state attribuite ulteriori competenze, e che attualmente sono denominati rispettivamente Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie e Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale e di spesa della programmazione comunitaria;

RITENUTO quindi di approvare l'Allegato II al presente decreto recante "Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)"

DECRETA

- è approvato in tutte le sue parti l'Allegato I recante "Modalità di inoltro e contenuto delle dichiarazioni relative agli aiuti di importanza minore <<de minimis>> previste dalle norme regionali di riduzione dell'aliquota dell'Irap. Articolo 14, l.r. 24/2009" contenente le linee guida e i seguenti modelli delle dichiarazioni "de minimis":

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 resa ai sensi dell'art. 1, comma 17, L.R. 1/2004 (Modello IA);

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e del Regolamento (CE) n. 1535/2007, resa ai sensi dell'art. 2, comma 5, L.R. 1/2007 (Modello IM);

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) N. 1998/2006 resa ai sensi dell'art. 2, comma 4, L.R. 17/2008 (Modello IP);

che costituisce parte integrante del presente decreto;

- è approvato l'Allegato II recante "Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)", che costituisce parte integrante del presente decreto;

- il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione a mero fine notiziale.

Trieste, 16 aprile 2014

14_20_1_DDC_FIN PATR 735_2_ALL1

Modalità di inoltro e contenuto delle dichiarazioni relative agli aiuti di importanza minore <<de minimis>> previste dalle norme regionali di riduzione dell'aliquota dell'Irap - Articolo 14, LR 24/2009

PRINCIPALI NOVITÀ

A decorrere dal 5 maggio 2014 l'applicativo per l'invio telematico delle dichiarazioni relative alle riduzioni di aliquota Irap in regime "de minimis", accessibile dal sito internet della Regione, è sostituito da una nuova versione. Pertanto, le dichiarazioni "de minimis" relative al periodo d'imposta 2013 e precedenti, inviate successivamente alla predetta data, saranno acquisite attraverso la versione aggiornata.

La nuova versione dell'applicativo presenta delle novità rispetto alla precedente che riguardano sia il contenuto della dichiarazione che le modalità di compilazione ed invio della medesima.

Sotto il profilo del contenuto della dichiarazione si rappresenta che nella nuova versione dell'applicativo si richiedono, oltre a quelle già richieste nella versione attuale, le seguenti informazioni:

- l'indirizzo PEC;
- la durata dell'esercizio sociale;
- la base imponibile realizzata nel territorio regionale;
- l'aliquota Irap ordinaria e l'aliquota Irap ridotta spettante.

Con riferimento, invece, alle modalità di compilazione ed invio della dichiarazione medesima si evidenzia che, nella nuova versione dell'applicativo l'invio telematico della dichiarazione è riservato esclusivamente al beneficiario, il quale vi provvede accedendo al sistema tramite il proprio dispositivo di autenticazione. L'intermediario potrà intervenire a supporto del beneficiario unicamente nella fase della compilazione della dichiarazione.

All'invio telematico potrà, invece, provvedere solo il beneficiario - in quanto responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese - che verrà identificato dal sistema informatico, quale autore del documento, attraverso il proprio dispositivo di autenticazione.

Pertanto, a differenza di quanto accadeva nella precedente versione dell'applicativo in cui, nel caso di invio telematico dei dati tramite intermediario, era necessario, allegare la scansione della carta d'identità del dichiarante e dell'originale della dichiarazione, nella nuova versione dell'applicativo, anche nel caso in cui l'intermediario intervenga nella fase della compilazione della dichiarazione, non dovranno essere trasmessi allegati.

A decorrere dal 5 maggio 2014, data di pubblicazione del nuovo applicativo, le rettifiche delle dichiarazioni già presentate potranno essere inviate solo dal beneficiario, tramite il proprio dispositivo di autenticazione.

Premessi, quindi, in sintesi i principali elementi di novità caratterizzanti la nuova versione dell'applicativo per l'invio telematico delle dichiarazioni relative alle riduzioni di aliquota Irap in regime "de minimis", si espongono di seguito, la normativa e le linee guida che presiedono al funzionamento della versione aggiornata dell'applicativo in parola.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

L'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria regionale per il 2010) dispone che le dichiarazioni relative agli aiuti di importanza minore <<de minimis>>, previste dalle norme regionali di riduzione dell'aliquota dell'Irap, sono presentate esclusivamente con modalità telematiche nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Tali dichiarazioni, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa, sono rese nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

In particolare, la legge 30 dicembre 2009, n. 24, all'articolo 14, comma 4, stabilisce che le modalità di inoltro e il contenuto delle dichiarazioni sono definiti dalla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie con provvedimento del Ragioniere Generale.

Sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 38, comma 2, del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445 in combinato disposto con l'articolo 65, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide, tra gli altri, nei seguenti casi:

- quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della

normativa vigente;

- quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I dispositivi di autenticazione previsti al punto 3.1 per l'accesso all'applicativo in parola, avendo caratteristiche conformi a quelle richieste dalla normativa statale succitata, garantiscono la validità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà pervenute per il tramite del sistema informatico.

2. SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è presentata dai soggetti che beneficiano delle riduzioni dell'aliquota dell'Irap concesse in regime <<de minimis>> dalla normativa regionale ed in particolare, allo stato attuale:

- dall'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 - riduzione dell'aliquota dell'Irap a favore delle nuove imprese artigiane;

- dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 - riduzione dell'aliquota dell'Irap a favore delle imprese operanti nelle zone di svantaggio socio-economico <> e <<C>> del territorio montano;

- dall'articolo 2, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 - riduzione dell'aliquota dell'Irap a favore delle imprese e dei professionisti di piccole dimensioni.

Il presente provvedimento si applica con riferimento agli aiuti <<de minimis>> concessi nei seguenti periodi d'imposta :

a) 2009, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;

b) 2009/2010, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare ed altresì con riferimento agli aiuti <<de minimis>> concessi nei periodi d'imposta successivi.

3. LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE "DE MINIMIS"

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà relative agli aiuti di importanza minore <<de minimis>> previste dalle norme regionali di riduzione dell'aliquota dell'Irap sono presentate, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 24/2009, esclusivamente con modalità telematiche.

A tal fine nella sezione tributi del sito internet della Regione, all'interno delle aree tematiche dedicate alle singole manovre di riduzione dell'aliquota dell'Irap in regime <<de minimis>>, è attivo un apposito servizio per l'invio telematico della dichiarazione.

3.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'applicativo per l'invio telematico delle dichiarazioni

Per accedere all'applicativo per l'invio telematico delle dichiarazioni "de minimis" occorre necessariamente:

- possedere la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o altra smart card assimilata quali, a titolo meramente esemplificativo, la carta Infocamere, la carta Infocert. Qualora se ne evidenzia la necessità, tuttavia, il software è in grado di supportare qualunque altra smart card con caratteristiche compatibili alla Carta nazionale dei Servizi - CNS;

- disporre di un personal computer collegato ad internet, installare il lettore di smart card e, nell'ipotesi di utilizzo della CRS, il software di gestione della ts-crs;

- nel caso specifico di accesso tramite Carta regionale dei Servizi, avere provveduto all'attivazione della CRS. A seguito della richiesta di attivazione della CRS viene recapitato il codice PIN (Personal Identification Number), un codice strettamente personale che consente il riconoscimento del suo proprietario, garantendone la privacy.

Le informazioni necessarie per il rilascio, l'attivazione e l'utilizzo della CRS sono disponibili sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it, cliccando sul collegamento della Carta regionale dei Servizi.

3.2 Il contenuto delle dichiarazioni

Sotto il profilo del contenuto della dichiarazione si rappresenta che nella nuova versione dell'applicativo si richiedono, oltre a quelle già richieste nella versione in essere fino al 5 maggio 2014, e cioè :

- i dati anagrafici del beneficiario;

- l'indirizzo e -mail;

- l'Irap determinata applicando l'aliquota ordinaria;

- l'Irap determinata applicando l'aliquota ridotta;

- l'ammontare del beneficio;

- per ciascun aiuto "de minimis", gli estremi del provvedimento di concessione, la normativa di riferimento, l'Amministrazione concedente e l'importo,

anche le seguenti informazioni:

- l'indirizzo PEC;

- la durata dell'esercizio sociale;

- la base imponibile realizzata nel territorio regionale;

- l'aliquota Irap ordinaria e l'aliquota Irap ridotta spettante.

3.3 La compilazione della dichiarazione "de minimis"

Una volta effettuato l'accesso all'applicativo il beneficiario (il titolare dell'impresa individuale o, negli altri

casi, il rappresentante legale) può procedere direttamente on line alla compilazione della dichiarazione "de minimis".

In alternativa, e per la sola compilazione, l'applicativo consente al beneficiario di avvalersi dell'ausilio di un intermediario.

Ai fini della compilazione della dichiarazione sono intermediari i soggetti, di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), già abilitati quali soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.

In tal caso, quindi, l'intermediario, accede all'applicativo e procede alla compilazione della dichiarazione "de minimis", al termine della quale, attraverso la funzione della "validazione", mette la dichiarazione "de minimis" a disposizione del beneficiario. Per accedere all'applicativo l'intermediario deve essere in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 3.1.

A seguito della "validazione" il beneficiario, accedendo all'applicativo, può visionare i contenuti della dichiarazione e, se del caso, procedere direttamente alla modifica dei dati inseriti dall'intermediario. Qualora, invece, il beneficiario non intenda modificare direttamente i dati, attraverso la funzione "togli convalida" può rimettere la dichiarazione a disposizione dell'intermediario che, a sua volta, può apportare le modifiche necessarie ed impostare nuovamente la funzione di "validazione".

A seguito della compilazione della dichiarazione, e prima dell'invio telematico, è sempre possibile visualizzare e stampare in bozza la dichiarazione così come compilata.

3.4 L'invio telematico della dichiarazione "de minimis"

Come già anticipato, l'invio telematico della dichiarazione "de minimis" deve essere effettuato esclusivamente dal beneficiario, tramite l'utilizzo del proprio dispositivo di autenticazione. In tal modo infatti, il sistema informatico identifica in maniera univoca il soggetto da cui proviene la dichiarazione.

Poiché l'invio telematico della dichiarazione è sempre effettuato direttamente dal beneficiario l'applicativo non prevede l'invio di allegati.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta in via telematica dall'Amministrazione regionale e la prova dell'avvenuta presentazione è data dall'apposizione da parte del sistema di un'attestazione recante la data della ricezione in calce alla dichiarazione medesima.

3.5 La modulistica

A seguito dell'invio telematico della dichiarazione, attraverso un'apposita funzione, è possibile, in qualsiasi momento, stampare la dichiarazione "de minimis" inviata telematicamente.

La stampa della dichiarazione prodotta dal sistema è conforme ai modelli allegati al presente documento:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 resa ai sensi dell'art. 1, comma 17, L.R. 1/2004 (Modello IA);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e del Regolamento (CE) n. 1535/2007, resa ai sensi dell'art. 2, comma 5, L.R. 1/2007 (Modello IM);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) N. 1998/2006 resa ai sensi dell'art. 2, comma 4, L.R. 17/2008 (Modello IP).

4. RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE GIÀ INVIATA

Successivamente all'invio telematico della dichiarazione è consentito rettificare i dati già inviati presentando in via telematica una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti con le stesse modalità di cui al punto 3.

La rettifica dei dati non è ammessa qualora sia stato già avviato nei confronti del dichiarante, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

5. RITIRO DELLA DICHIARAZIONE GIÀ INVIATA

Successivamente all'invio telematico della dichiarazione è consentito ritirare la dichiarazione già inviata. Il ritiro della dichiarazione non è ammesso qualora sia stato già avviato nei confronti del dichiarante, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

6. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il dichiarante è tenuto a stampare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dal sistema informatico, a conservarla e ad esibirla in caso di successivi controlli.

**DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL BENEFICIO NEL PERIODO D'IMPOSTA
IN CORSO ALL'1 GENNAIO _____**

a) IRAP con aliquota ordinaria (...%)	€
b) IRAP con aliquota ridotta (...%)	€
[a)-b)] Agevolazione IRAP (...%)	€

**AIUTI "DE MINIMIS" CONCESSI NEL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO ALL'1 GENNAIO _____
E NEI DUE PERIODI D'IMPOSTA PRECEDENTI**

Estremi del provvedimento di concessione dell'aiuto "de minimis": data: gg/mm/aaaa numero	Normativa di riferimento	IMPORTO
	Amministrazione concedente	
___/___/___ n. (non presente)	Art. 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, L.R. 1/2004 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	€
___/___/___ n.		€
___/___/___ n.		€
___/___/___ n.		€
___/___/___ n.		€
___/___/___ n.		€
	TOTALE AIUTI "DE MINIMIS"	€

Dichiaro di avere preso visione dell'informativa approvata con Decreto del Ragioniere generale n. 0000735 del 2014 e delle disposizioni relative all'agevolazione fiscale e autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali.

ATTESTAZIONE AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

La presente dichiarazione è stata presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il (giorno) (mese) (anno).
Il numero di protocollo attribuito è

14_20_1_DDC_FIN PATR 735_4_ALL3

Modello IM

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA' DI CUI ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 e DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1535/2007, RESA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, L.R. 1/2007**Riduzione dell'aliquota Irap nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano**Tipo di dichiarazione: ordinaria di rettifica N. prot. dichiarazione da rettificare: _____Il /La sottoscritto/a _____ C. F. [| | | | | | | | | | | | | | | | | |]
(Cognome e nome)

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

dichiara

di rilasciare la presente dichiarazione in qualità di:

- titolare impresa individuale
 legale rappresentante della società

**DATI DEL BENEFICIARIO DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE
DI CUI ALL'ART. 2, L.R. 1/2007**

Indirizzo PEC _____

 Persona fisica_____
Cognome Nome_____
Ditta[| | | | | | | | | | | | | | | | | |]
Codice fiscale_____
Residenza anagrafica (provincia, comune, indirizzo, numero civico) ***Soggetto diverso da persona fisica***_____
Denominazione/ragione sociale[| | | | | | | | | | | | | | | | | |]
Codice fiscale_____
Sede legale (provincia, comune, indirizzo, numero civico)

esercizio:

- a) coincidente con l'anno solare;
 b) non coincidente con l'anno solare

specificare periodo: dal _____ al _____

**DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL BENEFICIO NEL PERIODO D'IMPOSTA
IN CORSO ALL'1 GENNAIO _____**

a) IRAP con aliquota ordinaria (...%)	€
b) IRAP con aliquota ridotta (...%)	€
[a)-b)] Agevolazione IRAP (...%)	€

**AIUTI "DE MINIMIS" CONCESSI NEL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO ALL'1 GENNAIO _____
E NEI DUE PERIODI D'IMPOSTA PRECEDENTI**

Estremi del provvedimento di concessione dell'aiuto "de minimis": data: gg/mm/aaaa numero	Normativa di riferimento	IMPORTO
	Amministrazione concedente	
___/___/___ n. (non presente)	Art. 2, L.R. 1/2007 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	€
___/___/___ n.		€
___/___/___ n.		€
___/___/___ n.		€
___/___/___ n.		€
___/___/___ n.		€
	TOTALE AIUTI "DE MINIMIS"	€

Dichiaro di avere preso visione dell'informativa approvata con Decreto del Ragioniere generale n. 0000735 del 2014 e delle disposizioni relative all'agevolazione fiscale e autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali.

ATTESTAZIONE AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

La presente dichiarazione è stata presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il (giorno) (mese) (anno).
Il numero di protocollo attribuito è

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL BENEFICIO NEL PERIODO D'IMPOSTA**IN CORSO ALL' 1 GENNAIO _____**

a) IRAP con aliquota ordinaria (...%)	€
b) IRAP con aliquota ridotta (...%)	€
[a]-b)] Agevolazione IRAP (...%)	€

AIUTI "DE MINIMIS" CONCESSI NEL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO ALL' 1 GENNAIO _____**E NEI DUE PERIODI D'IMPOSTA PRECEDENTI**

Estremi del provvedimento di concessione dell'aiuto "de minimis": data: gg/mm/aaaa numero:	Normativa di riferimento	IMPORTO
	Amministrazione concedente	
___/___/___ n. (non presente)	Art. 2, commi 1 - 4, L.R. 17/2008 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	€
___/___/___ n.		€
___/___/___ n.		€
___/___/___ n.		€
___/___/___ n.		€
___/___/___ n.		€
	TOTALE AIUTI "DE MINIMIS"	€

Dichiaro di avere preso visione dell'informativa approvata con Decreto del Ragioniere generale n. 0000735 del 2014 e delle disposizioni relative all'agevolazione fiscale e autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali.

ATTESTAZIONE AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

La presente dichiarazione è stata presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il (giorno) (mese) (anno).
Il numero di protocollo attribuito è

14_20_1_DDC_FIN PATR 735_6_ALL5

Allegato II, Decreto del Ragioniere Generale n. 0000735 del 16 aprile 2014

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)**

Si rende noto che i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate all'attuazione delle norme regionali di riduzione dell'aliquota dell'Irap, nel rispetto di ogni obbligo previsto dalla normativa, e che per le medesime finalità potranno essere comunicati all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza cui sono demandate, rispettivamente, la verifica dei presupposti per l'applicazione delle riduzioni dell'aliquota dell'Irap ed il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese a tal fine. Inoltre, per le finalità di cui all'art. 3 del Reg. (CE) 24 dicembre 2013, n. 1407 e all'art. 3 del Reg. (CE) 24 dicembre 2013 n. 1408, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), i dati acquisiti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che erogano contributi in regime «de minimis».

Ai fini della gestione della banca dati «de minimis» di cui all'articolo 38 della L.R. 7/2000 i dati raccolti sono altresì comunicati al Servizio audit della Direzione generale per le finalità previste dal predetto articolo che provvede all'inoltro dei dati suddetti alla banca dati nazionale «de minimis» presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è obbligatoria.

Il mancato assenso al trattamento dei dati personali determina l'impossibilità di inoltrare detta dichiarazione.

Titolare del trattamento dei dati	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, Trieste
Responsabile del trattamento dei dati	Per il trattamento dei dati ai fini dell'Irap, il Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale e di spesa della programmazione comunitaria, nella persona del Direttore del Servizio, presso la sede di Trieste, Corso Cavour n. 1; per il trattamento dei dati ai fini della banca dati «de minimis», il Servizio audit, nella persona del Direttore del Servizio presso la sede di Gorizia, Via Montesanto 17; sotto la vigilanza della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.
Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati	Insiel S.p.a., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme la vigilanza della sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.
Incaricati del trattamento dei dati	I dipendenti regionali assegnati al Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale e di spesa della programmazione comunitaria e al Servizio audit, incaricati del trattamento dei dati.

All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del citato Decreto legislativo, che si riproduce integralmente:

**Articolo 7, D. Lgs.196/2003
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

14_20_1_DDS_ENER 268_1_TESTO

Decreto del Direttore sostituto del Servizio energia 19 febbraio 2014, n. 268/SENER/EN/1176.1

DLgs. n. 387/2003, art. 12. LR n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto idroelettrico sul fiume Isonzo - località Sagrado, via G. D'Annunzio, Comune di Sagrado (GO). Proponente: Hydra Srl. N. pratica: 1176.1.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

(omissis)

AI SENSI dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e degli artt. 12 e ss. della L.R. 19/2012;

DECRETA

Art. 1

La Società Hydra s.r.l., c.f. 04132650286, con sede in via Verdi 113 - 35011 Comune di Campodarsego (PD), è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica pari a 800 kW_e e delle relative opere connesse, nonché alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, da ubicarsi in località Sagrado - via G. D'Annunzio, sul fiume Isonzo, in Comune di Sagrado (GO), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2

La Società Enel Distribuzione S.p.a., competente in via esclusiva ad esercire l'impianto di rete per la connessione in quanto titolare della necessaria concessione ministeriale, esercisce il medesimo in conformità ed alle condizioni tecniche di cui al relativo progetto approvato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

(omissis)

Trieste, 19 febbraio 2014

CACCIAGUERRA

14_20_1_DDS_TUT INQ 605_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 31 marzo 2014, n. 605 STINQ-INAC/519. (Estratto)

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - DGR 6 giugno 1997, n. 1690 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all'arch. Roberto Barbieri.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

(omissis)

DECRETA

Art. unico

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. 1690/1997 e dell'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 31

marzo 1998, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, all'arch. Roberto BARBIERI, nato a Pordenone il 3 gennaio 1964 e ivi residente in viale Martelli n. 16/B.
(omissis)

Trieste, 31 marzo 2014

AGAPITO

14_20_1_DDS_TUT INQ 607_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 31 marzo 2014, n. 607 STINQ-INAC/520. (Estratto)

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - DGR 6 giugno 1997, n. 1690 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all'ing. Fabio Veronese.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

(omissis)

DECRETA

Art. unico

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. 1690/1997 e dell'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 31 marzo 1998, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, all'ing. Fabio VERONESE, nato a Pordenone il 14 settembre 1977 e residente in Comune di Porcia (PN) in via della Centa n. 14.

(omissis)

Trieste, 31 marzo 2014

AGAPITO

14_20_1_DDS_TUT INQ 691_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 14 aprile 2014, n. 691 STINQ-INAC/521. (Estratto)

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - DGR 6 giugno 1997, n. 1690 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale al perito industriale Jonathan Venier.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

(omissis)

DECRETA

Art. unico

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. 1690/1997 e dell'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 31 marzo 1998, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, al perito ind. Jonathan VENIER, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 28 agosto 1984 e residente in Comune di Azzano Decimo (PN) in via San Rocco n. 6/12 - frazione Tiezzo.

(omissis)

Trieste, 14 aprile 2014

AGAPITO

14_20_1_DGR_787_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2014, n. 787

Approvazione calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2014 - 2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI i commi 2 e 3 dell'art. 74 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" i quali prevedono che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato e che allo svolgimento delle lezioni siano assegnati almeno 200 giorni;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 5, concernente l'autonomia organizzativa, il quale al comma 2 stabilisce che gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa (POF), nel rispetto delle funzioni in materia di calendario scolastico esercitate dalle Regioni;

DATO ATTO che il comma 3 stabilisce che l'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

DATO ATTO che l'articolazione del calendario deve tenere conto della necessità di garantire la regolare attuazione dei Piani dell'offerta formativa (POF) delle istituzioni scolastiche e di concedere agli alunni un intervallo dalla didattica al fine di alleggerire i carichi di apprendimento;

DATO ATTO, altresì, che la scelta deve tenere conto delle esigenze di adeguamento dell'organizzazione dei servizi connessi con le attività scolastiche, quali quelli erogati da aziende di trasporto, nonché degli impegni assunti dagli Enti locali per garantire la regolare erogazione dei servizi connessi alle attività didattiche;

TENUTO CONTO che nella definizione della data di inizio dell'attività scolastica, si deve tenere conto dei tempi di assegnazione del personale docente nelle scuole, mentre la data conclusiva dell'attività didattica deve essere compatibile con la data d'inizio degli esami di Stato conclusivi del I ciclo e dei corsi di studio di istruzione di II grado, consentendo un adeguato spazio temporale per gli scrutini;

VALUTATO altresì di limitare più possibile i rientri a scuola di una sola giornata, in presenza di sospensioni e festività ravvicinate obbligatorie tra settembre 2014 e giugno 2015, in considerazione delle inevitabili ricadute che tali scelte hanno rispetto alle necessità di conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro e alle esigenze dei soggetti gestori di servizi e delle imprese del territorio;

RITENUTO necessario definire un numero maggiore di giornate scolastiche rispetto alle 200 minime previste dalla legge, in quanto quelle eccedenti rappresentano un margine di sicurezza nell'ipotesi che durante l'anno scolastico l'attività didattica debba essere sospesa per circostanze prestabilite o imprevedibili, quali le consultazioni elettorali o referendarie, gli eventi climatici di particolare entità e altri necessità o imprevisti tali da impedire l'utilizzo dei locali delle istituzioni scolastiche;

DATO ATTO che le istituzioni scolastiche, fermo restando l'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni e nel rispetto del monte ore annuale stabilito per ogni ordine di scuola dalle norme vigenti e secondo le previsioni del DPR 275/1999 succitato, hanno la facoltà di definire eventuali adattamenti del calendario scolastico regionale, oltre che per circostanze prestabilite o imprevedibili, anche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa (POF), previa intesa con gli Enti locali competenti ad assicurare i servizi connessi alle attività didattiche e con gli Enti erogatori di servizi;

RITENUTO altresì che le istituzioni scolastiche possano utilizzare, se strettamente necessario, alcuni degli otto giorni a disposizione per anticipare il termine delle lezioni in relazione al regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale ferma restando la data termine successivamente indicata quale riferimento per la chiusura delle lezioni;

RILEVATA pertanto, per le motivazioni sopracitate, l'opportunità di determinare in modo uniforme la data di inizio e di termine delle lezioni sul territorio regionale e precisamente:

1. Data inizio per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado: 15 settembre 2014;
2. Data termine per le scuole dell'infanzia: 27 giugno 2015;
3. Data termine per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado: 11 giugno 2015;

TENUTO CONTO, in conformità delle disposizioni vigenti, delle seguenti festività nazionali:

1. tutte le domeniche;
2. 1° novembre: festa di tutti i Santi;
3. 25 dicembre: Natale;
4. 26 dicembre: Santo Stefano;
5. 1° gennaio: Capodanno;
6. 6 gennaio: Epifania;
7. lunedì dell'Angelo (6 aprile 2015);
8. 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
9. 1° maggio: Festa del lavoro;
10. 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;

CONSIDERATO di prevedere, in aggiunta alle festività nazionali su elencate, le seguenti sospensioni regionali delle attività didattiche:

1. da mercoledì 24 dicembre 2014, compreso, a martedì 6 gennaio 2015 compreso (vacanze natalizie);
2. da lunedì 16 a mercoledì 18 febbraio 2015, compreso (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
3. da giovedì 2 a martedì 7 aprile 2015, compresi (vacanze pasquali);
4. da venerdì 1° a domenica 3 Maggio 2015 (ponte del 1° Maggio);
5. da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno (ponte del 2 giugno);

PRESO ATTO che i giorni complessivi di lezione per l'anno scolastico 2014/2015, a seguito di quanto suddetto, detratti i giorni di festività nazionale e di sospensione regionale, sono rispettivamente:

1. 205 per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado;
2. 219 per le scuole dell'infanzia;

ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le attività didattiche;

PRECISATO che il calendario è considerato vincolante per tutte le scuole della regione, statali e paritarie;

FATTA RISERVA di assumere con eventuali successivi atti, a seguito di interventi normativi nazionali, ogni ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del calendario scolastico regionale;

ACQUISITO con nota prot. n. AOODRFR-3889 del 23 aprile 2014 il parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, all'unanimità,

DELIBERA

1) E' approvato il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2014 - 2015 determinato come segue e sintetizzato negli allegati prospetti, che sono parte integrante della presente deliberazione:

a) nelle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, funzionanti nella Regione, le attività didattiche hanno inizio il 15 settembre 2014 e terminano il 27 giugno 2015, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione regionale delle attività didattiche, di 219 giorni utili per lo svolgimento delle attività didattiche medesime, ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le attività didattiche;

b) nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, funzionanti nella Regione Friuli Venezia Giulia, le lezioni hanno inizio il 15 settembre 2014 e terminano il giorno 11 giugno 2015, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività nazionale e di sospensione regionale delle attività didattiche, di giorni 205 utili per lo svolgimento delle attività didattiche medesime, ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le attività didattiche;

c) la sospensione delle lezioni è stabilita nei seguenti periodi:

- calendario delle festività nazionali:

1. tutte le domeniche;
2. 1° novembre: Festa di tutti i Santi;
3. 25 dicembre: Natale;
4. 26 dicembre: Santo Stefano;
5. 1° gennaio: Capodanno;
6. 6 gennaio: Epifania;
7. lunedì dell'Angelo (6 aprile 2015);
8. 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
9. 1° maggio: Festa del lavoro;
10. 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;

- sospensioni regionali delle attività didattiche:

1. da mercoledì 24 dicembre 2014, compreso, a martedì 6 gennaio 2015 compreso (vacanze natalizie);
2. da lunedì 16 a mercoledì 18 febbraio 2015, compreso (carnevale e mercoledì delle Ceneri);

3. da giovedì 2 a martedì 7 aprile 2015, compresi (vacanze pasquali);
 4. da venerdì 1° a domenica 3 Maggio 2015 (ponte del 1° Maggio);
 5. da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno (ponte del 2 giugno).
- 2)** Fermo restando l'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni e nel rispetto del monte ore annuale stabilito per ogni ordine di scuola dalle norme vigenti, le istituzioni scolastiche, secondo le previsioni del DPR 275/1999, hanno la facoltà di:
- definire gli adattamenti del calendario scolastico regionale in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa (POF), previa intesa con gli Enti locali competenti ad assicurare i servizi connessi alle attività didattiche e con gli Enti erogatori di servizi;
 - affrontare eventuali necessità di chiusure per circostanze prestabilite o imprevedibili, quali le consultazioni elettorali o referendarie, gli eventi climatici di particolare entità e altri necessità o imprevisti tali da impedire l'utilizzo dei locali delle istituzioni scolastiche;
 - utilizzare, se strettamente necessario, alcuni degli otto giorni a disposizione per anticipare il termine delle lezioni in relazione al regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale ferma restando la data termine indicata al punto 1 quale riferimento per la chiusura delle lezioni;
- 3)** Gli adattamenti del calendario, adottati dalle istituzioni scolastiche in variazione del presente calendario scolastico regionale, devono essere debitamente motivati e devono essere portati a conoscenza degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni pubbliche preposte all'organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari.
- 4)** Al calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2014 /2015 sarà data la più ampia divulgazione, in collaborazione con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del mondo della scuola e tra i soggetti istituzionali.
- 5)** Viene fatta riserva di assumere con eventuali successivi atti, a seguito di interventi normativi nazionali, ogni ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del calendario scolastico regionale.
- 6)** La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne sarà data ampia informazione sul sito della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

CALENDARIO SCUOLE INFANZIA

2014												2015											
SETTEMBRE	OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO						
1 LU	1 ME	15	1 SA	STATO	1 LU	66	1 GI	STATO	1 DO	107	1 DO	128	1 ME	154	1 VE	STATO	1 LU	REGIONE					
2 MA	2 GI	16	2 DO		2 MA	67	2 VE	REGIONE	2 LU	107	2 LU	128	2 GI	REGIONE	2 SA	REGIONE	2 MA	STATO					
3 ME	3 VE	17	3 LU	42	3 ME	68	3 SA	REGIONE	3 MA	108	3 MA	129	3 VE	REGIONE	3 DO		3 ME	198					
4 GI	4 SA	18	4 MA	43	4 GI	69	4 DO		4 ME	109	4 ME	130	4 SA	REGIONE	4 LU	174	4 GI	199					
5 VE	5 DO		5 ME	44	5 VE	70	5 LU	REGIONE	5 GI	110	5 GI	131	5 DO	STATO	5 MA	175	5 VE	200					
6 SA	6 LU	19	6 GI	45	6 SA	71	6 MA	STATO	6 VE	111	6 VE	132	6 LU	STATO	6 ME	176	6 SA	201					
7 DO	7 MA	20	7 VE	46	7 DO		7 ME	85	7 SA	112	7 SA	133	7 MA	REGIONE	7 GI	177	7 DO						
8 LU	8 ME	21	8 SA	47	8 LU	STATO	8 GI	86	8 DO		8 DO		8 ME	155	8 VE	178	8 LU	202					
9 MA	9 GI	22	9 DO		9 MA	72	9 VE	87	9 LU	113	9 LU	134	9 GI	156	9 SA	179	9 MA	203					
10 ME	10 VE	23	10 LU	48	10 ME	73	10 SA	88	10 MA	114	10 MA	135	10 VE	157	10 DO		10 ME	204					
11 GI	11 SA	24	11 MA	49	11 GI	74	11 DO		11 ME	115	11 ME	136	11 SA	158	11 LU	180	11 GI	205					
12 VE	12 DO		12 ME	50	12 VE	75	12 LU	89	12 GI	116	12 GI	137	12 DO		12 MA	181	12 VE	206					
13 SA	13 LU	25	13 GI	51	13 SA	76	13 MA	90	13 VE	117	13 VE	138	13 LU	159	13 ME	182	13 SA	207					
14 DO	14 MA	26	14 VE	52	14 DO		14 ME	91	14 SA	118	14 SA	139	14 MA	160	14 GI	183	14 DO						
15 LU	15 ME	27	15 SA	53	15 LU	77	15 GI	92	15 DO		15 DO		15 ME	161	15 VE	184	15 LU	208					
16 MA	16 GI	28	16 DO		16 MA	78	16 VE	93	16 LU	REGIONE	16 LU	140	16 GI	162	16 SA	185	16 MA	209					
17 ME	17 VE	29	17 LU	54	17 ME	79	17 SA	94	17 MA	REGIONE	17 MA	141	17 VE	163	17 DO		17 ME	210					
18 GI	18 SA	30	18 MA	55	18 GI	80	18 DO		18 ME	REGIONE	18 ME	142	18 SA	164	18 LU	186	18 GI	211					
19 VE	19 DO		19 ME	56	19 VE	81	19 LU	95	19 GI	119	19 GI	143	19 DO		19 MA	187	19 VE	212					
20 SA	20 LU	31	20 GI	57	20 SA	82	20 MA	96	20 VE	120	20 VE	144	20 LU	165	20 ME	188	20 SA	213					
21 DO	21 MA	32	21 VE	58	21 DO		21 ME	97	21 SA	121	21 SA	145	21 MA	166	21 GI	189	21 DO						
22 LU	22 ME	33	22 SA	59	22 LU	83	22 GI	98	22 DO		22 DO		22 ME	167	22 VE	190	22 LU	214					
23 MA	23 GI	34	23 DO		23 MA	84	23 VE	99	23 LU	122	23 LU	146	23 GI	168	23 SA	191	23 MA	215					
24 ME	24 VE	35	24 LU	60	24 ME	REGIONE	24 SA	100	24 MA	123	24 MA	147	24 VE	169	24 DO		24 ME	216					
25 GI	25 SA	36	25 MA	61	25 GI	STATO	25 DO		25 ME	124	25 ME	148	25 SA	STATO	25 LU	192	25 GI	217					
26 VE	26 DO		26 ME	62	26 VE	STATO	26 LU	101	26 GI	125	26 GI	149	26 DO		26 MA	193	26 VE	218					
27 SA	27 LU	37	27 GI	63	27 SA	REGIONE	27 MA	102	27 VE	126	27 VE	150	27 LU	170	27 ME	194	27 SA	fine lezioni					
28 DO	28 MA	38	28 VE	64	28 DO		28 ME	103	28 SA	127	28 SA	151	28 MA	171	28 GI	195	28 DO						
29 LU	29 ME	39	29 SA	65	29 LU	REGIONE	29 GI	104			29 DO		29 ME	172	29 VE	196	29 LU						
30 MA	30 GI	40	30 DO		30 MA	REGIONE	30 VE	105			30 LU	152	30 GI	173	30 SA	197	30 MA						
	31 VE	41			31 ME	REGIONE	31 SA	106			31 MA	153			31 DO								

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

CALENDARIO SCUOLE PRIMARIE - SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

2014												2015											
SETTEMBRE	OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO						
1 LU	1 ME	15	1 SA	STATO	1 LU	66	1 GI	STATO	1 DO	1 DO	1 DO	1 ME	154	1 VE	STATO	1 LU	REGIONE						
2 MA	2 GI	16	2 DO		2 MA	67	2 VE	REGIONE	2 LU	107	2 LU	2 GI	REGIONE	2 SA	REGIONE	2 MA	STATO						
3 ME	3 VE	17	3 LU	42	3 ME	68	3 SA	REGIONE	3 MA	108	3 MA	3 VE	REGIONE	3 DO		3 ME	198						
4 GI	4 SA	18	4 MA	43	4 GI	69	4 DO		4 ME	109	4 ME	4 SA	REGIONE	4 LU	174	4 GI	199						
5 VE	5 DO	19	5 ME	44	5 VE	70	5 LU	REGIONE	5 GI	110	5 GI	5 DO	STATO	5 MA	175	5 VE	200						
6 SA	6 LU	20	6 GI	45	6 SA	71	6 MA	STATO	6 VE	111	6 VE	6 LU	STATO	6 ME	176	6 SA	201						
7 DO	7 MA	21	7 VE	46	7 DO		7 ME	85	7 SA	112	7 SA	7 MA	REGIONE	7 GI	177	7 DO							
8 LU	8 ME	22	8 SA	47	8 LU	STATO	8 GI	86	8 DO		8 DO	8 ME	155	8 VE	178	8 LU	202						
9 MA	9 GI	23	9 DO		9 MA	72	9 VE	87	9 LU	113	9 LU	9 GI	156	9 SA	179	9 MA	203						
10 ME	10 VE	24	10 LU	48	10 ME	73	10 SA	88	10 MA	114	10 MA	10 VE	157	10 DO		10 ME	204						
11 GI	11 SA	25	11 MA	49	11 GI	74	11 DO		11 ME	115	11 ME	11 SA	158	11 LU	180	11 GI	fine lezioni						
12 VE	12 DO	26	12 ME	50	12 VE	75	12 LU	89	12 GI	116	12 GI	12 DO		12 MA	181	12 VE							
13 SA	13 LU	27	13 GI	51	13 SA	76	13 MA	90	13 VE	117	13 VE	13 LU	159	13 ME	182	13 SA							
14 DO	14 MA	28	14 VE	52	14 DO		14 ME	91	14 SA	118	14 SA	14 MA	160	14 GI	183	14 DO							
15 LU	15 ME	29	15 SA	53	15 LU	77	15 GI	92	15 DO		15 DO	15 ME	161	15 VE	184	15 LU							
16 MA	16 GI	30	16 DO		16 MA	78	16 VE	93	16 LU	REGIONE	16 LU	16 GI	162	16 SA	185	16 MA							
17 ME	17 VE	31	17 LU	54	17 ME	79	17 SA	94	17 MA	REGIONE	17 MA	17 VE	163	17 DO		17 ME							
18 GI	18 SA		18 MA	55	18 GI	80	18 DO		18 ME	REGIONE	18 ME	18 SA	164	18 LU	186	18 GI							
19 VE	19 DO		19 ME	56	19 VE	81	19 LU	95	19 GI	119	19 GI	19 DO		19 MA	187	19 VE							
20 SA	20 LU		20 GI	57	20 SA	82	20 MA	96	20 VE	120	20 VE	20 LU	165	20 ME	188	20 SA							
21 DO	21 MA		21 VE	58	21 DO		21 ME	97	21 SA	121	21 SA	21 MA	166	21 GI	189	21 DO							
22 LU	22 ME		22 SA	59	22 LU	83	22 GI	98	22 DO		22 DO	22 ME	167	22 VE	190	22 LU							
23 MA	23 GI		23 DO		23 MA	84	23 VE	99	23 LU	122	23 LU	23 GI	168	23 SA	191	23 MA							
24 ME	24 VE		24 LU	60	24 ME	REGIONE	24 SA	100	24 MA	123	24 MA	24 VE	169	24 DO		24 ME							
25 GI	25 SA		25 MA	61	25 GI	STATO	25 DO		25 ME	124	25 ME	25 SA	STATO	25 LU	192	25 GI							
26 VE	26 DO		26 ME	62	26 VE	STATO	26 LU	101	26 GI	125	26 GI	26 DO		26 MA	193	26 VE							
27 SA	27 LU		27 GI	63	27 SA	REGIONE	27 MA	102	27 VE	126	27 VE	27 LU	170	27 ME	194	27 SA							
28 DO	28 MA		28 VE	64	28 DO		28 ME	103	28 SA	127	28 SA	28 MA	171	28 GI	195	28 DO							
29 LU	29 ME		29 SA	65	29 LU	REGIONE	29 GI	104			29 DO	29 ME	172	29 VE	196	29 LU							
30 MA	30 GI		30 DO		30 MA	REGIONE	30 VE	105			30 LU	30 GI	173	30 SA	197	30 MA							
	31 VE				31 ME	REGIONE	31 SA	106			31 MA	31 ME	153	31 DO									

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_20_1_DGR_790_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2014, n. 790 DLgs. 152/2006. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma FVG. Avvio del processo di Valutazione ambientale strategica (VAS) - Modifica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTI in particolare gli articoli 14, 26 e 55 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevedono che gli Stati membri presentino alla Commissione europea:

- un Accordo di Partenariato Nazionale, entro il 22 aprile 2014;

- i Programmi operativi, corredati della valutazione ex-ante (VEXA), comprendente i requisiti della valutazione ambientale strategica (VAS), entro 3 mesi dall'invio dell'Accordo di Partenariato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Documento di lavoro dei Servizi della Commissione, Bruxelles, 14.3.2012 SWD(2012) 61 final, Parte I e Parte II, intitolato "Elementi di un quadro strategico comune 2014 - 2020 per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca";

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (afferente la valutazione ambientale strategica - VAS);

VISTO il documento di orientamento della Commissione Europea "Guidance document on ex-ante evaluation" - gennaio 2013 -, che indica le modalità per un'integrazione tra il processo di valutazione ex - ante (VEXA) e il processo di valutazione ambientale strategica (VAS) dei Programmi di coesione del periodo 2014 2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva 2001/42/CE, la valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, nella parte seconda, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e in particolare:

- l'articolo 6, comma 2, lettera a) che stabilisce che la VAS venga effettuata per i piani e programmi anche dei settori agricolo e forestale;

- l'articolo 10, comma 3, che stabilisce che la VAS comprenda la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);

- l'articolo 11, che stabilisce che la valutazione ambientale strategica sia avviata dall'Autorità procedente ovvero dalla pubblica amministrazione che elabora il piano/programma, contestualmente al processo di formazione del piano o programma;

RICHIAMATE le delibere di generalità n. 946 del 1 giugno 2013 e n. 1466 del 23 agosto 2013 nelle quali viene costituito il tavolo di partenariato per la concertazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 678, che assegna al Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia il ruolo di Autorità ambientale per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 e ne individua le relative attribuzioni, tra cui quella di "prestare la sua collaborazione alle Autorità di programmazione e gestione dei programmi operativi nella predisposizione dei documenti di programmazione e nella redazione dei successivi atti attuativi, nonché durante l'intera fase di attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi" e di "collaborare, per gli aspetti di propria competenza, con le Autorità di programmazione e gestione dei piani e programmi cofinanziati da Fondi

comunitari nell'applicazione della Direttiva 2001/42/CE" (afferente la valutazione ambientale strategica - VAS);

VISTA la propria deliberazione 14 febbraio 2014, n. 265 che stabilisce le modalità operative e il calendario degli adempimenti del processo di VAS, in conformità al quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, ai fini della presentazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia alla Commissione europea e ne dà il contestuale avvio;

CONSIDERATO che la definizione dei contenuti del Programma di sviluppo rurale sono fortemente influenzati dall'adozione di atti comunitari e nazionali tra i quali l'Accordo di Paternariato la cui adozione è slittata a seguito delle numerose osservazioni pervenute dalla Commissione Europea;

PRESO ATTO che il ritardo nell'adozione dell'Accordo di Paternariato comporta un rallentamento nella definizione del Programma di sviluppo rurale;

PRESO ATTO della necessità, evidenziata dal Vicepresidente e assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, di comprimere i tempi utili per l'espressione del parere sul rapporto preliminare di VAS da parte dei soggetti competenti al fine di consentire un più celere avvio della fase di definizione del rapporto di VAS e il rispetto dei tempi per l'adozione del Programma di sviluppo rurale e del rapporto stesso, entro la data prevista per l'invio alla Commissione Europea del Programma;

RITENUTO pertanto opportuna e congrua una riduzione da trenta a venti giorni dei tempi utili per l'espressione del parere sul rapporto preliminare di VAS da parte dei soggetti competenti, previsti al punto 2, lettera b) dell'Allegato 1 alla DGR 265/2014;

ATTESO che l'articolo 54 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013, recante l'Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, prevede che il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia provveda all'attuazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia, di concerto con l'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, all'unanimità,

DELIBERA

1. Sono ridotti da trenta a venti giorni i tempi utili per l'espressione del parere sul rapporto preliminare di VAS da parte dei soggetti competenti, previsti al punto 2, lettera b) dell'Allegato 1 alla DGR 265/2014;
2. L'Allegato 1 alla presente deliberazione prende atto della suddetta modifica e sostituisce l'Allegato 1 alla DGR 265/2014;
5. La presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato, sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_20_1_DGR_790_2_ALL1

Allegato alla delibera n. 790 del 24 aprile 2014

Allegato 1

Procedura di VAS per il Programma di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia ai sensi del d.lgs. 152/2006

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL PROCESSO DI VAS

a) Autorità procedente e Soggetto proponente

E' Autorità procedente e Soggetto proponente il Servizio sviluppo rurale gestione fondi comunitari, della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.

Lo stesso Servizio è anche Autorità di programmazione e gestione del PSR.

L' Autorità ambientale di cui alla DGR n. 678 del 11 aprile 2013 supporta l' Autorità procedente in ogni fase del processo di VAS in quanto organismo preposto a garantire l'attuazione del principio di sostenibilità.

b) Autorità competente

E' Autorità competente la Giunta regionale con il supporto tecnico del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

c) Soggetti competenti in materia ambientale

Sono Soggetti competenti in materia ambientale:

- Agenzia regionale per la protezione dell' Ambiente - ARPA
- Aziende per i Servizi Sanitari:
 - Azienda per i Servizi sanitari n 1 "Triestina"
 - Azienda per i Servizi sanitari n 2 "Isontina"
 - Azienda per i Servizi sanitari n 3 "Alto Friuli"
 - Azienda per i Servizi sanitari n 4 "Medio Friuli"
 - Azienda per i Servizi sanitari n 5 "Bassa Friulana"
 - Azienda per i Servizi sanitari n 6 "Friuli Occidentale"
- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 - Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università
 - Direzione ambiente e energia
 - Area tutela geologico-idrico-ambientale: Servizio geologico, Servizio difesa del suolo, Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
 - Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
 - Servizio energia
- Provincia di Trieste
- Provincia di Gorizia
- Provincia di Udine
- Provincia di Pordenone
- Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI)
- Ente Parco delle Prealpi Giulie
- Ente Parco delle Dolomiti Friulane
- WWF Area Marina protetta di Miramare
- Riserve naturali statali di Monte Cucco e di Rio Bianco - Corpo Forestale dello Stato
- Organi gestori delle Riserve regionali
- Ente tutela pesca
- Associazione dei consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia
- Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico
- Regione Veneto
- Ministero dell' Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare
- Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT).

I Soggetti ambientali sopraindicati possono essere integrati, laddove necessario, con provvedimento dell' Autorità procedente in accordo con il Servizio valutazioni ambientali.

d) Soggetti potenzialmente interessati nel contesto transfrontaliero ai sensi dell' art. 32 del d.lgs. 152/2006

- Repubblica di Slovenia
- Repubblica d' Austria

2. PROCEDURA

a) Attività preliminari

La Valutazione ambientale strategica comprende la procedura di Valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR. 357/1997; a tal fine il Rapporto preliminare ambientale e il Rapporto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto e la valutazione dell'Autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della Valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Qualora esistano possibili rilevanti impatti sugli altri Stati confinanti l'Autorità procedente contatta il MATTM per l'attivazione della verifica ministeriale (MATTM, MIBACT, MAE) alla consultazione transfrontaliera ai sensi del comma 1 dell'art 32 del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640. All'istanza di attivazione, l'Autorità procedente allega una descrizione sintetica in lingua inglese degli obiettivi del programma e dei suoi possibili impatti. Lo Stato confinante esprime il proprio interesse entro al massimo 60 giorni dal ricevimento della notifica.

Delle valutazioni in merito alla possibile sussistenza di impatti rilevanti transfrontalieri viene data apposita informazione nel Rapporto preliminare ambientale.

b) Orientamento e scoping

L'Autorità procedente redige il Rapporto preliminare ambientale e il documento contenente gli orientamenti del Programma redatti anche con il supporto dell'Autorità ambientale, e li invia all'Autorità competente - Servizio valutazioni ambientali e agli altri Soggetti competenti, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale.

Entro i 10 giorni successivi all'invio, l'Autorità procedente convoca il Servizio valutazioni ambientali ed i Soggetti competenti ad un incontro in cui illustra i contenuti dei documenti inviati. La consultazione si conclude entro 20 giorni dal ricevimento del Rapporto preliminare e del documento contenente gli orientamenti del Programma, con la trasmissione delle osservazioni e valutazioni dei Soggetti competenti all'Autorità procedente e al Servizio valutazioni ambientali.

c) Predisposizione documenti VAS

L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità ambientale, predispone ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 del d.lgs. 152/2006, la proposta di Programma e il Rapporto ambientale, nonché la Sintesi non tecnica.

Il Rapporto ambientale dovrà avere i contenuti di cui all'allegato VI alla parte II del d.lgs. 152/2006 e dell'Allegato G del DPR. 357/1997 e dovrà dare atto degli esiti della consultazione della fase di scoping. La Giunta regionale adotta con propria deliberazione i predetti documenti.

d) Avvio VAS e consultazioni

L'Autorità procedente provvede ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 152/2006, a pubblicare sul BUR l'avviso contenente: il titolo della proposta del Programma, l'Autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del Programma, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica come adottati dalla Giunta regionale. L'Autorità procedente provvede immediatamente a trasmettere la medesima documentazione al Servizio valutazioni ambientali ed ai Soggetti competenti che si esprimeranno entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR. Entro i 20 giorni successivi all'invio, l'Autorità procedente convoca il Servizio valutazioni ambientali ed i Soggetti competenti ad un incontro in cui illustra i contenuti dei documenti inviati.

Qualora, a seguito dell'attivazione della procedura di cui all'art. 32 del d.lgs. 152/2006, gli Stati transfrontalieri consultati abbiano espresso l'interesse a esprimere parere, l'Autorità procedente provvede a notificare agli stessi tutta la documentazione concernente il programma in lingua inglese.

La documentazione viene depositata presso gli uffici del Servizio valutazioni ambientali, dell'Autorità procedente e delle Province e viene messa a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione sul sito web regionale.

Chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni all'Autorità procedente e al Servizio valutazioni ambientali in forma scritta entro il termine dei 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BUR.

e) Esame istruttorio ed espressione del parere motivato di vas

Il Servizio valutazioni ambientali in collaborazione con l'Autorità procedente e l'Autorità ambientale svolge le attività tecnico istruttorie ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del d.lgs. 152/2006. A tal fine l'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità ambientale, predispone un documento di sintesi e valutazione delle osservazioni e dei pareri pervenuti, ai sensi degli artt. 14 e 32 del d.lgs. 152/2006 e lo invia al Servizio valutazioni ambientali.

Il Servizio valutazioni ambientali acquisisce e valuta tutta la documentazione e predispone la proposta di parere motivato da sottoporre alla Giunta regionale.

La Giunta regionale in qualità di Autorità competente esprime il parere motivato di cui al comma 1 dell'art. 15 del d.lgs. 152/2006 entro 90 giorni a decorrere dalla conclusione della consultazione pubblica.

Il parere motivato è espresso anche ai fini della Valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997.

f) Trasmissione del Programma alla Commissione Europea ai fini della approvazione

L'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità ambientale provvede ai sensi del comma 2 dell'art. 15 del d.lgs. 152/2006 alle opportune revisioni del Programma e del Rapporto ambientale, tenendo conto delle risultanze del parere motivato e lo trasmette ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 152/2006 alla Commissione Europea per l'approvazione finale prevista dall'art. 29 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

g) Revisione del Programma dopo la presentazione alla Commissione Europea

Nel caso in cui, a seguito delle osservazioni della Commissione, il Programma richiede una revisione sostanziale, dovrà essere verificata da parte della Autorità procedente, sentita l'Autorità ambientale e il Servizio Valutazioni ambientali la necessità di prevedere nell'ambito del processo di VAS, l'aggiornamento ovvero la revisione del Rapporto ambientale, nonché delle nuove consultazioni pubbliche ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 152/2006.

h) Informazione sulla decisione

L'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità ambientale predispose la Dichiarazione di sintesi e la trasmette all'Autorità competente insieme al Programma approvato e al relativo Rapporto ambientale come revisionati in esito alle consultazioni pubbliche e alle eventuali indicazioni della Commissione Europea.

L'Autorità procedente provvede secondo l'art. 17 del d.lgs. 152/2006, alla pubblicazione sul BUR della decisione finale, indicando la sede ove è possibile prendere visione del Programma approvato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

Su sito web regionale sono inoltre rese pubbliche:

- a) il parere motivato espresso dall'Autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Programma e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Programma approvato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 152/2006.

i) Monitoraggio

L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità ambientale, avvalendosi anche dell'ARPA FVG, assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Programma approvato e verifica il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e da adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata informazione attraverso il sito web regionale e dell'Arpa.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al Programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_20_1_DGR_797_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2014, n. 797 Approvazione scheda di attività relativa alla linea d'azione 4.1.1 "Sviluppo delle filiere produttive in area montana" del Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 3329 del 13 luglio 2007, con il quale viene definita la politica regionale di sviluppo 2007-2013 che adotta un approccio unitario per la programmazione delle risorse aggiuntive finalizzate al perseguimento di obiettivi di produttività, competitività e innovazione in un'ottica di sviluppo sostenibile;

VISTA la delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 con la quale il CIPE ha delineato il percorso di program-

mazione, gestione e monitoraggio di attuazione del QSN e ha definito la ripartizione delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) dedicate al periodo di programmazione 2007-2013 tra le due macroaree, Mezzogiorno e Centro Nord, assegnando al Programma strategico regionale del Friuli Venezia Giulia una quota pari a € 190.159.000,00;

ATTESO che con delibera n. 112 del 18 dicembre 2008 il CIPE ha aggiornato la dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate alla luce delle riduzioni disposte da provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della richiamata delibera n. 166/2007;

VISTA la delibera n. 1 del 6 marzo 2009 con la quale il CIPE ha apportato un ulteriore aggiornamento alla dotazione del FAS, provvedendo nel contempo a definire le nuove assegnazioni ai Programmi strategici regionali e interregionali e al conseguimento degli obiettivi di servizio per il Mezzogiorno e a modificare in parte le regole già stabilite con la più volte richiamata delibera n. 166/2007;

VISTA la delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, che, ratificando la riduzione delle assegnazioni FAS alle Regioni decisa il 28 novembre 2010, ha portato la dotazione finanziaria destinata al Friuli Venezia Giulia a € 160.386.000,00;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 2580 del 10 dicembre 2010 con la quale il Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS è stato approvato in via preliminare;

VISTA la delibera n. 10 del 20 gennaio 2012 registrata dalla Corte dei conti il 29 marzo 2012 al Reg. 3, Foglio 252, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, con la quale il CIPE ha preso atto del "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 (PAR FSC)", nella sua forma emendata e integrata nei termini concordati in fase istruttoria con la Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 847 del 15 maggio 2012 con la quale è stato approvato in via definitiva il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013;

VISTI il Piano finanziario relativo all'intero Programma Attuativo e quello afferente alle sole risorse FSC, articolato per Obiettivi, Linee d'Azione e annualità;

RICHIAMATA la legge regionale 27/12/2013, n. 24, recante "Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014", che stanziava la complessiva somma di € 13.412.000,00 a carico dell'UBI 10.2.2.5070 "programmazione fondi sviluppo e coesione - spese d'investimento", in favore della Linea d'Azione 4.1.1 - "Sviluppo delle filiere produttive in area montana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.359 del 27 febbraio 2014 con la quale si è preso atto delle risultanze del Comitato di Sorveglianza del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, tenutosi il 18 dicembre 2013, e sono stati approvati le modifiche e gli aggiornamenti apportati al Programma stesso;

VISTA inoltre la delibera della Giunta Regionale n. 360 del 27 dicembre 2013 con la quale si è provveduto allo storno delle risorse finanziarie accantonate a titolo di riserva per il contributo relativo al territorio dell'Emilia, sui capitoli operativi delle strutture attuatrici del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e, che conseguentemente, la dotazione complessiva in favore della Linea d'Azione 4.1.1 - "Sviluppo delle filiere produttive in area montana" si attesta a € 13.500.000,00=;

RICHIAMATA la legge regionale n. 24 del 27 dicembre 2013 recante "Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014";

CONSIDERATO che per l'individuazione delle strategie per l'area montana è stato altresì attivato un processo partecipativo di coinvolgimento delle forze sociali ed istituzionali al fine di far interagire i vari elementi del sistema locale in cui si collocano le attività produttive, processo che si è sostanziato nella presentazione e discussione delle diverse linee contributive finanziate dalla Linea d'Azione 4.1.1;

VISTA la generalità della Giunta regionale n. 2530 del 27 dicembre 2013, che individua i soggetti coinvolti e le modalità di concertazione del suddetto processo partecipativo;

VISTI gli esiti della consultazione del 28 febbraio 2014, ed in particolare la richiesta avanzata di sostenere forme organizzate di aggregazione e collaborazione tra le diverse imprese del territorio;

VISTA la scheda di attività relativa alla Linea d'Azione 4.1.1 - "Sviluppo delle filiere produttive in area montana" allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso sulla medesima in data 30 aprile 2014 dall'Organismo di Programmazione e Attuazione come previsto al Capitolo 6 - paragrafo 6.1.1 del PAR FSC;

PRESO ATTO che l'Organismo di Programmazione e Attuazione si è espresso favorevolmente sulla scheda presentata dalla Struttura attuatrice, condizionando tuttavia l'attivazione delle seguenti attività:

1. individuazione delle strategie di sviluppo per le aree montane;
2. attività di animazione, formazione, orientamento e marketing aziendale;

in quanto ritiene necessario sottoporre alla condivisione del Comitato di Sorveglianza del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013 la proposta presentata dal Servizio coordinamento politiche per

la montagna della Presidenza della Regione di finanziare con proprie risorse interne tali attività e concentrare le risorse FSC sulle altre linee contributive previste dal Programma e, nello specifico, a quelle destinate al settore delle imprese;

RITENUTO pertanto di dare mandato all'Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR FSC di attivare una procedura scritta per sottoporre la proposta del Servizio coordinamento politiche per la montagna al Comitato di Sorveglianza, organo di governance del Programma;

DATO ATTO che al fine di dare esecuzione alle diverse linee contributive, così come previste nella scheda allegata, si provvederà a disporre le necessarie variazioni ed adeguamenti contabili in modo da rendere compatibile la proiezione contabile delle risorse con l'attivazione delle diverse linee contributive;

RICORDATO che con il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, attuativo dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009 n. 42, il Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS) assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)";

RITENUTO di approvare la scheda di attività, modificata ed aggiornata, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, al fine di procedere all'attivazione delle procedure di finanziamento degli interventi previsti;

SU PROPOSTA della Presidente,
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvata la scheda di attività relativa alla Linea d'Azione 4.1.1 - "Sviluppo delle filiere produttive in area montana" del "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013", allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto.

2. Di dare atto che l'attivazione delle seguenti attività previste dalla scheda di attività:

1. individuazione delle strategie di sviluppo per le aree montane;

2. attività di animazione, formazione, orientamento e marketing aziendale

è subordinata alla conclusione della procedura scritta di cui alle premesse per la condivisione con i componenti del Comitato di Sorveglianza della proposta presentata dal Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione relativamente a tali attività.

3. Di dare mandato all'Organismo di Programmazione e Attuazione del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 di attivare la procedura di cui al precedente punto (inserire riferimento punto del dispositivo).

4. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_20_1_DGR_797_2_ALL1

SCHEDA ATTIVITA'
PAR FSC

PRESIDENZA DELLA REGIONE

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

TITOLO INTERVENTO:

Sviluppo delle filiere produttive in area montana

ATTIVITA'/LINEA DI AZIONE:

4.1.1 – Sviluppo delle filiere produttive in area montana

SEZIONE A

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

A.1	ASSE DI APPARTENENZA	4 SVILUPPO LOCALE
A.2	OBIETTIVO DI RIFERIMENTO	4.1 Programmi locali di sviluppo per una crescita territoriale equilibrata
A.3	LINEA DI AZIONE	4.1.1 Sviluppo delle filiere produttive in area montana.
A.4	AZIONE	4. Azione cardine "Sviluppo della montagna"
A.5	CLASSIFICAZIONE QSN 07	<p>Macro obiettivo 3 Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza.</p> <p>Priorità 7 Competitività dei sistemi produttivi e occupazione</p> <p>Obiettivi generali 7.1 e 7.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accrescere l'efficacia degli interventi per i sistemi locali, migliorando la <i>governance</i> e la capacità di integrazione tra le politiche - Promuovere processi sostenibili ed inclusivi di innovazione e sviluppo imprenditoriale <p>Obiettivi specifici 7.1.1 e 7.2.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumentare la capacità delle istituzioni locali quale condizione per l'efficacia dei progetti locali e di area vasta e della <i>governance</i> del territorio - Sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali favorendo anche la loro internazionalizzazione <p>Temi prioritari UE:</p> <p>062 Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori per migliorare la loro adattabilità ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione.</p> <p>08 - Altri investimenti nelle imprese</p> <p>Classificazione CPT: 024 - Turismo 025- Industria e artigianato</p>

SEZIONE B

CONTENUTO TECNICO DELL'INTERVENTO

B.1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La linea d'azione 4.1.1 ha come finalità il sostegno delle attività economiche in area montana, con l'obiettivo di favorire l'insediamento di nuove imprese e di creare nuova occupazione o stabilizzare l'occupazione esistente. Per conseguire tale obiettivo il PAR FSC individua alcuni elementi di indirizzo strategico per la definizione degli interventi di sostegno:

- “riposizionamento [...] per le imprese locali, specie di quelle che operano nell'indotto”;
- “miglioramento delle sinergie territoriali”;
- “specializzazione in produzioni ed attività che sfruttino risorse e committenza locali”;
- “innovazione”.

Dall'indirizzo strategico il PAR FSC fa discendere cinque attività specifiche:

1. individuazione delle strategie di sviluppo per le aree montane;
2. animazione, formazione, orientamento e marketing aziendale;
3. aiuti finalizzati al sostegno degli investimenti aziendali per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva,
 - 3.1 compresi gli aiuti finalizzati al sostegno degli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere;
4. progetti pilota, anche in partnership pubblico-privato, di domanda pubblica di prodotti innovativi;
5. realizzazioni infrastrutturali e/o consortili, o di distretto, a servizio delle attività produttive.

Pertanto, vanno definiti *interventi* propri ad ogni attività.

1. Individuazione delle strategie di sviluppo per le aree montane.

L'intervento consiste nell'individuazione di un'organica *Strategia di sviluppo per la montagna regionale* intesa come quadro generale di riferimento nel quale trovino evidenza i tratti distintivi della realtà sociale ed economica del territorio montano regionale, interessato anche dagli interventi afferenti al PAR FSC.

Tale quadro dovrà integrarsi con l'analisi di contesto che la Regione proporrà per l'uso delle risorse comunitarie nell'ambito della programmazione 2014-2020; il che consentirà di disporre di una “mappa” condivisa della montagna regionale che ne fotografi i problemi peculiari e le possibili soluzioni, definendone i fabbisogni e orientando gli strumenti di intervento a livello istituzionale, sociale, economico ed ambientale.

L'intervento, inoltre, è caratterizzato dal PAR FSC come attività propedeutica, di accompagnamento e conclusione del *processo partecipativo* da attivare nell'ambito della linea d'azione 4.1.1 per coinvolgere le forze sociali e le istituzioni al fine di: “far interagire i vari elementi del ‘sistema locale’ in cui si collocano le attività produttive”; far emergere “situazioni particolari” non rilevabili o non adeguatamente valutabili in una prospettiva regionale e diffondere “know-how”; migliorare la capacità di governo dei sistemi locali (“governance”).

Per rendere effettiva la consultazione degli attori istituzionali del territorio è stata convocato apposito tavolo di concertazione in data 28 febbraio 2014, ove sono state illustrate le diverse linee contributive afferenti alla presente scheda e raccolte le osservazioni che sono state presentate. In particolare attenzione è stata posta sulla necessità di creare in montagna un sistema economico di valorizzazione delle diverse risorse presenti sul territorio, attraverso anche la promozione delle filiere e la collaborazione tra imprese.

2. Animazione, formazione, orientamento e marketing aziendale.

L'attività si articolerà in due interventi distinti:

- *animazione*, consistente in un'attività di informazione e orientamento sulla linea d'azione 4.1.1, in una *prima fase* di attuazione della stessa, il cui inizio è l'avvio del processo partecipativo di cui al paragrafo precedente e la cui conclusione coincide con il finanziamento dei progetti. Tale intervento comprende lo stesso processo partecipativo;
- *formazione, orientamento e marketing aziendale*, consistente in un investimento "immateriale" finalizzato a valorizzare la "cultura d'impresa" in un'ottica di collaborazione tra gli operatori economici della montagna. Si prevedono la pubblicazione di materiale informativo, non solo di tipo divulgativo ma anche di tipo specialistico, nei formati ritenuti più idonei (stampati, pagine web), e l'organizzazione di incontri aperti al pubblico o di incontri a contenuto specialistico indirizzati a particolari settori economici e categorie di operatori pubblici e privati, nonché la divulgazione dei risultati conseguiti sia dal PAR FSC che con strumenti analoghi d'incentivazione o con autonome iniziative imprenditoriali che rappresentino esempi di "buone prassi".

3. Aiuti finalizzati al sostegno degli investimenti aziendali per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva, e al

3.1. sostegno degli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere.

Presupposto della linea d'azione 4.1.1, per quanto riguarda gli aiuti alle imprese, sono le "sfide della crisi finanziaria ed economica internazionale che comprime in maniera generalizzata i mercati e prospetta la necessità di un riposizionamento anche per le imprese locali [...] L'obiettivo non è quello di contrastare la contingenza negativa, sostenendo le imprese in un momento di particolare difficoltà, ma di consolidare il sistema produttivo della montagna per offrire durature possibilità di occupazione".

In quest'ottica innovazione e riconversione appaiono le due condizioni che giustificano l'intervento pubblico rendendolo coerente rispetto agli obiettivi di sviluppo individuati: tali condizioni vanno, peraltro, considerate come disgiunte, nel senso che si richiede, per la concessione del sostegno finanziario, l'una o l'altra, pur considerando che, dal punto di vista di una situazione attuale di "partenza", la riconversione di fatto concretizza progetti di innovazione.

Il PAR FSC, inoltre, prevede – in accoglimento di una richiesta emersa durante gli incontri con le parti sociali che hanno preceduto la sua approvazione nella versione finale – che una quota delle risorse sia destinata "al sostegno degli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere".

L'attività pertanto comprende due tipologie di intervento:

- a) concessione di aiuti alle imprese dell'area montana per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva, in generale;
- b) concessione di aiuti per ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere.

a) Aiuti alle imprese dell'area montana per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva.

Gli aiuti si rivolgono alle imprese – anche artigianali - che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione, di costruzione, di realizzazione di software, di consulenza in campo ingegneristico identificate secondo la classificazione ATECO 2002 dalle sezioni C, D, E ed F, dalla sezione K limitatamente al codice 72.2 e ai codici 74.20.1 e 74.20.2 limitatamente alle attività, svolte anche in forma integrata, di consulenza in campo ingegneristico, tecnico e di gestione di progetti connessi all'ingegneria civile, idraulica e dei trasporti, con l'esclusione delle attività di consulenza in campo architettonico inerenti la progettazione di edifici, la direzione dei lavori di costruzione, la pianificazione urbanistica e l'architettura del paesaggio.

Il riferimento quindi alla classificazione ATECO serve unicamente ad individuare le diverse tipologie di attività

propriamente dette industriali, che risultano beneficiarie della linea contributiva, fermo restando la loro natura giuridica.

b) Aiuti per ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere.

Gli aiuti si rivolgono alle imprese alberghiere che gestiscono le “strutture ricettive alberghiere” descritte dall’art. 64 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), ad eccezione dell’albergo diffuso, come previsto dall’art. 4, comma 2, lett. b) della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive): alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, country-house.

L’esclusione dell’albergo diffuso, come tipologia ricettiva, deriva dalla natura complementare che l’intervento ha rispetto agli interventi sostenuti a favore degli “alberghi diffusi” con il POR FESR 2007-2013 e a favore di B&B, affittacamere e agriturismo con il PSR 2007-2013, come si legge peraltro nel “Rapporto di valutazione ex ante” del PAR FSC (osservazione del Consiglio delle Autonomie locali: “prevedere espliciti canali di finanziamento per la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere in area montana”; controdeduzioni dell’Amministrazione regionale: “finanziamento (...) complementare rispetto ai finanziamenti previsti – nel settore della ricettività turistica – da: a) POR FESR 2007-2013: albergo diffuso (...); b) PSR 2007-2013: B&B, affittacamere, agriturismo (...)).

L’intervento – per finalità – corrisponde a una tipologia già prevista per i contributi a favore delle imprese alberghiere erogati dall’Amministrazione regionale, per il tramite delle camere di commercio, ai sensi dell’art. 156 della legge regionale 2002 e del D.P.Reg. 9 luglio 2013, n. 0119/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l’incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all’aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).

Per tale motivo, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 4, della legge 4/2014, in una *prima fase* si procederà allo scorrimento delle graduatorie provinciali approvate dalle camere di commercio ai sensi del D.P.Reg. 119/2013 per la copertura delle domande dell’anno 2013, in base alla carenza di risorse, tra quelle aventi come oggetto investimenti per lavori di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive, compreso l’acquisto di arredi e attrezzature se collegato ai lavori suddetti.

In una *seconda fase*, si procederà alla pubblicazione di un bando specifico per la linea d’azione 4.1.1, previa adozione di un regolamento regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge regionale 4/2014, che terrà conto per ragioni di uniformità del D.P.Reg. 9 luglio 2013, n. 0119/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l’incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all’aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), con elementi peculiari rispondenti alle finalità del PAR FSC: lo sviluppo sostenibile dell’economia turistica, da ricercare attraverso elementi di innovazione e in un’ottica di filiera.

Nella seconda fase, grazie alla pubblicazione del bando, si incentiverà anche la trasformazione degli esercizi di affittacamere in strutture ricettive alberghiere.

4. Progetti pilota, anche in partnership pubblico-privato, di domanda pubblica di prodotti innovativi.

Questa attività ha lo scopo di sollecitare la domanda pubblica di prodotti innovativi attraverso il finanziamento di progetti pilota.

L’intervento che ne risulta è il finanziamento di progetti proposti da *amministrazioni pubbliche – compresi l’Amministrazione regionale e gli enti strumentali o funzionali della Regione* –, definibili come progetti pilota per la loro natura innovativa e la possibilità di essere proposti come esempi di “buona prassi”.

La natura “innovativa” del progetto deriva dall’oggetto del prodotto, che viene definito “innovativo” se consiste

in un'innovazione tecnologica nell'ambito della fornitura o erogazione dei servizi pubblici, della gestione del patrimonio, dell'organizzazione e assolvimento delle funzioni amministrative.

Nel caso di progetti proposti da *enti locali*, i beneficiari saranno:

- a) i Comuni, singoli o associati;
- b) le Comunità montane, se espressamente delegate dai Comuni ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b) della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (**Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia**).

IL PAR FSC prevede – come modalità non esclusiva di realizzazione dell'attività - la possibilità di “partnership” tra pubblico e privato. Considerati il ruolo di “committente” che il pubblico riveste solitamente rispetto a un'offerta privata e le procedure di selezione che il “committente” deve adottare per l'individuazione dell'offerente privato, si considera quale possibile fattispecie di collaborazione la forma di appalto conosciuta come “Precommercial Procurement”.

5. Realizzazioni infrastrutturali e/o consortili, o di distretto, a servizio delle attività produttive.

IL PAR FSC prevede la realizzazione di opere infrastrutturali o di investimenti “collettivi” (investimenti di consorzi o distretti) per le attività produttive.

La finalità genericamente sopra descritta può comprendere due tipologie distinte d'intervento:

- a) opere pubbliche, per le infrastrutture, a cura degli enti territoriali;
- b) opere pubbliche infrastrutturali effettuate dai consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale) e dalle agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali disciplinate dalla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali).

a) Opere pubbliche (infrastrutture).

L'intervento consiste nel finanziamento di opere infrastrutturali a servizio delle attività produttive, inserite in un programma regionale definito attraverso l'accordo di programma previsto dall'art. 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), interessando le amministrazioni pubbliche locali.

b) Opere pubbliche consortili o di distretto.

L'intervento si prefigge quindi di realizzare opere pubbliche da parte dei consorzi di sviluppo industriale e alle agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali disciplinati rispettivamente dalla legge regionale 3/1999 e dalla legge regionale 27/1999, per investimenti rientranti nelle tipologie previste dalla citate leggi regionali e dai regolamenti di esecuzione delle stesse.

B.2 COERENZA ESTERNA E INTERNA

Coerenza esterna: l'intervento previsto è coerente con le politiche di sviluppo socio-economico della Regione, delineato attraverso la normativa e la programmazione regionali.

In particolare, gli interventi riguardano territori per i quali esiste una delimitazione giuridica, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

Gli investimenti consortili e delle agenzie di distretto industriale rispondono alle funzioni riconosciute ai consorzi e alle agenzie rispettivamente con le leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale) e 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali).

L'intervento a favore delle strutture ricettive alberghiere si avvale della disciplina regionale in materia di imprese turistiche dettata dalla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

Gli interventi pubblici attengono a competenze delineate nelle leggi ordinamentali dell'amministrazione pubblica (per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia)).

Gli interventi a favore delle imprese è conforme al diritto comunitario in materia di aiuti di Stato, poiché saranno attuati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis").

Per quanto riguarda la programmazione, si rinvia alla sezione B.2.1.

Coerenza interna: gli interventi previsti sono coerenti con gli obiettivi specifici dell'Asse 4 "Sviluppo Locale" – Azione cardine 4 "Sviluppo della montagna" del PAR FSC 2007-2013, in particolare al fine di:

- porre i territori montani nella condizione di poter competere con le altre aree regionali, sia per quanto riguarda per quanto riguarda le attività economiche, favorendo anche l'uso sostenibile delle risorse della montagna;
- sostenere un'offerta territoriale di servizi comparabile, per qualità e quantità, con quella di territori montani di altre regioni e Stati che si presentano come concorrenti diretti della montagna regionale nel settore del turismo e, in generale, nei settori economici che possono organizzarsi in sistemi locali (filieri territoriali);
- sostenere gli investimenti infrastrutturali che siano di supporto al sistema economico;
- individuare, all'interno del PAR FSC, accanto ad assi tematici – intesi come "assi settoriali" – un asse territoriale che permetta di rapportare singoli interventi settoriali ai problemi complessivi di sviluppo sociale ed economico di un territorio rilevante per la Regione, come la montagna impostando una programmazione che, seppur finalizzata a obiettivi puntuali, tenga presenti gli obiettivi generali.

Quanto precede rientra pienamente tra gli indirizzi che la Regione ha seguito anche nell'impostare il POR Competitività regionale e occupazione 2007-2013 (FESR) e il Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 (FEASR), nei quali interventi specifici da attuare in territorio montano vengono ricondotti a forme di programmazione territoriale di tipo locale, come specificato nella sezione B.2.1.

B.2.1 COMPLEMENTARIETA' CON LA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE E CON ALTRI PROGETTI IN CORSO

L'intervento a favore delle imprese assicura al sistema produttivo locale la continuità del sostegno pubblico in un frangente storico in cui quest'ultimo deve contribuire a consolidare tale sistema in modo che possa affrontare i nuovi scenari prodotti dalla crisi economica degli ultimi anni su basi rinnovate, con innovazioni di processo e prodotto e sfruttando al meglio le sinergie territoriali (risorse ambientali endogene, governo del territorio da parte pubblica). La Regione negli anni passati ha sostenuto, sia con fondi comunitari (POR FESR) che con leggi regionali, progetti di innovazione nel settore industriale, senza però sostenere gli investimenti sul capitale fisico delle aziende. Con l'azione 4.1.1 si dà la possibilità alle imprese di dare corso ai progetti di innovazione e riconversione grazie a un sostegno a tali investimenti, in un'ottica che valorizza – con l'uso di appropriati criteri di selezione – la filiera produttiva locale e la collaborazione tra imprese.

L'intervento a favore delle strutture ricettive alberghiere è strettamente complementare rispetto agli interventi programmati, per le aree montane, con il PSR 2007-2013 e con il POR FESR 2007-2013. Infatti, il tema dell'offerta ricettiva è presente in entrambi gli strumenti di programmazione dei fondi comunitari: nel PSR, il sostegno al turismo avviene attraverso una misura specifica dell'Asse 3 dedicata all'attività agrituristica e attraverso l'asse 4 Leader che nel "turismo rurale sostenibile" ha il suo tema unificante e prevede anche una azione finalizzata allo sviluppo, con la creazione di posti letto, di Bed&Breakfast, affittacamere e strutture agrituristiche; nel POR FESR, il sostegno alla ricettività turistica avviene attraverso l'incentivazione dell'albergo diffuso, sia con la creazione di nuovi alberghi diffusi sia con il consolidamento degli alberghi diffusi avviati con

precedenti strumenti di aiuto.

Inoltre, i due programmi citati prevedono – in particolare nell'asse 4 Leader del PSR e nell'asse 4 del POR, sempre con riferimento al territorio montano - azioni aventi lo scopo di accrescere la attrattività dei suddetti territori, valorizzandone tanto il patrimonio naturale, storico e culturale quanto le produzioni agro-alimentari.

Il territorio montano, infine, è stato interessato nel periodo decorrente dal 2008 e fino ad oggi, da investimenti pubblici considerevoli programmati e gestiti dalle Comunità montane, ai sensi della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), attraverso programmi straordinari di investimenti per l'anno 2008 incentrati sui temi dello sviluppo rurale, dell'uso sostenibile delle risorse naturali, della formazione e consolidamento del patrimonio culturale, della residenzialità distintiva e servizi di prossimità e del turismo, e piani di azione locale per il triennio 2009-2011 intersettoriali, con priorità di finanziamento regionale definita, tra l'altro, in quanto rilevante ai fini della presente analisi, come possibilità di finanziare progetti di sviluppo degli investimenti aziendali, con priorità per gli investimenti riguardanti il recupero, l'ampliamento, la straordinaria manutenzione o la nuova realizzazione di strutture e per gli investimenti previsti in piani di riconversione aziendale.

Gli interventi definiti dalle Comunità montane per l'impiego delle risorse messe a disposizione con la legge regionale 4/2008 e – in maniera coordinata con tale legge regionale – con l'art. 1, commi 85-89, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) sono generalmente riconducibili alle seguenti finalità, per quanto riguarda opere e lavori pubblici: realizzazione di piste ciclabili e impiantistica sportiva, viabilità minore, impianti per energie rinnovabili (fotovoltaico, biomasse, idroelettrico), tutela ambientale, dotazioni strutturali per servizi di base e servizi di tipo turistico, sostegno al comparto agro-alimentare.

Gli interventi previsti dalla linea d'azione 4.1.1, pertanto, si inseriscono in un quadro di interventi a favore del territorio montano che appaiono coerenti tra loro.

Al momento, infine, il PAR FSC si pone come "ponte" tra la programmazione comunitaria 2007-2013 e la programmazione 2014-2020, nella quale si sta delineando un approccio territoriale riferito alla montagna, che dovrebbe avere ricadute positive sulla *governance* dei sistemi locali grazie all'approccio Leader previsto – come sviluppo locale di tipo partecipativo - nel PSR e alla strategia nazionale per le aree interne cofinanziata da FESR, FSE e FEASR, la quale mette in connessione la collaborazione sovracomunale, il sostegno ai servizi pubblici di base (istruzione, sanità e trasporto pubblico) e l'attuazione di progetti di sviluppo locale focalizzati sui seguenti temi: tutela del territorio e comunità locali, valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile, sistemi agro-alimentari e sviluppo locale, risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile, saper fare e artigianato.

Si tratta di linee di programmazione che risultano coerenti rispetto all'impostazione della linea d'azione 4.1.1 del PAR FSC, quale risulta anche dalle scelte esplicitate nella presente scheda.

B.2.2 INTEGRAZIONE E SINERGIA DELL'INTERVENTO CON GLI ALTRI INTERVENTI DEL PAR

La linea d'azione 4.1.1 concorre all'azione cardine 4-Sviluppo della montagna assieme alla linea d'azione 4.2.1-Sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno-energia (euro 4.500.000). Entrambe quindi integrano l'obiettivo del PAR FSC di sviluppare filiere produttive ecosostenibili e consolidare i sistemi produttivi locali, in territori gravati da rilevanti deficit strutturali.

Il territorio montano sarà inoltre interessato da un intervento di viabilità minore in area montana a vocazione turistica, del costo previsto di 2.000.000 di euro (linea d'azione 1.2.1), che appare complementare rispetto agli investimenti sulle strutture ricettive alberghiere.

Sinergici, rispetto agli investimenti del settore produttivo delineati dalla linea d'azione 4.1.1, appaiono gli interventi previsti dalla linea d'azione 3.1.1-Sviluppo e rafforzamento del tessuto produttivo regionale, che sostiene i costi di ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e di iniziative caratterizzate da elementi di aggregazione e collaborazione di livello locale (filiera, cluster, poli, incubatori di impresa), in quanto i soggetti già interessati alle possibilità offerte da quest'ultima, con la linea d'azione 4.1.1 potrebbero sostenere gli

investimenti aziendali conseguenti, riguardanti gli stabilimenti e i macchinari. Nella definizione degli investimenti “collettivi” (infrastrutture, progetti pilota), invece, si dovrà verificare la sinergia degli interventi sostenuti con le due linee d’azione assumendo ciò come criterio per definizione del programma regionale attraverso cui gli interventi suddetti saranno attuati, nell’ambito della linea 4.1.1.

B.3 CATEGORIA DI BENEFICIARI

1. Individuazione delle strategie di sviluppo per le aree montane.

Per l’individuazione delle strategie di sviluppo per l’area montana, come detto in precedenza, è stato attivato uno specifico processo partecipativo, gestito direttamente dal Servizio Coordinamento Politiche per La Montagna.

Così come per il punto che segue, la scelta di svolgere direttamente con risorse interne alcune attività risponde alla precisa volontà di riservare le maggiori risorse possibili alle diverse linee contributive e, nello specifico, al mondo delle imprese, come è anche emerso dal processo partecipativo.

2. Attività di animazione, formazione, orientamento e marketing aziendale.

- a) *Animazione*: attività svolta dall’Amministrazione regionale con proprie risorse interne che non comporta spesa a carico del PAR.
- b) *Formazione, orientamento e marketing aziendale*: Amministrazione regionale con proprie risorse interne.

3. Aiuti finalizzati al sostegno degli investimenti aziendali per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva.

- a) *Aiuti alle imprese dell’area montana per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva*: imprese operanti nei settori relativi all’attività estrattiva, di trasformazione o produzione, di costruzione, di realizzazione di software, di consulenza in campo ingegneristico identificate secondo la classificazione ATECO 2002 dalle sezioni C, D, E ed F, dalla sezione K limitatamente al codice 72.2 e ai codici 74.20.1 e 74.20.2 limitatamente alle attività, svolte anche in forma integrata, di consulenza in campo ingegneristico, tecnico e di gestione di progetti connessi all’ingegneria civile, idraulica e dei trasporti, con l’esclusione delle attività di consulenza in campo architettonico inerenti la progettazione di edifici, la direzione dei lavori di costruzione, la pianificazione urbanistica e l’architettura del paesaggio;
- b) *aiuti per ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere*: imprese che gestiscono le “strutture ricettive alberghiere” di cui all’art. 64, commi 3, 4, 5, 6 e 7bis, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo): alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere e country-house. Il bando è aperto anche alle imprese degli esercizi di affittacamere per investimenti finalizzati alla trasformazione degli esercizi di affittacamere in strutture ricettive alberghiere.

4. Progetti pilota, anche in partnership pubblico-privato, di domanda pubblica di prodotti innovativi.

Amministrazioni pubbliche, compresi l’Amministrazione regionale e gli enti strumentali o funzionali della Regione che individuano, attraverso le formule del pre commercial procurement, investimenti pubblici ad elevato contenuto innovativo.

5. Realizzazioni infrastrutturali e/o consortili, o di distretto, a servizio delle attività produttive.

- a) *Opere pubbliche (infrastrutture)* :enti locali;
- b) *Opere pubbliche consortili o di distretto*: consorzi di sviluppo industriale, agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali.

B.4 AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

“Zone omogenee” individuate dalla legge regionale 33/2002 “per le Province di Gorizia, Udine e Pordenone”. Ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002 , n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia):

- a) zona omogenea della Carnia;
- b) zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;
- c) zona omogenea del Pordenonese;
- d) zona omogenea del Torre, Natisone e Collio.

B.5 TIPOLOGIA STRUMENTO ATTUATIVO E MACROPROCESSO

1. Individuazione delle strategie di sviluppo per le aree montane.

Tipologia strumento: Attività svolta dal Servizio coordinamento politiche per la montagna con risorse interne.

- 2. Macroprocesso: Ricerca e analisi di dati e documentazione, consultazione delle parti istituzionali e sociali interessate e produzione di documento finale.

3. Attività di animazione, formazione, orientamento e marketing aziendale.

- a) *Animazione*

Tipologia strumento: attività svolta dall’Amministrazione regionale con proprio personale che non comporta spesa a carico del PAR FSC.

Macroprocesso: divulgazione dei contenuti della linea d’azione 4.1.1 e processo partecipativo (consultazione delle parti istituzionali e sociali sull’indirizzo attuativo della linea d’azione).

- b) *Formazione, orientamento e marketing aziendale*

Tipologia strumento: Attività svolta dal Servizio coordinamento politiche per la montagna con proprio personale e, se del caso, anche con il coinvolgimento e con la partecipazione di enti e/o agenzie regionali.

Macroprocesso: pubblicazione di materiale informativo, non solo di tipo divulgativo ma anche di tipo specialistico, nei formati ritenuti più idonei (stampati, pagine web), e organizzazione di incontri aperti al pubblico o di incontri a contenuto specialistico indirizzati a particolari settori economici e categorie di operatori pubblici e privati. Rientra, inoltre, nell’attività suddetta la divulgazione dei risultati conseguiti, non solo con il PAR FSC, ma anche con strumenti analoghi d’incentivazione o con autonome iniziative imprenditoriali, i quali possano presentarsi come esempi di “buone prassi”.

Non viene invece più prevista la possibilità di delega di attività alla società Agemont Spa, già società in house dell’Amministrazione Regionale, ora scorporata in altre partecipate secondo quanto previsto dal disegno della legge regionale n. 17/2012

4. Aiuti finalizzati al sostegno degli investimenti aziendali per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva.

- a) *Aiuti alle imprese dell'area montana per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva*

Tipologia strumento: aiuti “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE del 24/12/2013, L 352).

Macroprocesso: adozione di un regolamento ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (art. 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4) e pubblicazione bando.

- b) *Aiuti per ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere*

Tipologia strumento: aiuti “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE del 24/12/2013, L 352).

Macroprocesso:

- prima fase: scorrimento delle graduatorie provinciali approvate dalle Camere di commercio ai sensi del D.P.Reg. 119/2013 per la copertura delle domande dell'anno 2013 (art. 4, comma 4, legge regionale 4/2014);
- seconda fase: adozione di un regolamento ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (art. 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4) e pubblicazione bando.

5. Progetti pilota, anche in partnership pubblico-privato, di domanda pubblica di prodotti innovativi.

Tipologia strumento: accordo di programma ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7/2000

Macroprocesso: adozione di un regolamento ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (art. 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4); avviso per segnalazione delle proposte; finanziamento delle opere individuate mediante trasferimento delle risorse.

6. Realizzazioni infrastrutturali e/o consortili, o di distretto, a servizio delle attività produttive.

- a) *Opere pubbliche (infrastrutture)*

Tipologia strumento: accordo di programma ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7/2000.

Macroprocesso: adozione di un regolamento ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (art. 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4); avviso per segnalazione delle proposte; finanziamento delle opere individuate mediante trasferimento delle risorse.

- b) *Opere pubbliche (infrastrutture) consortili o di distretto*

Tipologia strumento: aiuti “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE del 24/12/2013, L 352).

Macroprocesso: adozione di un regolamento ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e pubblicazione bando.

SEZIONE C

ATTUAZIONE

C.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**1. Individuazione delle strategie di sviluppo per le aree montane.**

- Art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione del Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e Allegato A della medesima legge regionale 33/2002

2. Attività di animazione, formazione, orientamento e marketing aziendale.*a) Animazione*

- Deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali).

b) Formazione, orientamento e marketing aziendale

- Deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali).

3. Aiuti finalizzati al sostegno degli investimenti aziendali per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva.*a) Aiuti alle imprese dell'area montana per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva*

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE del 24/12/2013, L 352) (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis");
- Art. 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive);
- Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- Art. 3 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani).

b) Aiuti per ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE del 24/12/2013, L 352) (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis");
- Art. 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive);
- Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
- Art. 33, comma 4, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
- Art. 3 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani).

4. Progetti pilota, anche in partnership pubblico-privato, di domanda pubblica di prodotti innovativi.

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”);
- Art. 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Realizzazioni infrastrutturali e/o consortili, o di distretto, a servizio delle attività produttive.**a) Opere pubbliche (infrastrutture)**

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”);
- Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
- Art. 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

b) Opere pubbliche consortili o di distretto

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE del 24/12/2013, L 352) (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”);
- Art. 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive);
- Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale);
- Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
- Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale);
- Legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali).

C.2 STRUTTURA REGIONALE ATTUATRICE RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' / ORGANISMO INTERMEDIO

Servizio coordinamento politiche per la montagna.

Per gli aiuti alle imprese alberghiere, nell'ambito della Convenzione-delega delle funzioni amministrative regionali all'Unioncamere FVG dettata dall'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della

Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).

C.3 QUADRO FINANZIARIO DI RIFERIMENTO

ATTIVITÀ	INTERVENTI	SPESA PREVISTA €	Riferimento capitoli attuali	Riferimento capitoli con variazione POG
Individuazione delle strategie di sviluppo per le aree montane	Individuazione delle strategie di sviluppo per le aree montane	0,00		
Attività di animazione, formazione, orientamento e marketing aziendale	Animazione:	0,00		
	Formazione, orientamento e marketing aziendale	0,00		
Aiuti finalizzati al sostegno degli investimenti aziendali per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva	Aiuti alle imprese dell'area montana per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva	5.897.000,00	9653 (parzialmente) 9652	9653
Aiuti alle imprese alberghiere per ristrutturazione e ammodernamento	Aiuti alle imprese ricettive dell'area montana per ristrutturazione e ammodernamento – Scorrimento graduatorie	1.500.000,00	9164	9164
Aiuti alle imprese alberghiere per ristrutturazione e ammodernamento	Aiuti alle imprese ricettive dell'area montana per ristrutturazione e ammodernamento – Scorrimento graduatorie – Nuovo bando	900.000,00	9652 (parzialmente)	9653
Progetti pilota, anche in partnership pubblico-privato, di domanda pubblica di prodotti innovativi	Progetti pilota, anche in partnership pubblico-privato, di domanda pubblica di prodotti innovativi	500.000,00	9638	9638
		500.000,00		
Realizzazioni infrastrutturali di Enti locali a servizio delle attività produttive	Opere pubbliche di Enti locali (infrastrutture)	3.703.000,00	9638 (parzialmente) 9652	9638
Realizzazioni infrastrutturali di Enti locali a servizio delle attività produttive	Opere pubbliche consortili o di distretto	500.000,00	9652	9653
TOTALE		13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00

Le dotazioni attuali dei Capitoli non consentono l'adeguata programmazione delle diverse linee contributive per oggetto, conseguentemente con la prossima variazione di POG si renderanno le proiezioni contabili compatibili per oggetto con le diverse linee contributive. Di un tanto il Servizio si è già fatto carico.

C.3.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Gli interventi trovano copertura nel PAR FSC, secondo il quadro finanziario di riferimento di cui al paragrafo C.3,

nei limiti delle intensità di aiuto previste dal paragrafo C.7.

A copertura della quota a carico del beneficiario, questi provvede attraverso il ricorso a risorse proprie secondo il piano finanziario approvato.

La liquidazione del contributo avviene a conclusione delle iniziative a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. I regolamenti che disciplineranno il procedimento contributivo potranno prevedere la corresponsione di acconti in base all'avanzamento della spesa sostenuta dal beneficiario.

Le imprese possono richiedere un'anticipazione del contributo previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria come previsto dall'art. 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

I trasferimenti per opere pubbliche possono avvenire per acconti, in relazione alla progressione della spesa, secondo quanto previsto dall'art. 57 della legge regionale 14/2002.

C.4 PROCEDURE AMMINISTRATIVE TECNICHE E FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' E CRONOPROGRAMMA DELL'ATTIVITA'

1. Individuazione delle strategie di sviluppo per le aree montane.

Attività svolta dall'Amministrazione regionale con proprie risorse interne, senza spesa a carico del PAR FSC.

2. Attività di animazione, formazione, orientamento e marketing aziendale.

a) Animazione.

Attività svolta dall'Amministrazione regionale con proprie risorse interne che non comporta spesa a carico del PAR FSC. Consiste nell'organizzazione del processo partecipativo previsto dalla linea d'azione 4.1.1 e di nell'attività di divulgazione dei contenuti dell'azione, in particolare dei bandi e degli avvisi per la predisposizione dei programmi di opere pubbliche da definirsi tramite accordo di programma.

b) Formazione, orientamento e marketing aziendale.

Attività svolta dall'Amministrazione regionale con proprie risorse interne che non comporta spesa a carico del PAR FSC. Consiste nell'organizzazione del processo partecipativo previsto dalla linea d'azione 4.1.1 e di nell'attività di divulgazione dei contenuti dell'azione, in particolare dei bandi e degli avvisi per la predisposizione

3. Aiuti finalizzati al sostegno degli investimenti aziendali per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva.

a) Aiuti alle imprese dell'area montana per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva.

1. Predisposizione di un regolamento ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 7/2000, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 4/2014;
2. Pubblicazione di un bando per il finanziamento delle domande di aiuto, secondo la procedura valutativa;
3. Approvazione della graduatoria e ammissione a finanziamento, con contestuale prenotazione delle risorse sul bilancio regionale, a seguito di istruttoria svolta dal Servizio coordinamento politiche per la montagna. Pubblicazione del provvedimento sul BUR;
4. Concessione degli aiuti con decreti del direttore del Servizio coordinamento politiche della

montagna;

5. Liquidazione di eventuali anticipazioni su richiesta dei beneficiari, coperta da garanzia fideiussoria, nella misura stabilita dal regolamento;
6. Liquidazione di eventuali acconti su richiesta dei beneficiari, a fronte di spesa rendicontata e nei limiti stabiliti dal regolamento;
7. Saldo a rendicontazione della spesa, entro il termine stabilito dal regolamento ed eventualmente prorogato con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna.

b) Aiuti per ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere.

PRIMA FASE

1. Acquisizione delle graduatorie formate dalle camere di commercio relative alle domande di contributo dell'anno 2013 (D.P.Reg. 119/2013);
2. Verifica della compatibilità delle domande di contributo con la linea d'azione 4.1.1, dal punto di vista del territorio interessato e delle finalità degli interventi ammissibili a contributo e determinazione della spesa, con attività di istruttoria del Servizio coordinamento politiche per la montagna;
3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con contestuale prenotazione delle risorse sul bilancio regionale. Pubblicazione del provvedimento sul BUR;
4. Impegno di spesa a favore delle camere di commercio, ai fini del trasferimento delle risorse, con decreti del direttore del Servizio coordinamento politiche della montagna;
5. Concessione degli aiuti e loro liquidazione (eventuali anticipazioni e saldi) a cura delle camere di commercio;
6. Trasferimento delle risorse alle camere di commercio.

SECONDA FASE

1. Predisposizione di un regolamento ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 7/2000, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 4/2014;
2. Pubblicazione di un bando per il finanziamento delle domande di aiuto, secondo la procedura valutativa;
3. Approvazione delle graduatorie da parte delle camere di commercio;
4. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con contestuale prenotazione delle risorse sul bilancio regionale. Pubblicazione del provvedimento sul BUR;
5. Impegno di spesa a favore delle camere di commercio, ai fini del trasferimento delle risorse, con decreti del direttore del Servizio coordinamento politiche della montagna;
6. Concessione degli aiuti e loro liquidazione (eventuali anticipazioni, acconti e saldi) a cura delle camere di commercio, secondo quanto stabilito dal regolamento;
7. Trasferimento delle risorse alle camere di commercio.

4. Progetti pilota, anche in partnership pubblico-privato, di domanda pubblica di prodotti innovativi.

1. Predisposizione di un regolamento ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 7/2000, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 4/2014;
2. Pubblicazione di un avviso pubblico (BUR, sito web della Regione) per manifestazioni di interesse da parte delle amministrazioni pubbliche interessate;
3. Valutazione delle manifestazioni di interesse e definizione di un programma regionale d'intervento;
4. Stipula dell'accordo di programma (art. 19 della legge regionale 7/2000). Pubblicazione dell'atto sul BUR;
5. Prenotazione delle risorse sul bilancio regionale;
6. Concessione dei finanziamenti ai beneficiari con decreti del direttore del Servizio coordinamento politiche della montagna;
7. Liquidazione di eventuali acconti su richiesta dei beneficiari, nella misura stabilita dall'accordo di programma;

8. Saldo a rendicontazione della spesa, entro il termine stabilito dall'accordo di programma ed eventualmente prorogato con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna.

5. Realizzazioni infrastrutturali e/o consortili, o di distretto, a servizio delle attività produttive.

a) Opere pubbliche (infrastrutture).

1. Predisposizione di un regolamento ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 7/2000, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 4/2014;
2. Pubblicazione di un avviso pubblico (BUR, sito web della Regione) per manifestazioni di interesse da parte delle amministrazioni pubbliche interessate;
3. Valutazione delle manifestazioni di interesse e definizione di un programma regionale d'intervento;
4. Stipula dell'accordo di programma (art. 19 della legge regionale 7/2000). Pubblicazione dell'atto sul BUR;
5. Prenotazione delle risorse sul bilancio regionale;
6. Concessione dei finanziamenti ai beneficiari con decreti del direttore del Servizio coordinamento politiche della montagna;
7. Liquidazione di eventuali acconti su richiesta dei beneficiari, sulla base dello stato di avanzamento della spesa (art. 57 della legge regionale 14/2002);
8. Saldo a rendicontazione della spesa, entro il termine stabilito dall'accordo di programma ed eventualmente prorogato con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna.

b) Opere pubbliche consortili o di distretto.

1. Predisposizione di un regolamento ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 7/2000;
2. Pubblicazione di un bando per il finanziamento delle domande di aiuto, secondo la procedura valutativa;
3. Approvazione della graduatoria e ammissione a finanziamento, con contestuale prenotazione delle risorse sul bilancio regionale, a seguito di istruttoria svolta dal Servizio coordinamento politiche per la montagna. Pubblicazione del provvedimento sul BUR;
4. Concessione degli aiuti con decreti del direttore del Servizio coordinamento politiche della montagna;
5. Liquidazione di eventuali anticipazioni su richiesta dei beneficiari, coperta da garanzia fideiussoria, nella misura stabilita dal regolamento;
6. Liquidazione di eventuali acconti su richiesta dei beneficiari, a fronte di spesa rendicontata e nei limiti stabiliti dal regolamento;
7. Saldo a rendicontazione della spesa, entro il termine stabilito dal regolamento ed eventualmente prorogato con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna.

C.4.1 CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma è allegato.

C.4.2 GRADO DI REALIZZABILITÀ DELL'INTERVENTO (VINCOLI LEGISLATIVO-PROGRAMMATICI E/O PROCEDURALI, CRITICITÀ PRESUNTE, ECC.)

Non si rilevano particolari difficoltà.

Nella selezione dei progetti si prevederà la loro fattibilità come condizione di ammissibilità, consistente nella assenza di impedimenti normativi (ad esempio, per le opere pubbliche: conformità rispetto agli strumenti

urbanistici e a norme di tutela paesaggistica) e nella richiesta di una definizione progettuale compatibile con il termine ultimo per i pagamenti posti a carico del PAR FSC (31 dicembre 2017).

La liquidazione dei contributi avverrà entro i termini previsti dai rispettivi regolamenti o negli accordi di programma, comunque non oltre 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

C.5 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

Con riferimento agli interventi contributivi della linea d'azione 4.1.1, i criteri di selezione sono:

- *Aiuti finalizzati al sostegno degli investimenti aziendali per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva*

INTERVENTO	CRITERI	
Aiuti alle imprese dell'area montana per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva	Impresa in rete locale (prevalenza numerica nell'organizzazione di rete di imprese con unità produttive nella Regione)	
	Sviluppo delle filiere produttive: domanda presentata da impresa operante in un settore potenzialmente interessato – per la trasformazione – a produzioni locali (industria alimentare e delle bevande, industria del legno e dei prodotti in legno, industria del taglio, modellatura e finitura della pietra)	
	Incremento occupazionale	
	Nuova impresa	
	Imprenditoria giovanile	
	Imprenditoria femminile	
	Localizzazione della unità produttiva	
	a) località della zona C delimitata da DGR 3303/2000	
	b) località della zona B delimitata da DGR 3303/2000	
	Impresa che ha sostenuto, negli ultimi cinque anni, investimenti finalizzati al risparmio/efficientamento energetico	
	Impresa che richiede il contributo per investimenti conseguenti a progetti di innovazione finanziati con incentivo concesso dall'Amministrazione regionale (leggi regionali di settore, POR FESR, PAR FSC)	
	Aiuti per ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere	Innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale 2/2002.
		Risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili
Realizzazione di spazi destinati al benessere e alla cura della persona		
Superamento delle barriere architettoniche		
Realizzazione di spazi attrezzati e sorvegliati riservati alle attività ludiche per ospiti di età riferibile alla frequenza della scuola d'infanzia e primaria		
Realizzazione di parcheggi coperti a servizio della struttura ricettiva (almeno 3 posti auto)		
Realizzazione di locali di ricovero attrezzati per biciclette o canoe/kayak		
Incremento dei posti letto di almeno il 10 per cento (solo in associazione all'innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale 2/2002)		
Svolgimento, all'interno della struttura ricettiva alberghiera, di attività commerciale diversa da quella ricettiva e a quest'ultima non collegata nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013		
Avvio di un nuovo esercizio		
Imprenditoria giovanile		
Imprenditoria femminile		

Localizzazione della struttura ricettiva

a) località della zona C delimitata da DGR 3303/2000

b) località della zona B delimitata da DGR 3303/2000

c) Comune il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco regionale nell'ambito delle zone di cui alle lettere precedenti lettera a) e b)

- *Progetti pilota, anche in partnership pubblico-privato, di domanda pubblica di prodotti innovativi*

INTERVENTO	CRITERI
Progetti pilota, anche in partnership pubblico-privato, di domanda pubblica di prodotti innovativi	Progetto relativo a servizi e funzioni amministrative che riguardano le attività economiche o che sono rilevanti ai fini dello sviluppo di tali attività
	Cofinanziamento del progetto da parte dell'amministrazione beneficiaria
	Completamento di iniziative già avviate con il ricorso ad altre risorse finanziarie pubbliche
	Integrazione di iniziative avviate o da avviare con il ricorso ad altre risorse finanziarie pubbliche
	Integrazione con iniziative finanziate con il PAR FSC - linea d'azione 3.1.1
	Progetto a valenza sovracomunale
	Presentazione di progetti preliminare e cronoprogramma compatibile con la tempistica del programma

- *Realizzazioni infrastrutturali e/o consorzi, o di distretto, a servizio delle attività produttive*

INTERVENTO	CRITERI
Realizzazioni infrastrutturali	Cofinanziamento del progetto da parte dell'ente beneficiario
	Completamento di iniziative già avviate con il ricorso ad altre risorse finanziarie pubbliche
	Integrazione di iniziative avviate o da avviare con il ricorso ad altre risorse finanziarie pubbliche
	Integrazione con iniziative finanziate con il PAR FSC - linea d'azione 3.1.1
	Presentazione di progetti preliminare e cronoprogramma compatibile con la tempistica del programma
Investimenti dei consorzi industriali o delle agenzie di sviluppo dei distretti industriali	Numero delle imprese interessate dal progetto
	Completamento di iniziative già avviate con il ricorso ad altre risorse finanziarie pubbliche
	Integrazione di iniziative avviate o da avviare con il ricorso ad altre risorse finanziarie pubbliche
	Integrazione con iniziative finanziate con il PAR FSC - linea d'azione 3.1.1
	Progetto finalizzato a sostenere e ottimizzare l'uso della TCI e delle tecnologie digitali in generale
	Progetto per migliorare l'accesso ai mercati da parte delle imprese insediate nell'area di competenza del consorzio o delle imprese del distretto industriale
	Entità del cofinanziamento del progetto da parte del soggetto beneficiario
Presentazione di progetti preliminare e cronoprogramma compatibile con la tempistica del programma	

Norme.

Nuova impresa (DPReg 242/2012):

l'impresa iscritta da meno di un anno al registro delle imprese, le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una trasformazione di impresa già esistente ovvero di una ristrutturazione e non costituiscano creazione di ramo d'azienda.

Imprenditoria giovanile:

- a) l'impresa individuale il cui titolare ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni;
- b) la società di capitali in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani (18-40 anni);
- c) la società cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani (18-40 anni);
- d) società di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane (18-40 anni)):
 - la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane (18-40 anni);
 - la società in nome collettivo il cui socio giovane (18-40 anni) è anche il legale rappresentante della società.

Imprenditoria femminile:

- a) l'impresa individuale la cui titolare è una donna;
- b) l'impresa di capitali in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne;
- c) la società cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne;
- d) la società di persone composta da due soci:
 - la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna;
 - la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società.

Criteri di ammissibilità.

Possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme di settore.

C.6 SPESE AMMISSIBILI

ATTIVITÀ	INTERVENTI	SPESE AMMISSIBILI
Individuazione delle strategie di sviluppo per le aree montane	Individuazione delle strategie di sviluppo per le aree montane	Nessuna spesa
Attività di animazione, formazione, orientamento e marketing aziendale	Animazione, formazione, orientamento e marketing aziendale	Nessuna spesa
Aiuti finalizzati al sostegno degli investimenti aziendali per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva	Aiuti alle imprese dell'area montana per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva	<ul style="list-style-type: none"> - Lavori - Acquisto beni strumentali (attrezzature, macchinari e relativi programmi operativi, arredi) - Spese tecniche, legali e diritti relativi agli investimenti - Spese generali
	Aiuti per ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere	<ul style="list-style-type: none"> - Lavori - Acquisto beni strumentali (attrezzature, macchinari e relativi programmi operativi, dotazioni tecnologiche, arredi) - Spese tecniche, legali e diritti relativi agli investimenti - Spese generali

Progetti pilota, anche in partnership pubblico-privato, di domanda pubblica di prodotti innovativi	Progetti pilota, anche in partnership pubblico-privato, di domanda pubblica di prodotti innovativi	- Lavori - Spese tecniche, legali e diritti relativi agli investimenti - Spese generali - IVA (se non recuperabile)
Realizzazioni infrastrutturali e/o consortili, o di distretto, a servizio delle attività produttive	Opere pubbliche (infrastrutture)	- Lavori - Spese tecniche e legali - spese generali - IVA (se non recuperabile)
	Opere pubbliche consortili o di distretto	- Lavori - Spese tecniche, legali - Spese generali

C.7 INTENSITA' DI AIUTO

ATTIVITÀ	INTERVENTI	INTENSITÀ %
Individuazione delle strategie di sviluppo per le aree montane	Individuazione delle strategie di sviluppo per le aree montane	Nessun aiuto
Attività di animazione, formazione, orientamento e marketing aziendale	Animazione	Nessun aiuto
	Formazione, orientamento e marketing aziendale	Nessun aiuto
Aiuti finalizzati al sostegno degli investimenti aziendali per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva	Aiuti alle imprese dell'area montana per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva	50
	Aiuti per ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere	50
Progetti pilota, anche in partnership pubblico-privato, di domanda pubblica di prodotti innovativi	Progetti pilota, anche in partnership pubblico-privato, di domanda pubblica di prodotti innovativi	100
Realizzazioni infrastrutturali e/o consortili, o di distretto, a servizio delle attività produttive	Opere pubbliche (infrastrutture)	100
	Investimenti consortili o di distretto	80

Ripartizione quote tra:

FSC: 13.500.000,00 euro (_____ % della spesa ammissibile)

UE: 0,00 euro (0,00 % della spesa ammissibile)

Altro Stato: 0,00 euro (0,00 % della spesa ammissibile)

Regione FVG: 0,00 euro (0,00 % della spesa ammissibile)

Altre quote: 0,00 euro (0,00 % della spesa ammissibile)

Altre quote private: 0,00 euro (0,00 % della spesa ammissibile)

Dichiarazione in merito ai progetti generatori di entrate e modello giustificativo di calcolo

Il presente intervento non prevede la generazione di entrate nette

C.8 INDICATORI**Indicatori di risultato**

Indicatori di risultato	Unità di misura	Valore base	Valore atteso
Progetti di impresa finanziati sul totale delle imprese coinvolte	%	(50*)	50

(*) dato non rilevato per area di intervento e tipologia beneficiari.

Indicatori di realizzazione fisica

Cod.	Indicatori CORE	Unità di misura	Valore atteso
796	Destinatari dei finanziamenti	N.	86
	Progetti e studi sui sistemi produttivi	N.	1
	Attività di animazione territoriale e marketing territoriale, formazione ed orientamento	N.	2

Indicatori occupazionali nazionali

Cod.	Indicatori occupazionali	Unità di misura	Valore atteso
767	Occupazione creata (ULA)	N.	20

Indicatori di impatto

Indicatori di impatto	Unità di misura	Valore base	Valore atteso
Incremento del numero di imprese insediate nell'area oggetto di intervento	%	(5*)	2

Data,

Il Responsabile
dell'attuazione dell'attività

INVESTIMENTI CONSORTILI O DI DISTRETTO

Fasi	2014												2015												2016												2017											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Regolamento																																																
Pubblicazione bando																																																
Presentazione domande di contributo																																																
Istruttoria																																																
Graduatoria																																																
Concessione contributi																																																
Attuazione progetti, liquidazione anticipazioni e acconti, rendicontazione																																																
Liquidazione del saldo																																																

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
 VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_20_1_DGR_799_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2014, n. 799

Approvazione della scheda attività relativa alla linea d'azione 4.2.1 - (Sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta - legno - energia) del "Programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007- 2013, approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 3329 del 13 luglio 2007, con il quale viene definita la politica regionale di sviluppo 2007- 2013 che adotta un approccio unitario per la programmazione delle risorse aggiuntive finalizzate al perseguimento di obiettivi di produttività, competitività e innovazione in un'ottica di sviluppo sostenibile;

VISTA la delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 con la quale il CIPE ha delineato il percorso di programmazione, gestione e monitoraggio di attuazione del QSN e ha definito la ripartizione delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) dedicate al periodo di programmazione 2007-2013 tra le due macroaree, Mezzogiorno e Centro Nord, assegnando al Programma strategico regionale del Friuli Venezia Giulia una quota pari a € 190.159.000,00;

ATTESO che con delibera n. 112 del 18 dicembre 2008 il CIPE ha aggiornato la dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate alla luce delle riduzioni disposte da provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della richiamata delibera n. 166/2007;

VISTA la delibera n. 1 del 6 marzo 2009 con la quale il CIPE ha apportato un ulteriore aggiornamento alla dotazione del FAS, provvedendo nel contempo a definire le nuove assegnazioni ai Programmi strategici regionali e interregionali e al conseguimento degli obiettivi di servizio per il Mezzogiorno e a modificare in parte le regole già stabilite con la più volte richiamata delibera n. 166/2007;

VISTA la delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, che, ratificando la riduzione delle assegnazioni FAS alle Regioni decisa il 28 novembre 2010, ha portato la dotazione finanziaria destinata al Friuli Venezia Giulia a € 160.386.000,00;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 2580 del 10 dicembre 2010 con la quale il Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS è stato approvato in via preliminare;

VISTA la delibera n. 10 del 20 gennaio 2012 registrata dalla Corte dei conti il 29 marzo 2012 al Reg. 3, Foglio 252, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, con la quale il CIPE ha preso atto del "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007- 2013 (PAR FSC)", nella sua forma emendata e integrata nei termini concordati in fase istruttoria con la Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo economico;

PRESO ATTO che la richiamata delibera CIPE n. 10 del 20 gennaio 2012, in sede di approvazione del Programma, ha stabilito che:

<< ... con riferimento alle modalità di attuazione degli interventi, si farà ricorso allo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) e, ove necessario, del Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011 e al punto 5 della delibera di questo Comitato ...>>;

VISTA la delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 e in particolare il punto 3. "Strumenti di attuazione", che prevede il ricorso allo strumento dell'Accordo di programma quadro nel caso di Azione cardine e negli altri casi previsti nelle relative delibere CIPE di presa d'atto del Programma nei termini e con le modalità descritti dalla delibera medesima; (da inserire nel caso la scheda di attività riguardi tali fattispecie)

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 847 del 15 maggio 2012 con la quale è stato approvato in via definitiva il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007- 2013;

VISTI il Piano finanziario relativo all'intero Programma Attuativo e quello afferente alle sole risorse FSC, articolato per Obiettivi, Linee d'Azione e annualità;

RICHIAMATA la legge regionale n. 28 dd. 31/12/2012 recante "Bilancio di previsione per gli anni 2013-2014 e per l'anno 2013" che stanziava € 4.471.000,00 a carico dell'U.P.I. 10.2.2.5070 "Programmazione Fondi Sviluppo e Coesione- Spese di investimento", con riferimento al capitolo 9622 denominato "Interventi per lo sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della Filiera Foresta legno energia" di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio gestione forestale e produzione legnosa;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 360 del 27 febbraio 2014 che ripristina sulla Linea d'Azione 4.2.1 la quota pari a € 29.000,00, a suo tempo destinata quale contributo relativo al terremoto dell'Emilia;
CONSIDERATO che l'importo complessivo assegnato alla Linea d'Azione 4.2.1 "Sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta - legno - energia" del PAR FSC 2007-2013 è pari ad € 4.500.000,00 di cui € 3.650.000,00 destinati a progetti messi a bando ed € 850.000,00 per interventi a titolarità regionale;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 627 del 4 aprile 2014 che storna dal capitolo 9622 la somma di € 3.650.000,00 e contestualmente la riversa sul capitolo 8622 denominato "Interventi per lo sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della Filiera Foresta legno energia" da finanziare tramite bando pubblico;

CONSIDERATO anche che la delibera sopra citata alloca sul capitolo 9622 la somma a suo tempo destinata quale contributo relativo al terremoto dell'Emilia pari a € 29.000,00, per un totale complessivo ad oggi di € 850.000,00 per gli interventi a titolarità regionale;

CONSIDERATO che il totale dei due capitoli su menzionati ammonta a € 4.500.000,00.

VISTA la scheda di attività relativa alla Linea d'Azione 4.2.1, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere espresso sulla medesima in data 21 aprile 2014 dall'Organismo di Programmazione e Attuazione come previsto al Capitolo 6 - paragrafo 6.1.1 del PAR FSC;

RITENUTO di approvare la scheda di attività per procedere all'attivazione delle procedure di finanziamento degli interventi previsti;

RICORDATO che con il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, attuativo dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009 n. 42, il Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS) assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)";

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare la scheda di attività relativa alla Linea d'Azione 4.2.1 - (Sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta - legno - energia) del "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007- 2013" allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_20_1_DGR_799_2_ALL1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 799 DEL 2 MAGGIO 2014

SCHEDA ATTIVITA' PAR FSC 2007-2013

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali

Servizio gestione forestale e produzione legnosa

**TITOLO PROGETTO: "Sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta –
legno - energia"**

ATTIVITA'/LINEA DI AZIONE: 4.2.1

SEZIONE A

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

A.1	ASSE DI APPARTENENZA	4 – Sviluppo locale
A.2	OBIETTIVO DI RIFERIMENTO	4.2 – Diversificazione delle fonti di energia rinnovabile in montagna
A.3	LINEA DI AZIONE	4.2.1 – Sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno-energia
A.4	AZIONE	Interventi di viabilità forestale Piattaforme logistiche di stoccaggio e lavorazione
A.5	CLASSIFICAZIONE QSN	<p>Priorità: 3. Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo</p> <p>Obiettivo generale: 3.1. Promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l'attivazione di filiere produttive collegate all'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili</p> <p>Obiettivo specifico: 3.1.1 Diversificazione delle fonti energetiche e aumento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili</p> <p>Tema prioritario: 41. Energie rinnovabili da biomassa</p> <p>Classificazione CPT: Viabilità, Energia</p> <p>Codice ATECO: 02.20 Utilizzo di aree forestali</p> <p>Indicatore di risultato: quota energia prodotta da biomassa locale sul totale della biomassa</p> <p>Azione cardine 4. Sviluppo della montagna</p> <p>Dimensione territoriale: zone svantaggiate e parzialmente svantaggiate della Regione FVG ai sensi della Direttiva CE n. 273/1975.</p>

SEZIONE B

CONTENUTO TECNICO DELL'INTERVENTO

B.1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La rete della viabilità forestale a servizio boschi dell'area montana della regione ha raggiunto un discreto sviluppo ma non sono stati ancora raggiunti i livelli di densità viaria che caratterizzano, ad esempio, le aree alpine limitrofe della Carinzia, ove i costi dei prodotti legnosi della foresta sono più bassi che nella nostra regione. Inoltre la rete di viabilità forestale esistente in regione è costituita da strade forestali adatte al transito di trattori con rimorchio (strade forestali trattorabili) e di motrici di autocarri (strade forestali camionabili secondarie) mentre sono quasi assenti strade adatte al transito di autotreni (strade camionabili principali) o di altri mezzi che rendano economicamente sostenibile l'utilizzazione e l'esbosco di biomasse forestali da destinare all'alimentazione degli impianti di produzione di energia.

A fronte di questo quadro e delle opportunità di sviluppare una filiera per la produzione di biomasse legnose dai boschi della regione evitando il ricorso all'importazione dall'estero delle medesime, si ritiene necessario intervenire prioritariamente:

- sulla la rete di viabilità forestale adeguandola alle esigenze della meccanizzazione della filiera foresta-legno-energia; gli interventi interesseranno comprensori boscati significativi per la produzione legnosa e comprenderanno:

- a) l'adeguamento funzionale di assi significativi dell'attuale viabilità trattorabile e camionabile secondaria conformandone i parametri a quelli della viabilità forestale camionabile principale, anche con variazioni agli attuali tracciati;
 - b) la costruzione di nuovi assi di viabilità forestale camionabile principale in aree boscate di produzione non servite.
- sulla realizzazione di piattaforme logistiche per la lavorazione e lo stoccaggio del cippato destinato ad alimentare impianti esistenti e di prossima messa in funzione.

Questi interventi consentiranno:

- di aumentare la quota di biomassa forestale estraibile dai boschi della regione la cui gestione si basa sui principi della gestione forestale sostenibile;
- di aumentare la vitalità del sistema imprenditoriale forestale regionale oggi fortemente caratterizzato da precarietà tecnica e demografica delle imprese che vi operano, da debolezza dei prezzi al mercato dei prodotti legnosi, da inadeguatezza strutturale delle infrastrutture viarie nei confronti dei nuovi mezzi di utilizzazione, esbosco ed estrazione rispetto ai contermini mercati austriaco e sloveno e, in generale, ai mercati del centro-est europeo.

Gli effetti positivi in termini di stabilità del sistema imprenditoriale e di sviluppo occupazionale saranno maggiormente efficaci essendo localizzati nell'area montana della regione riducendone le disparità territoriali con l'area di pianura ove attualmente sono concentrate le attività produttive.

Lo sviluppo di una filiera foresta-legno-energia nella RAFVG contribuirà a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale dello sviluppo, in particolare in relazione agli impegni assunti dalla UE in tema di emissioni di gas serra e di sviluppo di fonti rinnovabili di energia.

Gli interventi individuati, pertanto, risultano idonei a fornire un contributo efficace al raggiungimento dei macro obiettivi che caratterizzano la strategia complessiva della Unione europea e ne rispettino le priorità comuni, ovvero:

- avanzamenti nei tassi di occupazione, in particolare nell'area montana della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- sostenibilità ambientale dello sviluppo, in particolare in relazione agli impegni assunti dalla UE in tema di emissioni inquinanti e di gas serra mediante lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili (legno) che derivano dall'assorbimento di CO₂ presente nell'atmosfera in sostituzione di combustibili fossili che, invece, risultano tra le principali fonti di emissioni in atmosfera di CO₂ prodotta da carbonio stoccato nel sottosuolo;
- riduzione delle disparità territoriali tra area montana e area di pianura della regione.

Il conseguimento degli obiettivi delineati nel QSN assicura l'effettiva aggiuntività nell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla politica regionale in quanto si tratta di interventi che non si sostituiscano a quelli di natura ordinaria, ma che:

- accelerano in modo significativo il conseguimento di obiettivi condivisi con l'azione ordinaria, che prevede il sostegno alla diffusione di impianti per la produzione di energia da biomasse forestali e lo sviluppo delle attività forestali;
- costituiscono esperienze innovative dirette a sperimentare linee di azione che l'azione di ordinaria potrà assumere come proprie nel futuro;
- sono in grado di consentire di cogliere compiutamente, entro l'arco di realizzazione del programma, specifiche e aggiuntive opportunità e una più tempestiva risposta a bisogni di natura territoriale, garantendo da un lato migliori condizioni economiche per l'approvvigionamento del cippato da parte dei gestori degli impianti a biomasse presenti in regione, dall'altro il sostegno e lo sviluppo della imprenditorialità nel settore montano delle regioni e in particolare nell'ambito delle imprese di utilizzazione boschiva. Al fine di una maggiore efficacia nel raggiungimento di questo obiettivo, gli interventi sono concentrati su un segmento della filiera foresta-legno-energia che attualmente presenta maggior criticità cioè l'approvvigionamento di cippato proveniente dalle foreste regionali.

B.2 COERENZA ESTERNA E INTERNA

B.2.1 COMPLEMENTARIETA' CON LA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE E CON ALTRI PROGETTI IN CORSO

Programmazione FAS CIPE 2000-2006: durante la precedente programmazione sono stati finanziati ed entrati in funzionamento 6 impianti a biomassa legnosa, 18 km di nuova viabilità forestale e sono stati eseguiti lavori di adeguamento strutturale e funzionale su 120 km. Tale azione dà continuità a un percorso tracciato nel passato ciclo di programmazione FSC con l'Accordo di programma quadro per lo sviluppo locale sottoscritto il 9 giugno 2006 con l'allora Ministero dell'economia e finanze che prevedeva il finanziamento di interventi propedeutici alla creazione della filiera foresta-legno.

POR FESR 2007-2013: nell'ambito dell'Attività 5.1 b è stata finanziata la realizzazione di 8 impianti a biomassa legnosa, di cui 7 sono in fase di costruzione.

PSR 2007-2013: nell'ambito delle azioni 321 e 311/3 sono stati finanziati 14 impianti a biomassa di cui 5 in fase di appalto lavori, 8 in fase di costruzione ed 1 in fase di rendicontazione .

Il finanziamento con i fondi FSC permette di raggiungere l'obiettivo del rafforzamento della filiera foresta-legno-energia all'interno di un quadro di coesione territoriale forte, espressione delle realtà locali, stimolato dal quadro di intervento del PSR.

B.2.2 INTEGRAZIONE E SINERGIA DELL'INTERVENTO CON GLI ALTRI INTERVENTI DEL PAR

L'intervento costituisce l'Azione Cardine "Sviluppo della montagna" insieme alla linea d'azione 4.1.1 – Sviluppo di filiere produttive in area montana. Infatti, ad affiancare l'intervento nella sua finalità di sviluppo della montagna, nella linea d'azione 4.1.1 sono previste inoltre ulteriori attività volte al consolidamento del sistema produttivo già presente nell'area montana attraverso interventi diretti ai sistemi produttivi locali, anche mediante attività di animazione, formazione e orientamento, aiuti finalizzati al sostegno degli investimenti aziendali e finanziamenti a soggetti pubblici diretti a opere infrastrutturali.

B.3. CATEGORIA DI BENEFICIARI

Soggetti pubblici, inclusa la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

B.4 AMBITI TERRITORIALE DI INTERVENTO

L'azione si applica prioritariamente nelle zone C (Aree rurali intermedie), D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo) e nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1) del PRS 2007-2013.

B.5 TIPOLOGIA STRUMENTO ATTUATIVO E MACROPROCESSO

È prevista un'attuazione diretta della Regione nelle foreste di proprietà regionale date in gestione al Servizio gestione forestale e produzione legnosa.

Gli altri interventi saranno messi a bando e valutati secondo i criteri di selezione stabiliti nel bando (sez. C5).

SEZIONE C

ATTUAZIONE

C.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DGR 3491/2004: Linee di indirizzo per il sostegno e lo sviluppo della filiera " foresta - legno " e di orientamento per la gestione del sistema forestale regionale.
- DGR 3492/2004: Linee di indirizzo per gli interventi relativi all' applicazione del protocollo di Kyoto da parte della regione FVG nel settore forestale.
- DGR 1310/2004: Direttive per la redazione dei piani di gestione delle proprietà forestali, piani integrati particolareggiati e progetti di riqualificazione forestale ed ambientale e per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco.
- LR 9/2007: Norme in materia di risorse forestali.
- LR 19/2012 "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti"
- LR 14/2002: Disciplina organica dei lavori pubblici.
- D.P.Reg 0137/2007: Approvazione del Piano energetico regionale (PER).
- D. Lgs 163/2006: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
- D. Lgs 227/2001: Orientamento e modernizzazione del settore forestale.
- D.M. 16/06/2005: Linee guida di programmazione forestale.

C.2. STRUTTURA REGIONALE ATTUATRICE RESPONSABILE DELLE ATTIVITA'/ORGANISMO INTERMEDIO

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio gestione forestale e produzione legnosa.

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – Ispettorati agricoltura e foreste (progetti a bando: attività istruttoria delle domande pervenute).

Il Servizio gestione forestale e produzione legnosa si avvarrà degli Ispettorati Agricoltura e Foreste in qualità di strutture responsabili dell'attività istruttoria, monitoraggio e controlli di primo livello per i progetti a bando.

C.3. QUADRO FINANZIARIO DI RIFERIMENTO

Il PAR FSC finanzia la linea d'azione 4.2.1 per € 4.500.000,00 così suddivisi: € 850.000 sul capitolo operativo 9622 per i progetti ad attuazione diretta ed € 3.650.000 sul capitolo operativo 8622/s per i progetti messi a bando.

C.3.1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICA DELL'INTERVENTO

L'intervento è totalmente finanziato dai fondi PAR FSC.

Le infrastrutture realizzate saranno gestite dal soggetto pubblico proprietario o gestore dell'opera in base al Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, allegato al progetto esecutivo e redatto in base alle finalità stabilite dall'art. 38 del DPR 05/10/2010 n. 207.

C.4. PROCEDURE AMMINISTRATIVE TECNICHE E FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' E CRONOPROGRAMMA DELL'ATTIVITA'

I progetti da attivare saranno selezionati attraverso le seguenti fasi: emanazione di un bando (SGFPL), presentazione delle domande di finanziamento, attività istruttoria (a carico degli IAF), approvazione delle domande, stesura e pubblicazione della graduatoria regionale (SGFPL), procedura di affidamento dei lavori tramite D. Lgs 163/2006 e LR 14/2002, esecuzione dei lavori, collaudo e rendicontazione degli stessi.

L'azione nel suo complesso e i singoli interventi che la compongono sono individuati di concerto con i soggetti territorialmente ed istituzionalmente competenti coinvolti nella attuazione del programma di sviluppo degli impianti a biomasse forestali (Comunità montane, ESCO). La definizione dei singoli interventi è stata orientata dall'ubicazione degli impianti esistenti o di prossima realizzazione (domanda di cippato) e dei comprensori boscati più significativi per la produzione legnosa (offerta di cippato).

L'azione si svolge in coordinamento con la linea d'azione 4.1.1 con la finalità di perseguire gli obiettivi comuni di:

- a) porre i territori montani nella condizione di poter competere con le altre aree regionali, sia per quanto riguarda i servizi pubblici sia per quanto riguarda le attività economiche, favorendo anche l'uso sostenibile delle risorse della montagna;
- b) sostenere un'offerta territoriale di servizi comparabile, per qualità e quantità, con quella di territori montani di altre regioni e Stati che si presentano come concorrenti diretti della montagna regionale nel settore del turismo e, in generale, nei settori economici che possono organizzarsi in sistemi locali (filieri territoriali);
- c) sostenere gli investimenti infrastrutturali che siano di supporto alla popolazione e al sistema economico.

C.4.1 CRONOPROGRAMMA

PROGETTI AD ATTUAZIONE DIRETTA	
Approvazione progetto definitivo	marzo 2015
Aggiudicazione lavori	dicembre 2015
Fine lavori	settembre 2017
Collaudo e rendicontazione	ottobre 2017

PROGETTI MESSI A BANDO	
Stesura e pubblicazione del bando	giugno 2014
Presentazione domande	agosto 2014
Completamento attività istruttoria	ottobre 2014
Stesura graduatoria regionale e pubblicazione	novembre 2014
Affidamento ed inizio lavori	settembre 2015
Collaudo	settembre 2017
Certificazione/rendicontazione	ottobre 2017

C.4.2 GRADO DI REALIZZABILITA' DELL'INTERVENTO (VINCOLI LEGISLATIVO-PROGRAMMATICI E/O PROCEDURALI, CRITICITA' PRESUNTE, ECC.)

La realizzabilità dell'intervento è legata alle condizioni meteo sfavorevoli ed all'iter per le procedure autorizzative (valutazione incidenza ambientale, autorizzazione paesaggistica).

C.5. CRITERI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

I progetti saranno selezionati in base ai seguenti requisiti:

- previsione e/o inclusione negli strumenti regolamentari di pianificazione settoriale e territoriale,
- progettazione preliminare approvata,
- ricadono in proprietà forestali certificate ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9.
- i soggetti richiedenti ricadono in contratto di filiera o reti di impresa,
- avere titolo ad intervenire sulle aree interessate dal progetto alla data di presentazione della domanda (essere proprietario o in possesso di altro atto che autorizza il richiedente ad eseguire i lavori e la successiva manutenzione),
- durata massima dei lavori,
- sotto il profilo tecnico gli interventi devono essere coerenti con le direttive generali contenute nell'allegato D della DGR 131/2004 con priorità agli interventi che prevedano, per lo smaltimento delle acque superficiali ed ipodermiche, il profilo bombato e la realizzazione di un fosso drenante a monte,
- prossimità agli impianti di biomassa esistenti o di prossima realizzazione (domanda di cippato) e dalla presenza dei comprensori boscati più significativi per la produzione legnosa (offerta di cippato),
- incremento valutabile della superficie forestale produttiva che si andrà a servire tramite la viabilità forestale in progetto,
- utilizzo di più avanzati ed innovativi sistemi di progettazione e realizzazione delle opere al fine di minimizzarne il loro impatto ambientale

C.6 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo le spese relative alla certificazione GFS (Gestione Forestale Sostenibile), progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza ed esecuzione lavori di:

- a) nuove viabilità forestali principali camionabili in aree boscate non servite;
- b) adeguamento funzionale di viabilità forestale secondaria esistente e manutenzione straordinaria;
- c) realizzazione di piazzali e di lavorazione e stoccaggio in bosco;

I costi ammessi a contributo sono quantificati negli elaborati progettuali redatti in conformità alle direttive di cui all'allegato D della DGR n. 1310/2004, e non devono superare i massimali fissati dal Prezziario regionale dei lavori pubblici. In caso di opere non previste dal prezziario, l'analisi dei prezzi e la relativa congruità dovranno essere contenute ed attestate all'interno di una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato.

L'iva è una spesa ammissibile se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008.

C.7 INTENSITA' DI AIUTO E PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE

Ripartizione quote tra:

FSC: 4.500.000 euro (100% della spesa ammissibile)

UE: _____ euro (_____ % della spesa ammissibile)

Altro Stato: _____ euro (_____ % della spesa ammissibile)

Regione FVG: _____ euro (_____ % della spesa ammissibile)

Altre quote: _____ euro (_____ % della spesa ammissibile)

Altre quote private: _____ euro (_____ % della spesa ammissibile)

Il presente intervento non prevede la generazione di entrate nette ai sensi dell'art. 55 del Regolamento CE 1083/2006.

C.8 INDICATORI**Indicatori di risultato**

Indicatori di risultato	Unità di misura	Valore base	Valore atteso
Quota di energia prodotta da biomassa locale sul totale della biomassa	%	65	75

Indicatori di realizzazione fisica

Cod.	Indicatori CORE	Unità di misura	Valore atteso
	Realizzazione di nuova viabilità forestale camionabile principale	Km	25
	Adeguamento di viabilità forestale esistente da camionabile secondaria o trattorabile in camionabile principale	Km	35
	Realizzazione di nuovi piazzali	ha	7

Indicatori occupazionali nazionali

Cod.	Indicatori occupazionali	Unità di misura	Valore atteso
689	Giornate/uomo attivate in fase di cantiere	N.	250

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_20_1_ADC_AMB ENERPN FOSAM E ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di assenso al subentro in derivazione d'acqua ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/627/IPD/916_1, emesso in data 31.03.2014, è stato assentito il subentro della ditta FOSAM ARCHITETTURA S.r.l. (IPD/916_1) nel diritto di continuare a derivare, fino al 31.12.2021, moduli massimi 0,037 (pari a l/s. 3,70) d'acqua per uso industriale da due pozzi in comune di Fiume Veneto, insistenti sui terreni al foglio 3, mappali 20 e 164, concesso alla ditta Fosam S.p.A. con decreto n. LL.PP./392/IPD/916 del 20.04.2007.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/631/IPD/2214_1, emesso in data 31.03.2014, è stato assentito il subentro della ditta Battiston Tiziano (IPD/2214_1) nel diritto di continuare a derivare, fino al 31.12.2015, mod. 0,433 (pari a l/s. 43,30) d'acqua per uso irriguo da due pozzi, rispettivamente in comune di San Vito al Tagliamento, al foglio 5, mappali 61-62, e al foglio 1, mappale 30, riconosciuto alla ditta Battiston Lino con atto ricognitivo n. LL.PP./274/IPD VARIE dd. 10.05.2006.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/623/IPD/2343_1, emesso in data 31.03.2014, è stato assentito il subentro della ditta Favot Liberio (IPD/2343_1) nel diritto di continuare a derivare, fino al 31.12.2015, mod. 0,26 (pari a l/s. 26,00) d'acqua per uso irriguo da un pozzo in comune di San Vito al Tagliamento, al foglio 22, mappale 351, riconosciuto alla ditta Defend Gemma con atto ricognitivo n. LL.PP./1195/IPD VARIE dd. 15.11.2005.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_20_1_ADC_AMB ENERPN HOTEL SPORTING E ALTRO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione e assenso al subentro in derivazione d'acqua ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/659/IPD/3262, emesso in data 03.04.2014, è stato assentito alla ditta Hotel Sporting S.r.l. (IPD/3262), il diritto di derivare, fino a tutto il 02.04.2044, moduli max 0,02 (l/s. 2,00) e medi 0,0004 (l/s. 0,04) d'acqua, per un consumo annuale non superiore a mc 1.240, mediante un pozzo ubicato al foglio 5, mappale 415, del comune di Casarsa della Delizia, per usi potabile ed igienico ed assimilati a servizio di un'attività alberghiera di proprietà.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/662/IPD/1027_1, emesso in data 03.04.2014, è stato assentito il subentro della ditta Malpaga Kurt (IPD/1027_1) nel diritto di continuare a derivare, fino al 31.12.2016, mod. 0,26 (pari a l/s. 26,00) d'acqua per uso irriguo da un pozzo in comune di Zoppola, insistente sul terreno al foglio 8, mappale 269, concesso alla Azienda Agricola Malpaga Walter con decreto n. LL.PP./1571/IPD/1027 dd. 04.12.2006.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_20_1_ADC_AMB ENERPN ICM E ALTRO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/588/IPD/3259, emesso in data 26.03.2014, è stato assentito alla ditta I.C.M. S.p.A. (IPD/3259), fino a tutto il 25.03.2029, il diritto di derivare mod. max 0,015 (pari a 1,0 l/sec.) e medi 0,013 (pari a 1,30 l/sec.) d'acqua da falda sotterranea in comune di Brugnera mediante un pozzo da terebrare sul terreno censito in catasto al foglio 21, mappale 257, per uso industriale, per l'alimentazione di torri evaporative a servizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/629/IPD/3005, emesso in data 31.03.2014, è stato assentito alla ditta ICEP S.r.l. (IPD/3005) il diritto di derivare, fino al 30.03.2044, mod. max 12,00 (pari a l/s. 120,00) e medi 6,00 (pari a l/sec. 60,00) d'acqua dalla Roggia di Cordenons nel medesimo comune per produrre, sul salto di m 2,30, la potenza nominale di kW 13,50 di forza motrice da trasformare in energia elettrica, con restituzione al medesimo corso d'acqua, immediatamente a valle della derivazione.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_20_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 0794/14 presentato il 07/03/2014
GN 1232/14 presentato il 09/04/2014
GN 1233/14 presentato il 09/04/2014
GN 1234/14 presentato il 09/04/2014
GN 1303/14 presentato il 09/04/2014
GN 1304/14 presentato il 09/04/2014
GN 1305/14 presentato il 09/04/2014
GN 1331/14 presentato il 17/04/2014
GN 1332/14 presentato il 17/04/2014
GN 1333/14 presentato il 17/04/2014
GN 1343/14 presentato il 18/04/2014

GN 1344/14 presentato il 18/04/2014
GN 1345/14 presentato il 18/04/2014
GN 1351/14 presentato il 18/04/2014
GN 1360/14 presentato il 22/04/2014
GN 1361/14 presentato il 22/04/2014
GN 1369/14 presentato il 22/04/2014
GN 1370/14 presentato il 22/04/2014
GN 1371/14 presentato il 22/04/2014
GN 1382/14 presentato il 23/04/2014
GN 1384/14 presentato il 23/04/2014

14_20_1_ADC_SEGR GEN UTTS 04-24 ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 8609/09 presentato il 08/07/2009
GN 12376/09 presentato il 01/10/2009
GN 12377/09 presentato il 01/10/2009

GN 60/10 presentato il 04/01/2010
GN 430/10 presentato il 12/01/2010
GN 431/10 presentato il 12/01/2010

GN 931/10 presentato il 21/01/2010
GN 1327/10 presentato il 27/01/2010
GN 1333/10 presentato il 27/01/2010
GN 1590/10 presentato il 02/02/2010
GN 1591/10 presentato il 02/02/2010
GN 1861/10 presentato il 08/02/2010
GN 1865/10 presentato il 08/02/2010
GN 211/11 presentato il 11/01/2011
GN 1356/12 presentato il 03/02/2012
GN 6024/12 presentato il 04/06/2012
GN 6025/12 presentato il 04/06/2012
GN 6810/12 presentato il 18/06/2012
GN 7438/12 presentato il 04/07/2012
GN 8165/12 presentato il 20/07/2012
GN 8980/12 presentato il 08/08/2012
GN 9513/12 presentato il 30/08/2012
GN 9514/12 presentato il 30/08/2012
GN 770/13 presentato il 22/01/2013
GN 1732/13 presentato il 11/02/2013
GN 1733/13 presentato il 11/02/2013
GN 2889/13 presentato il 05/03/2013
GN 3372/13 presentato il 13/03/2013
GN 5260/13 presentato il 03/05/2013
GN 6055/13 presentato il 27/05/2013
GN 6211/13 presentato il 30/05/2013
GN 7091/13 presentato il 20/06/2013
GN 7146/13 presentato il 21/06/2013
GN 7147/13 presentato il 21/06/2013
GN 7148/13 presentato il 21/06/2013
GN 7149/13 presentato il 21/06/2013
GN 7150/13 presentato il 21/06/2013
GN 7151/13 presentato il 21/06/2013
GN 7497/13 presentato il 01/07/2013
GN 7498/13 presentato il 01/07/2013
GN 7580/13 presentato il 02/07/2013
GN 7581/13 presentato il 02/07/2013
GN 7693/13 presentato il 04/07/2013
GN 8107/13 presentato il 16/07/2013
GN 8428/13 presentato il 24/07/2013
GN 8658/13 presentato il 30/07/2013
GN 8663/13 presentato il 30/07/2013
GN 8664/13 presentato il 30/07/2013
GN 8705/13 presentato il 31/07/2013
GN 8715/13 presentato il 31/07/2013
GN 9033/13 presentato il 05/08/2013
GN 9045/13 presentato il 05/08/2013
GN 9046/13 presentato il 05/08/2013
GN 9049/13 presentato il 05/08/2013
GN 9050/13 presentato il 05/08/2013
GN 9153/13 presentato il 08/08/2013
GN 9219/13 presentato il 09/08/2013
GN 9262/13 presentato il 13/08/2013
GN 9297/13 presentato il 14/08/2013
GN 9362/13 presentato il 20/08/2013
GN 9416/13 presentato il 23/08/2013
GN 9445/13 presentato il 27/08/2013
GN 9469/13 presentato il 28/08/2013
GN 9580/13 presentato il 30/08/2013
GN 9591/13 presentato il 02/09/2013
GN 9752/13 presentato il 06/09/2013
GN 9951/13 presentato il 11/09/2013
GN 9952/13 presentato il 11/09/2013
GN 10304/13 presentato il 20/09/2013
GN 10401/13 presentato il 24/09/2013
GN 10451/13 presentato il 25/09/2013
GN 10452/13 presentato il 25/09/2013
GN 10558/13 presentato il 27/09/2013
GN 10594/13 presentato il 30/09/2013
GN 10634/13 presentato il 01/10/2013
GN 10635/13 presentato il 01/10/2013
GN 10650/13 presentato il 01/10/2013
GN 10654/13 presentato il 01/10/2013
GN 10688/13 presentato il 02/10/2013
GN 10900/13 presentato il 08/10/2013
GN 10941/13 presentato il 09/10/2013
GN 10942/13 presentato il 09/10/2013
GN 10973/13 presentato il 10/10/2013
GN 10998/13 presentato il 11/10/2013
GN 11005/13 presentato il 11/10/2013
GN 11023/13 presentato il 11/10/2013
GN 11027/13 presentato il 11/10/2013
GN 11032/13 presentato il 11/10/2013
GN 11318/13 presentato il 18/10/2013
GN 11331/13 presentato il 18/10/2013
GN 11353/13 presentato il 21/10/2013
GN 11363/13 presentato il 21/10/2013
GN 11479/13 presentato il 23/10/2013
GN 11501/13 presentato il 24/10/2013
GN 11748/13 presentato il 31/10/2013
GN 11819/13 presentato il 04/11/2013
GN 11821/13 presentato il 04/11/2013
GN 11852/13 presentato il 05/11/2013
GN 11853/13 presentato il 05/11/2013
GN 11855/13 presentato il 05/11/2013
GN 11866/13 presentato il 05/11/2013
GN 11868/13 presentato il 05/11/2013
GN 12481/13 presentato il 20/11/2013
GN 12637/13 presentato il 25/11/2013
GN 12642/13 presentato il 25/11/2013
GN 12651/13 presentato il 26/11/2013
GN 12750/13 presentato il 27/11/2013
GN 12751/13 presentato il 27/11/2013

14_20_1_ADC_SEGR GEN UTTS 04-30 ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30,
della legge regionale 12/2009.

GN 13531/12 presentato il 12/12/2012
GN 13534/12 presentato il 12/12/2012
GN 769/13 presentato il 22/01/2013
GN 6421/13 presentato il 04/06/2013
GN 8544/13 presentato il 26/07/2013
GN 9985/13 presentato il 12/09/2013
GN 9987/13 presentato il 12/09/2013
GN 10407/13 presentato il 24/09/2013
GN 10408/13 presentato il 24/09/2013
GN 12221/13 presentato il 14/11/2013
GN 12224/13 presentato il 14/11/2013
GN 12225/13 presentato il 14/11/2013
GN 12757/13 presentato il 27/11/2013
GN 12761/13 presentato il 27/11/2013
GN 12762/13 presentato il 27/11/2013
GN 12764/13 presentato il 27/11/2013
GN 12765/13 presentato il 27/11/2013
GN 12908/13 presentato il 29/11/2013
GN 12984/13 presentato il 03/12/2013
GN 13025/13 presentato il 03/12/2013
GN 13152/13 presentato il 06/12/2013
GN 13153/13 presentato il 06/12/2013
GN 13177/13 presentato il 06/12/2013
GN 13180/13 presentato il 06/12/2013
GN 13182/13 presentato il 06/12/2013
GN 13198/13 presentato il 09/12/2013
GN 13202/13 presentato il 09/12/2013
GN 13203/13 presentato il 09/12/2013
GN 13264/13 presentato il 10/12/2013
GN 13367/13 presentato il 12/12/2013
GN 13384/13 presentato il 13/12/2013
GN 13385/13 presentato il 13/12/2013
GN 13641/13 presentato il 19/12/2013
GN 13650/13 presentato il 19/12/2013
GN 13651/13 presentato il 19/12/2013
GN 13654/13 presentato il 19/12/2013
GN 13655/13 presentato il 19/12/2013
GN 13658/13 presentato il 19/12/2013
GN 13659/13 presentato il 19/12/2013
GN 13660/13 presentato il 19/12/2013
GN 13831/13 presentato il 24/12/2013
GN 13906/13 presentato il 27/12/2013
GN 13920/13 presentato il 27/12/2013

GN 162/14 presentato il 10/01/2014
GN 287/14 presentato il 14/01/2014
GN 410/14 presentato il 16/01/2014
GN 421/14 presentato il 16/01/2014
GN 437/14 presentato il 17/01/2014
GN 440/14 presentato il 17/01/2014
GN 441/14 presentato il 17/01/2014
GN 442/14 presentato il 17/01/2014
GN 446/14 presentato il 17/01/2014
GN 448/14 presentato il 17/01/2014
GN 721/14 presentato il 23/01/2014
GN 724/14 presentato il 23/01/2014
GN 781/14 presentato il 24/01/2014
GN 783/14 presentato il 24/01/2014
GN 813/14 presentato il 27/01/2014
GN 819/14 presentato il 27/01/2014
GN 884/14 presentato il 28/01/2014
GN 911/14 presentato il 29/01/2014
GN 938/14 presentato il 29/01/2014
GN 971/14 presentato il 30/01/2014
GN 1018/14 presentato il 31/01/2014
GN 1287/14 presentato il 06/02/2014
GN 1288/14 presentato il 06/02/2014
GN 1304/14 presentato il 07/02/2014
GN 1311/14 presentato il 07/02/2014
GN 1312/14 presentato il 07/02/2014
GN 1313/14 presentato il 07/02/2014
GN 1314/14 presentato il 07/02/2014
GN 1319/14 presentato il 07/02/2014
GN 1331/14 presentato il 07/02/2014
GN 1332/14 presentato il 07/02/2014
GN 1600/14 presentato il 14/02/2014
GN 1605/14 presentato il 14/02/2014
GN 1614/14 presentato il 17/02/2014
GN 1866/14 presentato il 21/02/2014
GN 1869/14 presentato il 21/02/2014
GN 1872/14 presentato il 21/02/2014
GN 1881/14 presentato il 21/02/2014
GN 1883/14 presentato il 21/02/2014
GN 1884/14 presentato il 21/02/2014
GN 1885/14 presentato il 21/02/2014
GN 2438/14 presentato il 11/03/2014
GN 2439/14 presentato il 11/03/2014



Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

14_20_3_GAR_COM MONFALCONE ASTA IMMOBILI_005

Comune di Monfalcone (GO)

Gara per la vendita mediante asta pubblica dell'area denominata "Alloggi complesso di Corso del Popolo" a Monfalcone.

IL TITOLARE DI P.O.

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con determinazione n. 653 del 28/04/2014, immediatamente esecutiva, è stata indetta la procedura in oggetto.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Comunale dal 29/04/2014 al 29/05/2014 compreso, i documenti di gara saranno pubblicati integralmente sul sito del Comune www.comune.monfalcone.go.it in tutti i suoi elementi.

Entro il 27/05/2014, gli interessati in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare offerte. Monfalcone, 29 aprile 2014

IL TITOLARE DI P.O.:
dott.ssa Paola Tessaris

14_20_3_GAR_DIR INF MOB GARA AUTOBUS

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio mobilità - Trieste

Bando di gara - Fornitura di diciannove autobus di nuova costruzione classe I per il trasporto pubblico urbano. CIG: 5670199C3A.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, Servizio Mobilità, Via Giulia 75/1 34126 Trieste tel 0403774725 fax 0403774732 pec territorio@certregione.fvg.it e-mail s.mobilita@regione.fvg.it, www.regione.fvg.it (profilo del committente).

Responsabile unico del procedimento: direttore del Servizio mobilità dott. Mauro Zinnanti.

Tutta la documentazione è disponibile su www.regione.fvg.it sezione Bandi e avvisi. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, Servizio Mobilità, Via Giulia 75/1 34126 Trieste.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: procedura aperta per la fornitura di diciannove autobus di nuova costruzione classe I per il trasporto pubblico urbano.

II.1.2) TIPO DI APPALTO: Appalto di fornitura.

CATEGORIA DEL SERVIZIO: LUOGO DI ESECUZIONE: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia).

II.1.3) L'AVVISO RIGUARDA: un bando di gara.

II.1.4) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO QUADRO: NO.

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO: VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO: .

II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL'APPALTO: l'appalto ha per oggetto la fornitura di diciannove autobus di nuova costruzione classe I per il trasporto pubblico urbano.

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 34121100.

II.1.7) L'APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.

II.1.8) LOTTI: No.

II.1.9) VARIANTI: No.

SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1.1) CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE: Come previste negli atti di gara.

III.1.2) MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: si rinvia allo schema di contratto.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - SOGGETTI AMMESSI: REQUISITI: si rinvia al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.

IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 30/06/2014. Ora: 12.00

IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: italiano.

IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione.

IV.3.8) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: si rinvia al disciplinare di gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato speciale.

VI.4) PROCEDURA DI RICORSO: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d'Italia n. 7, 34121 Trieste.

VI.4.2) PRESENTAZIONE DEL RICORSO: contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 29/04/2014.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE DEL SERVIZIO MOBILITÀ:
dott. Mauro Zinnanti

14_20_3_AVV_CARSO MARMIAWISO PROCEDURA VIA_018

Carso Marmi Sas - Obcina Repentabor - Monrupino (TS)

Avviso di deposito della documentazione per l'avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione di incidenza (art. 20, DLgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per il nuovo Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava denominata "Babce Nord" in Comune di Monrupino (TS).

Descrizione del progetto e localizzazione: nuovo progetto di coltivazione e ripristino all'interno dell'area già autorizzata di cava per un volume totale di 184689 mc in Comune di Morupino (TS). Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso chiunque può prendere visione degli elaborati presso il Comune di Monrupino o il Servizio valutazioni ambientali della Regione Friuli Venezia Giulia e presentare eventuali osservazioni.

Monrupino, 5 maggio 2014

CARSO MARMIAWISO

14_20_3_AVV_COM CASARSA DELLA DELIZIA 33 PRGC_017

Comune di Casarsa della Delizia (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 33 al nuovo Piano regolatore generale comunale, relativa al progetto preliminare dei "Lavori di sistemazione e asfaltatura strade comunali".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2014 esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Casarsa della Delizia ha approvato la VARIANTE N. 33 al nuovo P.R.G.C. del Comune di Casarsa della Delizia, relativa al progetto preliminare dei "LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE COMUNALI", redatto e prodotto dall'ing. Daniele BLARASIN di Pordenone, ai sensi dell'art. 63 comma 5 lett. a) della L.R. 5/2007, precedentemente adottata con deliberazione consiliare n. n. 44 del 18.12.2013. Dalla Residenza Municipale, 5 maggio 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
E TECNICO MANUTENTIVA:
Pericle Bellotto

14_20_3_AVV_COM CHIONS 45-46 PRGC_021

Comune di Chions (PN)

Avviso di adozione delle varianti n. 45 e 46 al PRGC.

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63bis, c. 5, della LR n°5/2007 e dell'art. 17, commi 4 e 8, del DPR n°089/Pres./2008;

RENDE NOTO

che il Comune di Chions ha adottato con delibera consiliare n. 8 del 03 aprile 2014 la variante n. 45 al PRGC e con delibera consiliare n. 3 del 03 aprile 2014 la variante n. 46 al PRGC.

Dette varianti al Piano Regolatore Generale Comunale saranno depositate presso la Segreteria comunale, in tutti i loro elementi, per la durata di trenta giorni effettivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dagli strumenti urbanistici adottati potranno presentare opposizioni. Chions, 5 maggio 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE:
arch. Golfredo Castelletto

14_20_3_AVV_COM DIGNANO PCCA_008

Comune di Dignano (UD)

Avviso di avvenuta approvazione del Piano comunale di classificazione acustica.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 delle Legge Regionale 18.06.2007, n. 16;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2014, a seguito parziale accoglimento delle osservazioni/opposizioni presentate è stato approvato, il Piano comunale di classificazione acustica. Dignano, 30 aprile 2014

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO:
geom. Nicola Burelli

14_20_3_AVV_COM GORIZIA DECR 15 ESPROPRIO_003

Comune di Gorizia

Lavori di riqualificazione idraulica e igienica del torrente Corno e del suo bacino.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Decreto n. 15/2014 del 28 aprile 2014, previa determinazione urgente dell'indennità d'esproprio, è stata pronunciata l'espropriazione dei seguenti terreni destinati alla realizzazione dei lavori in oggetto:

Comune Amministrativo di Gorizia

- 1) Comune Censuario di Gorizia: P.T. 2054, p.c. 439/2, 439/4, 439/6, 439/10, 442/51 e 442/52
Indennità provvisoria: €. 15.947,00
Ditta proprietaria:
MATTIROLI Giuliana nata a Trieste il 17.10.1946 con $\frac{1}{2}$ i.p. e SUSSI Maria Grazia nata a Gorizia il 17.09.1945 con $\frac{1}{2}$ i.p.
- 2) Comune Censuario di Gorizia: P.T. 1207 p.c. 641/17 e 641/18
Indennità provvisoria: €. 343,20
Ditta proprietaria:
MARTELLANZ Pietro pt. Andrea
- 3) Comune Censuario di Contado: P.T. 251 p.c. 13/2
Indennità provvisoria: €. 810,60
Ditta proprietaria:
HAHN de HAHNENBECK Elda con $\frac{1}{2}$ i.p. e PAJER de MONRIVA Benvenuto con $\frac{1}{2}$ i.p.
- 4) Comune Censuario di Contado: P.T. 88, p.c. 153/1, 153/2, 195/1, 195/3, 196/3, 367/3
Indennità provvisoria: €. 66.744,50
Ditta proprietaria:
ARCIDIOCESI DI GORIZIA
- 5) Comune Censuario di Contado: P.T. 1697, p.c. 109/3
Indennità provvisoria: €. 4.669,00
Ditta proprietaria:
DANIELI Lucia nata a Gorizia il 04.01.1940
- 6) Comune Censuario di Contado: P.T. 1145, p.c. 188/5, 188/6, 188/7, 188/17, 188/18, 188/19, 198/3
Indennità provvisoria: €. 16.769,20
Ditta proprietaria:
SUSSI Maria Grazia nata a Gorizia il 17.09.1945
- 7) Comune Censuario di Contado: P.T. 396, p.c. 523
Indennità provvisoria: €. 23,40
Ditta proprietaria:
MESSINA Spiros, nato a San Pietro (SLO) il 16.05.1982 con 1/9 i.p., POLETTI Amalia nata a Gorizia il 15.11.1923 con 1/3, POLETTI Arianna nata a Gorizia il 19.03.1969, con 1/9 i.p. POLETTI Eligio nato a Gorizia il 23.08.1946, con 1/6 POLETTI Franco nato a Gorizia il 21.04.1943 con 1/6 e SIRACUSA Albero nato a Pordenone il 19.11.1988 con 1/9 i.p.

Il sopraccitato decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie, nelle forme degli atti processuali civili, registrato, trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari ed eseguito mediante la redazione del verbale d'immissione nel possesso.

Gorizia, 28 aprile 2014

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Mauro Ussai

14_20_3_AVV_COM GORIZIA ORD 16 PAGAMENTO_004

Comune di Gorizia

Lavori di riqualificazione idraulica e igienica del torrente Corno e del suo bacino.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Ordinanza n. 16/2014 del 28 aprile 2014 è stato autorizzato:

il pagamento diretto della somma sotto riportata:

Comune Amministrativo di Gorizia - Comune Censuario di Prati:

- 1) p.c. 144 iscritte nel 1° c.t. della P.T. 308
Indennità: €. 148,50
Ditta proprietaria: STAJIC Ivan nato a Mrzenica il 20.10.1958

il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma sotto riportata:

Comune Amministrativo di Gorizia - Comune Censuario di Gorizia:

- 2) p.c. 13/13 iscritte nel 1° c.t. della P.T. 2266
Indennità provvisoria: €. 12.980,00
Ditta proprietaria: FARFOGLIA Edoardo nato a Gorizia il 10.05.1931

Gorizia, 28 aprile 2014

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Mauro Ussai

14_20_3_AVV_COM LIGNANO SABBIAADORO AVVISO PROCEDURA VIA_006

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Avviso di avvenuta presentazione dell'istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA e contestuale procedura di VINCA del progetto denominato "Interventi di manutenzione e ripristino funzionale degli argini perilagunari nei Comuni di Lignano Sabbiadoro e Marano Lagunare".

IL CAPO SETTORE LLPP E PATRIMONIO

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 9 bis della L.R. 43/90 e del Regolamento attuativo DPGR 245/96

RENDE NOTO

Che il Comune di Lignano Sabbiadoro, viale Europa 26, Lignano Sabbiadoro (UD), delegato ai sensi del Decreto n. 1715 Alp.7/Ud/ILS/460 del Servizio Idraulica della Regione FVG e successive modifiche, in qualità di proponente ha depositato presso il Servizio V.I.A. della Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione FVG, via Giulia 75/1 - 34126 Trieste, ed in contemporanea presso il Comune di Lignano Sabbiadoro copia del progetto denominato "Interventi di manutenzione e ripristino funzionale degli argini perilagunari nei comuni di Lignano Sabbiadoro e Marano Lagunare".

Per la durata di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso, chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni presso il Servizio Via della Regione, presso il Comune di Lignano Sabbiadoro e presso il Comune di Marano Lagunare.

Lignano Sabbiadoro, 30 aprile 2014

IL CAPO SETTORE LLPP E PATRIMONIO:
arch. Giorgio Baradello

14_20_3_AVV_COM MOIMACCO 1 PRPC CLARICINI DORNPOCHER_012

Comune di Moimacco (UD)

Avviso di avvenuta approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato "Comprensorio Fondazione de Claricini Dornpacher".

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE DEL SERVIZIO URBANISTICA DEI COMUNI DI BUTTRIO-MOIMACCO-PREMARIACCO

Visto l'art. 25 della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5;

RENDE NOTO

Che il Comune di Moimacco con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 24 del 16 aprile 2014, immediatamente eseguibile, ha approvato la variante n. 1 al P.R.P.C. denominato "Comprensorio Fondazione de Claricini Dornpacher".

Moimacco, 2 maggio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Marco Toti

14_20_3_AVV_COM MOIMACCO 23 PRGC_011

Comune di Moimacco (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale di Moimacco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - AMBIENTE ASSETTO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.Reg. 20.03.08, n. 086/Pres "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della L.R. 23.02.2007, n. 5"

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 2 del 11.04.2014, immediatamente eseguibile, è stata adottata la variante n. 23 al P.R.G.C. finalizzata all'istituzione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione degli "interventi complementari delle ciclovie regionali FVG 1 "Alpe Adria" e FVG - 3 "Pedemontana e del Collio" in corrispondenza dei Comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Moimacco e Remanzacco".

Ai sensi del medesimo art. 17 comma 4 del D.P.Reg. 20.03.08, n. 086/Pres, la delibera di adozione con i relativi elaborati resteranno depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BUR affinché chiunque possa prenderne visione di tutti i suoi elementi.

Entro tale termine, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Moimacco, 2 maggio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Marco Toti

14_20_3_AVV_COM MONFALCONE 49 PRGC_022

Comune di Monfalcone (GO)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 49 al PRGC di pianificazione commerciale e del Piano di settore del commercio.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Visto l'art.63 bis c. 20 e l'art. 17 3° c. e seguenti del DPRReg. 068/2008;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/6 del 08/04/2014, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 49 al PRGC.

La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, su supporto informatico, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, dal 14/05/2014 al 25/06/2014, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi urbanistici, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro 30 (trenta) giorni di deposito, e pertanto entro il giorno 25 giugno, chiunque può presentare osservazioni e opposizioni alla variante, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Monfalcone, 5 maggio 2014

IL RESPONSABILE DI P.O.:
arch. Marina Bertotti

14_20_3_AVV_COM MOSSA 19 PRGC_010

Comune di Mossa (GO)**Avviso di adozione della variante n. 19 al PRGC ai sensi dell'art. 63, comma 5, della LR 5/2007.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 comma 5 della L.R. n. 5/2007 e dell'art. 17 del Regolamento di attuazione D.P.Reg. n. 086/Pres. del 2008, si rende noto che il Comune di Mossa, con deliberazione consiliare n. 6 del 08 aprile 2014, ha adottato la Variante N. 19 al P.R.G.C..

Successivamente alla presente pubblicazione, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati (compresa la relazione preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S.) sarà depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Mossa, 3 maggio 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
geom. Roberto Feresin

14_20_3_AVV_COM PASIAN DI PRATO 50 PRGC_013

Comune di Pasian di Prato (UD)**Avviso di approvazione della variante n. 50 al Piano regolatore generale comunale.****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA**

Visto l'art. 17 -comma 8- del D.P.Reg. 20/3/2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15/4/2014, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 50 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Pasian di Prato, 2 maggio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Flavio Picco

14_20_3_AVV_COM PASIAN DI PRATO 51 PRGC_014

Comune di Pasian di Prato (UD)**Avviso di approvazione della variante n. 51 al Piano regolatore generale comunale.****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA**

Visto l'art. 17 -comma 8- del D.P.Reg. 20/3/2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/4/2014, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 51 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Pasian di Prato, 2 maggio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Flavio Picco

14_20_3_AVV_COM PASIAN DI PRATO 52 PRGC_019

Comune di Pasian di Prato (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 52 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Visto l'art. 63 -comma 5- della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 17 del DPR 20/3/2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15.4.2014, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 52 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Ai sensi dell'art. 17 -comma 4- del DPR 20/3/2008 n. 086/Pres., la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 19.5.2014 al 30.6.2014 compresi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali. La documentazione è anche consultabile sul sito www.pasian.it/prg.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 30 giugno 2014, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pasian di Prato, 5 maggio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Flavio Picco

14_20_3_AVV_COM PASIANO DI PORDENONE 12 PRGC_020

Comune di Pasiano di Pordenone (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 12 al vigente Piano regolatore generale comunale relativa a modifica di zonizzazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l'art. 17, comma 8 del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 08.04.2014, esecutiva il 27.04.2014, è stata approvata la Variante n. 12 al vigente Piano regolatore generale comunale relativa a modifica di zonizzazione, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 05.12.2013.

Pasiano di Pordenone, 5 maggio 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E RISORSE TERRITORIALI:
arch. Stefano Re

14_20_3_AVV_COM REMANZACCO 32 PRGC_009

Comune di Remanzacco (UD)

Avviso di deposito della variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 6, c. 3, della L.R. 30 settembre 1996, n. 42 e dell'art. 17, c. 4, del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 3 del 09.04.2014, il Comune di Remanzacco ha adottato il progetto di istituzione del Parco Comunale di Torre e del Malina costituente variante n. 32 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, gli elaborati del Progetto del Parco del Torre e del Malina, costituenti variante n. 32 al Piano Regolatore Generale Comunale, saranno depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune per la durata di trenta giorni effettivi, dal 15.05.2014 al 27.06.2014, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni sulla variante n. 32; nel medesimo termine i proprietari di immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Remanzacco, 2 maggio 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
dott.ssa Flavia Rinaldi

14_20_3_AVV_COM SESTO AL REGHENA 37 PRGC_002

Comune di Sesto al Reghena (PN) Avviso di approvazione variante 37 al PRGC.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Ai sensi L.R. n. 5/2007 art. 63 co.5 e Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 086/Pres./08-art. 17,

RENDE NOTO

che, con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 16.04.2014, esecutiva, è stata approvata la Variante n. 37 al Piano Regolatore Generale Comunale.

La stessa è resa esecutiva a far data dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.

Sesto al Reghena, 14 maggio 2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO:
geom. Edi Innocente

14_20_3_AVV_COM SESTO AL REGHENA 38 PRGC_001

Comune di Sesto al Reghena (PN) Avviso di deposito relativo all'adozione variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.

IL DIRIGENTE

- Vista l'art. 63 co.5 della L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 e s.m.e.i.

- Visto l'art. 17 del Regolamento di Attuazione - D.P.Reg. 086/Pres. del 20.03.2008

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.04.2014, esecutiva il giorno 08.05.2014, è stata adottata la Variante puntuale n. 38 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Ai sensi art. 17 co. 4 del Regolamento di Attuazione - D.P.Reg. 086/Pres. del 20.03.2008, la deliberazione di adozione divenuta esecutiva, con i relativi elaborati di Piano, vengono depositati presso il Servizio Tecnico comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, a far data dal giorno 14.05.2014 e sino al giorno 25.06.2014 compreso.

Entro il periodo di deposito citato, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente .

Sesto al Reghena, 14 maggio 2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO:
geom. Edi Innocente

14_20_3_AVV_COM VERZEGNIS 9 PRGC_007

Comune di Verzegnis (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 9 al PRGC.

Si rende noto ai sensi dell'art. 11 e art. 17 del D.P.Reg. 20/03/08 n.86/Pres. della L.R. 5/07 e s.m.i. e dell'art. 11 della L.R. 19/09, che con deliberazione consiliare n. 2 del 10-04-2014 è stata approvata la Variante n° 9 al P.R.G.C., relativa all'approvazione del progetto preliminare per i lavori di realizzazione di una viabilità forestale il località "Selva".

Verzegnis, 30 aprile 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE:
dott. Raffaele Di Lena

14_20_3_AVV_STR AVVISO PROCEDURA VIA_016

STR Srl - Fiumicello (UD)

Avviso di deposito relativo alla Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del Progetto relativo allo svolgimento di una campagna di recupero rifiuti da demolizione e costruzione mediante impianto mobile di frantumazione autorizzato da effettuarsi in San Canzian d'Isonzo loc. Begliano, via Oberdan presso ex Scuola Elementare.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e successive modifiche e integrazioni, si rende noto che in data 30/04/2014 la Società S.T.R. S.r.l.

con sede in Fiumicello (UD) Via Blaserna, 43 in qualità di proponente ha trasmesso alla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio V.I.A. della Regione F.V.G. e al Comune di San Canzian d'Isonzo (GO) lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura V.I.A. del Progetto relativo allo svolgimento di una campagna di recupero rifiuti da demolizione e costruzione mediante impianto mobile di frantumazione autorizzato da effettuarsi in San Canzian d'Isonzo loc. Begliano Via Oberdan presso Ex Scuola Elementare.

Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR e sull'Albo Pretorio del Comune di San Canzian d'Isonzo del presente avviso chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni presso il Servizio V.I.A. della Regione FVG e presso il Comune di San Canzian d'Isonzo.

Fiumicello, 5 maggio 2014

IL LEGALE RAPPRESENTANTE STR S.R.L:
sig. Luca Biasotto

14_20_3_CNC_AZ SS4 GRADUATORIA CONCORSO RIABILITAZIONE_015

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine

Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami pubblicata ai sensi del art. 18, comma 6, del DPR 10.12.1997 n. 483.

n.1 posto di Dirigente medico di MEDICINA FISCAI E RIABILITAZIONE
graduatoria approvata con delibera del Direttore Generale n.589 del 12/12/2013

CANDIDATI	GRADUATORIA	PUNTI/100
MICHELUTTI ALESSANDRO	1	79,548
MICHELUTTI ARIANNA	2	77,500
SALVIN SARA	3	76,741
ZECCHINI FRANCESCA	4	71,550
MISTRETTA SALVATORE BRUNO	5	70,740
RUSSO VALENTINA	6	69,370
VERRI ELEONORA	7	67,396

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Giorgio Ros

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.

A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 59 0 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali